

10906.



# IL BARATTO DEI BIGLIETTI DI BANCA

FRA


GLI ISTITUTI DI EMISSIONE

E

IL CORSO FORZOSO IN ITALIA



Studio Economico - giuridico dell'Avv. Francesco Ciaffi.



SUBIACO  
TIPOGRAFIA ANGELUCCI

1892.



10906.  
BIBLIOTECA  
MINISTERO FINANZE

# IL BARATTO DEI BIGLIETTI DI BANCA

FRA

GLI ISTITUTI DI EMISSIONE

E

IL CORSO FORZOSO IN ITALIA



Studio Economico - giuridico dell'Avv. Francesco Ciaffi.

---

SUBIACO  
TIPOGRAFIA ANGELUCCI

1892.





---

PROPRIETÀ LETTERARIA

---



## NEC ARGENTUM, NEC AURUM EST MIHI

Una delle principali cause della crisi finanziaria - economica che travaglia ancora il nostro Paese, è senza dubbio la irregolare circolazione cartacea; per ravvivare l'attività economica del Paese, per rinvigorire la produzione nazionale è necessario darle negli istituti di emissione e in una ben regolata circolazione fiduciaria gli opportuni strumenti di sviluppo.

Lo stesso attuale Ministro del Tesoro On. Luzzatti ha spesso ripetuto nei suoi discorsi parlamentari che lo stato della circolazione deve essere il riverbero esatto dello stato economico nazionale. È chiaro infatti, poichè le Banche trascinano le industrie; si fa maggiore il difetto del credito, e del male della circolazione ne soffrono primi il commercio e le industrie.

Per una serie di errori vecchi e nuovi, siamo alla ripresa del corso forzoso, non solo di fatto, ma di diritto. Del fatto nessuno ormai più ne dubita.

Son filati via i risparmi regionali; è filato via il metallo; poi si è aumentata la carta e cresciuti i debiti pubblici e privati.

Un ex Ministro delle finanze disse non é guari alla Camera « Al corso forzoso ci siamo già, manca il capitale circolante, perchè il denaro lo abbiamo preso a prestito. » E disse il vero; Il Ministro Branca che da deputato fu relatore del progetto di legge sulle banche di emissione diceva « Il biglietto da noi non è un *Warants* del metallo, ma una supplenza del metallo » e disse il vero. Il Boccardo disse al Senato « Siamo al nichilismo monetario » Il Rossi in una recente tornata del Senato disse « Noi volendo mantenere il corso legale dei biglietti di banca, volendo in via di diritto proclamare il cambio dei biglietti in metallo e in via di fatto non potendo cambiarli, rassomigliamo a quei due popoli latini, Spagna e Portogallo che in questo momento uno ha l'aggio sull'oro del 13 per cento e l'altro del 32 per cento. » Ed il deputato Ellena nella recente discussione sull'assestamento del bilancio 1891-1892 alludendo a coloro che considerano il corso forzoso come un rimedio ai nostri mali, disse benissimo che questo rimedio, si risolverebbe in danno delle classi popolari e che perciò il Governo deve adoperarsi a diminuire il cambio che è un avviamento al corso forzoso. »

Ma, se ne vuole la prova? Esiste o no il cambio del biglietto in metallo...? No. Dunque siamo al corso forzoso.

Ma non solo siamo al corso forzoso di fatto, ma anche di diritto, in forza del Regio decreto 30 Agosto 1891 che regola il baratto dei biglietti fra gli istituti di emissione e gli effetti della riscontrata. Detto decreto venne proposto dal Ministro di agricoltura e commercio On: Chimirri di concerto col ministro del Tesoro On. Luzzatti. Eppure questi nella tornata del Senato del 26 Gennaio 1892 in risposta ad una interpellanza dei Senatori Rossi e Marescotti sui provvedimenti per rego'are la circolazione monetaria nel Regno in vista della crisi che sempre più si accentua ed in relazione alla promessa legge sulle Banche di emissione, disse « *L'affidavit* è l'istituto che accompagna il corso forzoso; e io dico la verità non sarei a questo posto, se non avessi la più viva, la più ferma speranza che restaurando le finanze e con un forte regime di circolazione, la generazione che con tante fatiche se ne è sottratta, non vi ricascherà. Quindi nulla attenda da me l'Onor.

Rossi di istituti monetari e di circolazione che suffraghino il concetto del corso forzoso. Dunque *l'affidavit* non l'accetterò....»

Con quel decreto invece venne proclamato legalmente il corso forzoso in Italia. Esaminiamolo brevemente nella sua portata e negli effetti; Intendiamo cioè fare col solo scopo di indicare qualche rimedio atto a curare almeno in parte il disagio gravissimo in cui versa il nostro paese e combatterne l'anemia economica dal solo punto di vista del pubblico interesse ed indipendentemente dalle partigianerie interessate.

## II

La questione della riscotrata fu sempre molto agitata nel campo economico e giuridico. Dagli avversari della *Riscotrata* specialmente si è detto che il pericolo contro cui gl'Istituti minori invocano una difesa sta in questo che gl'Istituti più forti potrebbero mediante incetta, raccogliere una grande quantità di biglietti emessi dagli Istituti minori e presentarli improvvisamente a questi in modo da rendere loro impossibile il baratto. Così il *Minucci* (1) « La Banca Nazionale abusa della *Riscotrata* contro ogni buon diritto, contro ogni buona ragione, con grave imbarazzo degli Istituti minori, a tutto danno e scapito del paese. Ecco il tarlo roditore della potenza vivificatrice delle nostre Banche; ecco la questione precipua e radicale che deve esaminare e risolvere la legge sul nuovo ordinamento bancario. Per effetto della *Riscotrata* ingenti somme sono annualmente sottratte alla circolazione, perchè impediscono alle Banche di destinare al loro fine naturale una gran parte del medio circolante. Basti dire che la cifra complessiva della *Riscotrata* fra le cinque altre Banche e la Banca Nazionale ascese nel 1888 a circa quattro miliardi e mezzo ossia alla bella cifra di 4,429,528,512,70. Imperocchè la Banca Nazionale raccolse biglietti degli altri cinque Istituti e li presentò al cambio per la ingente somma di 2,585,176,402,70 e questi a loro volta ne presentarono alla Banca Nazionale per L. 1,844,342,110, rimanendo una differenza complessiva di L. 740,824,292,70 a credito della

---

(1) *Credito e Banca* 1890 pag. 89 e segg.

Banca Nazionale altrimenti concambiate. » Ed altrove « Ed a questo proposito è utile innanzi tutto che si ponga mente a due fatti il primo si è che il Banco di Napoli, che dopo la Banca Nazionale, è per entità di patrimonio e di circolazione di gran lunga superiore agli altri quattro Istituti di emissione nello stesso anno 1888 non ebbe con questi che una *Riscontrata* complessiva di circa 389 milioni, mentre con la sola Banca Nazionale la ebbe per un miliardo e circa 756 milioni. Il secondo si è che la *Riscontrata* degli altri Istituti minori fra loro fu quasi nulla.

Da questi due fatti si deducono due conseguenze; La *Riscontrata* non è un bisogno da cui l'interesse dell'esercizio della emissione non possa prescindere; la sproporzione di potenzialità ne rende enormi le conseguenze che per gl'Istituti minori potrebbero pure divenir fatali.

Quando un'Istituto trattiene nelle sue casse i biglietti degli altri per poi presentarli alla *Riscontrata* condanna quelle somme alla inoperosità, impedendone la circolazione, alla quale avrebbero il diritto di ritornare mediante reimpiego giornaliero secondo i bisogni del movimento di cassa. E poichè gli altri Istituti sono obbligati a fare altrettanto coi biglietti del primo, ne consegue che gli effetti dannosi pel pubblico si raddoppiano. Nel solo anno 1888 si ebbe una stasi complessiva fra i biglietti di tutti gli Istituti per la somma cospicua di circa quattro miliardi e mezzo, ossia fra tutti gli Istituti furono in media sottratti nel giro di ogni dieci giorni circa 125 milioni alla libera circolazione.

E può il legislatore permettere un giuochetto tanto pernicioso alle regolari funzioni del credito? »

A tali argomenti se ne contrapposero altri. Si disse « I biglietti delle Banche i quali rappresentano le operazioni da esse consentite al pubblico, devono necessariamente ritornare alle casse che li hanno emessi man mano che quelle operazioni vengono a scadere. Se le Banche non ricevessero i biglietti altrui, ognuna riavrebbe grado a grado, con la scadenza delle operazioni i propri biglietti. Invece dato l'obbligo accennato, i biglietti rientrano promiscuamente nelle casse di tutti gli Istituti. Da qui la necessità della *riscontrata* per mezzo della quale ciascuna Banca resti-

tuisce alle altre i loro biglietti, ritirando in cambio i biglietti propri. Un Istituto al quale sarà presentata per il baratto una somma di biglietti suoi, dovrà avere una eguale somma di biglietti degli altri Istituti, entrati in luogo dei propri, con la quale provvedere al baratto. In ogni modo, il debito verso un'Istituto sarà compensato col credito verso un'altro. Il risultato ultimo della riscontrata sarà quello di restituire a ciascuna Banca i propri biglietti, come avverrebbe se i clienti li avessero portati direttamente in estinzione delle operazioni che rappresentano » (2)

Ormai la necessità della *Riscontrata* dalla maggior parte dei pubblicisti si riconosce pel retto funzionamento della circolazione specialmente quando i biglietti di banca siano a corso legale ossia con l'obbligo della reciproca accettazione dei biglietti fra gli Istituti emittenti. È chiaro infatti che come il pagamento dei biglietti in metallo al pubblico è il correttivo essenziale della circolazione di ciascun Istituto, così la riscontrata fra le Banche è il correttivo necessario di un regime di regolare pluralità o libertà di Banche, specialmente per i biglietti a corso legale. Sopprimendo noi la riscontrata in Italia, faremmo del resto una cosa nuova contro la esperienza pratica e l'esempio degli altri paesi dove esistendo vari Istituti di emissione si accettano bensì reciprocamente i loro biglietti, ma coll'obbligo di farne il baratto a richiesta e nei modi e tempi convenuti. Così in Scozia, negli Stati Uniti di America, in Germania, in Inghilterra, in Svezia e Svizzera, le Banche ricevono nei pagamenti i biglietti emessi dalle loro consorelle, ma il cambio di quei biglietti si fa senza limitazione e sulla base della più perfetta uguaglianza. La stasi dei biglietti lamentata dal Minucci con danno della circolazione, può facilmente evitarsi, col lasciare piena facoltà alle Banche di prendere tutti gli opportuni accordi circa i tempi ed i modi di eseguire il baratto. Nel caso che per partito preso questi fallissero, il Governo, quale supremo moderatore dovrebbe fissarli nell'interesse degli Istituti e del pubblico.

Ma il Minucci soggiunge « Quando il biglietto di un Istituto

---

(2) V. *il Canova*. La questione bancaria in Italia. Pag. 78.

di emissione perviene alle casse di un altro Istituto, vi rappresenta una cambiale *pagabile a vista* come lo é nelle mani di ogni altro ente o cittadino qualunque?... E può quindi il primo accordare o negare a piacere la sua fiducia ai biglietti del secondo...?

No - Perchè il titolo che dà diritto alla emissione è comune ad entrambi; la fiducia, come diritto viene ad entrambi dalla legge e come fatto *dal pubblico*; la ragione del vivere e del funzionare è identica per entrambi; e se l'uno osasse rinnegare il diritto dell'altro, rinnegherebbe il diritto proprio; agirebbe contro il titolo suo. Fonte di emissione è l'uno; fonte di emissione è l'altro. Strumento di circolazione è l'uno, strumento di circolazione è l'altro. Entrambi sono fonti di emissione e strumenti di circolazione Entrambi sono fonti di emissione e strumenti di circolazione per altissime ragioni di pubblico interesse; e nell'esercizio di tali funzioni non acquistano i diritti del proprietario che *habet jus utendi et abutendi re sua*; ma sono semplici gestori di una pubblica funzione di cui hanno soltanto lo *jus utendi uti pater familias*. » (3)

Un tale argomento a me pare un vero sofisma poichè se i biglietti fossero a corso fiduciario, a nessuno potrebbe imporsene l'accettazione sia Banca ente o cittadino; La fiducia può ispirarsi ma non imporsi; se a corso legale, allora in tutti indistintamente si ha l'obbligo dell'accettazione in virtù della legge, ma non può rifiutarsene il rimborso in metallo, poichè in caso diverso s'invertono i termini ed il corso legale diventa forzoso; nel primo all'obbligo dell'accettazione, deve corrispondere necessariamente quello del cambio e del rimborso, in caso diverso verrebbe proclamato un principio antiggiuridico contrario al diritto comune.

Un tale principio sarebbe infine fatale se venisse adottato il sistema della libertà delle Banche.

Noi certamente non escludiamo la possibilità d'incette artificiose o di sorprese da parte specialmente dell'alta banca, poichè basta riflettere che mentre la circolazione di quell'Istituto, impiega maggior tempo degli altri Istituti per rientrare in cassa, ha

---

(3) Op. cit. pag. 96.

presentato sempre un gran numero di biglietti al baratto; Quella non abbandona mai il suo obbiettivo, di arrivare alla Banca unica. Non deve però menò deplorarsi che il Banco di Napoli sopprimesse di fatto la riscontrata colla rispedita dei biglietti degli Istituti minori, contrariamente alle disposizioni di legge in allora vigenti. Era ben naturale che fra questi ed il primo funzionasse meglio in apparenza la riscontrata; sfilò io; era soppressa.

A prescindere poi da tutto questo, il certo si è che molti inconvenienti furono notati nelle riscontrate lo che fece credere che qualche cosa di anormale dovesse esistere nelle funzioni e nei reciproci rapporti degli Istituti e che le loro energie non erano forse più dirette al pubblico bene ma assorbite dalla difesa e dalla lotta per l'esistenza. Ecco infatti quanto si riferisce nella ispezione per gli Istituti di emissione fatta nel 1889.

Fra i risultati dell'ispezione meritano di essere segnalati in modo speciale quelli che riguardano le condizioni dei diversi Istituti in rapporto alla riscontrata dei biglietti propri di ciascuno con quelli degli altri, i provvedimenti da ciascuno di essi adottati per farvi fronte e gli effetti di varia indole che ne derivano.

La legge del 30 aprile 1874 (articolo 15) regolava il baratto dei biglietti fra i diversi Istituti durante il corso forzoso, disponendo che il rimborso, ed anche il cambio dei biglietti avrebbe luogo nei modi stabiliti con apposite convenzioni da approvarsi dal Governo, e in mancanza di queste con un regolamento da approvarsi con decreto reale. Non essendo stata stipulata alcuna convenzione fra gli Istituti, il Governo provvide col regio decreto 23 Settembre 1874. In esso fu stabilito che gli Istituti possano rimettere soltanto nel Giovedì di ciascuna settimana, tutti i biglietti delle altre cinque Banche che avranno in cassa il detto giorno, rispettivamente alla sede o succursale o rappresentanza più prossima di ciascuno degli Istituti medesimi. Compensati i rispettivi versamenti fatti da due Istituti nel lunedì successivo in Roma, in base ai prospetti delle somme ricevute od incassate nelle diverse dipendenze, fu fatta facoltà all'Istituto debitore di pagare nella giornata stessa cogli interessi di quattro giorni ai rappresentanti dell'Istituto creditore, ovvero di consegnare ai medesimi un man-

dato pagabile in Roma con scadenza non maggiore di sette giorni e cogli interessi decorrenti dal giovedì precedente, al saggio dello sconto dell'Istituto creditore.

Fu eziandio fatta facoltà agli Istituti di stabilire fra essi speciali accordi. Ed accordi di varia indole furono infatti stabiliti fra la Banca Nazionale nel Regno e gli altri Istituti.

Con la Banca Romana fu stipulato che la riscontrata dovesse aver luogo nell'ultimo giorno di ciascuna decade, e che la liquidazione e compensazione della differenza risultante dal baratto dei rispettivi biglietti fossero fatte contemporaneamente colla Banca Toscana di Credito.

Col Banco di Napoli fu convenuto che le operazioni di baratto avessero bensì luogo in ogni decade nei rispettivi stabilimenti, ma che le differenze che ne risultavano fossero accertate soltanto contabilmente nei tre giorni successivi ad ogni decade, e non se ne effettuasse il materiale versamento che il terzo giorno dopo la prima decade di ciascun mese.

Colla Banca Nazionale Toscana che la liquidazione avesse luogo in ciascuna decade a Firenze nel terzo giorno dopo quello della riscontrata e che contemporaneamente si effettuasse la compensazione delle differenze. La somma a debito della Banca Nazionale Toscana è iscritta in un conto corrente fruttifero a favore della Banca Nazionale al saggio ufficiale dello sconto, diminuito di un mezzo per cento e con decorrenza dal 6, 16 e 26 d'ogni mese, rispettivamente, secondo che trattasi di differenze risultanti dalla 1, dalla 2. o dalla 3. decade.

Col Banco di Sicilia, fu stabilito che il conto delle differenze fosse riassunto a Palermo tre giorni dopo quello della riscontrata, e che lo sbilancio che ne risultava fosse compensato mediante versamenti che l'Istituto debitore può fare a Palermo, a Milano e a Roma.

Successivamente, fra la Banca Nazionale e la Banca Romana, fu stipulata una convenzione speciale, in forza della quale:

1. La Banca Nazionale conserva nelle sue casse fino a 4,500,000 lire in biglietti della Banca romana, senza presentarli al cambio e conteggiarli nella riscontrata.

2. La riscontrata fra i detti due Istituti ha luogo soltanto in ogni decade, cioè al 10, 20 ed all'ultimo giorno di ciascun mese in Roma, e due giorni prima (o più per le maggiori distanze) presso le varie rappresentanze delle provincie, nelle quali la Banca romana è obbligata a cambiare fino a 3 milioni di lire in ciascuna decade con facoltà di cambiare anche una somma maggiore.

3. Una volta al mese, e cioè al 10, si fa il conto complessivo delle somme cambiate, ed ove risulti un'avanzo non cambiato, questo potrà essere ritirato dalla Banca romana a suo debito in conto corrente, fino alla somma di L. 4,500,000 fruttifero al saggio ufficiale dello sconto con decorrenza dal primo giorno del mese in cui la somma è consegnata. Oltre il limite sovraindicato, la Banca romana è tenuta a cambiare per l'intero ammontare i propri biglietti presentati al baratto.

La Banca anzidetta può sempre fare versamento a credito sul suddetto conto corrente, fino al pagamento dell'intero suo debito.

È inutile poi avvertire come il Banco di Napoli, senza che vi sia tenuto da accordi speciali, e solo per un sentimento di liberalità verso gli Istituti minori, risponde i biglietti di questi, anziché presentarli tutti alla riscontrata.

La riscontrata deve perciò, infatti, distinguersi in due specie, quella che riguarda la Banca nazionale cogli altri Istituti e quella che ha luogo tra questi. La seconda non offre argomento di rilievi di qualche importanza. Invero la riscontrata del Banco di Napoli (che dopo la Banca nazionale è l'Istituto maggiore per entità di patrimonio e conseguentemente di circolazione di gran lunga superiore agli altri 4 Istituti d'emissione) con tutti gli altri Istituti ascese complessivamente nel 1888 a lire 1,755,676,777.49, delle quali lire 1,466,721,776 colla Banca nazionale e sole lire 288,955,000 cogli altri Istituti.

Per cause di varie specie, facili ad immaginarsi, è conseguentemente assai più limitata la riscontrata degli altri Istituti minori fra essi. È tra la Banca nazionale quindi e tutti gli altri Istituti, che, per la somma cospicua cui ascende, e per le circostanze che l'accompagnano, vuol essere considerato il baratto dei biglietti.

Ecco il movimento della riscontrata tra la Banca nazionale e gli altri Istituti per ogni decade durante l'anno 1888.

Riscontrata dei biglietti, eseguita nell'anno 1888.

**Biglietti della Banca Nazionale presentati alla stessa**

<b>Mesi di</b>	<b>De- cadi al</b>	<b>della Banca Nazionale Toscana</b>	<b>della Banca Toscana di Credito</b>	<b>della Banca Romana</b>	<b>dal Banco di Napoli</b>	<b>dal Banco di Sicilia</b>	<b>Totale</b>
Gennaio	10	7,092,125	1,335,200	6,175,075	35,584,150	3,948,625	54,135,175
Id.	20	4,606,350	1,415,925	6,915,575	32,432,700	5,862,525	51,233,075
Id.	31	4,609,800	1,065,900	6,002,725	32,971,500	5,055,150	49,700,075
Febbraio	10	5,330,925	2,485,900	5,616,700	48,434,875	6,479,900	68,348,300
Id.	20	3,299,150	781,325	6,574,975	23,484,550	3,379,100	37,519,100
Id.	29	4,033,875	740,225	3,806,525	30,770,900	5,897,975	45,249,500
Marzo	10	5,672,625	1,641,325	4,550,950	46,354,605	6,095,245	64,314,750
Id.	20	4,069,375	846,425	6,929,675	20,265,300	3,310,225	35,421,000
Id.	31	3,732,575	917,775	6,408,700	30,412,450	6,226,575	47,698,075
Aprile	10	4,743,475	1,136,300	6,895,550	39,738,025	4,669,675	56,683,025
Id.	20	5,692,750	1,324,100	4,887,450	25,334,000	4,459,325	41,697,625
Id.	30	4,507,200	1,517,175	4,715,950	27,791,875	4,664,300	43,195,600
Maggio	10	4,081,325	775,500	6,184,525	47,747,291	3,516,409	62,305,050
Id.	20	4,960,025	1,335,300	3,503,625	22,145,950	2,883,125	34,828,025
Id.	30	4,282,350	1,571,500	4,395,950	25,843,350	3,242,125	39,335,275
Giugno	10	4,295,675	2,081,025	8,161,450	53,586,085	3,643,165	71,767,400
Id.	20	7,187,450	1,081,075	6,078,275	26,905,725	4,253,175	45,505,700
Id.	31	9,701,725	1,025,250	5,416,975	28,830,450	4,933,275	49,907,675
Luglio	10	5,595,250	1,357,550	6,473,600	57,838,000	4,697,375	75,961,775
Id.	20	4,985,675	1,641,075	5,591,400	25,682,750	5,519,875	43,420,770
Id.	31	4,197,875	820,250	5,231,450	28,226,675	5,200,050	43,676,300
Agosto	10	7,863,425	1,753,200	5,954,975	51,395,460	4,881,990	71,849,050
Id.	20	4,343,125	145,275	3,867,450	24,240,900	3,879,550	36,476,300
Id.	31	7,150,125	1,365,625	5,006,500	30,989,375	5,868,625	50,380,250
Settemb.	10	7,561,940	1,306,625	4,430,975	47,123,815	4,210,195	64,683,550
Id.	20	6,121,175	1,026,300	4,451,100	24,827,100	4,702,925	41,128,600
Id.	30	4,070,800	1,170,100	4,892,925	22,937,650	4,017,050	37,088,525
Ottobre	10	5,397,900	1,301,950	4,761,300	49,220,550	5,163,700	65,845,400
Id.	20	5,022,900	1,142,575	6,478,825	23,865,950	5,244,075	41,754,325
Id.	31	5,951,800	1,261,500	4,488,575	31,329,100	6,260,400	49,241,375
Novem.	10	8,127,400	1,045,150	4,386,950	48,102,975	4,962,275	66,624,750
Id.	20	7,096,575	1,541,250	5,284,500	24,880,925	4,023,725	42,826,975
Id.	30	6,218,625	833,000	4,516,835	22,363,325	4,939,975	38,871,760
Dicembre	10	5,424,250	683,375	6,528,550	58,428,275	4,089,750	75,154,200
Id.	20	5,822,650	1,219,875	4,513,325	29,100,200	5,907,225	49,563,275
Id.	31	5,566,975	844,025	5,734,475	33,347,325	5,467,700	50,960,500
<b>Totali</b>	.	<b>201,471,240</b>	<b>43,535,925</b>	<b>195,813,460</b>	<b>1,232,534,131</b>	<b>171,051,354</b>	<b>1,844,352,110</b>

Biglietti degli altri Istituti di emissione, consegnati dalla Banca Nazionale

alla Banca Nazionale Toscana	alla Banca Toscana di Credito	alla Banca Romana	al Banco di Napoli	al Banco di Sicilia	Totale
12,190,145. »	1,495,500. »	11,594,575. »	56,192,754. 01	6,440,776. 45	87,913,950. 46
16,209,900. »	1,448,750. »	12,683,725. »	35,387,501. 42	6,272,772. 35	72,002,648. 77
2,472,792. »	1,088,600. »	13,705,525. »	35,229,763. 88	4,833,775. »	67,330,455. 88
0,978,321. »	2,485,900. »	13,371,400. »	53,555,338. 01	5,984,814. 83	86,375,773. 84
0,241,077. »	792,400. »	14,238,575. »	28,628,258. 66	4,450,109. 40	58,356,420. 06
2,034,005. »	772,300. »	6,163,650. »	34,474,643. 17	6,002,544. 34	59,447,142. 51
0,329,375. »	1,834,350. »	10,433,900. »	63,325,588. 32	6,156,020. 50	82,079,233. 82
2,116,950. »	917,600. »	10,898,325. »	29,936,240. 70	5,131,558. 16	59,000,673. 86
0,174,725. »	1,450,300. »	11,810,550. »	32,745,714. 24	5,451,989. 07	61,633,278. 31
9,526,672. »	2,293,300. »	10,545,000. »	56,490,815. 92	5,377,586. 42	84,233,374. 34
3,722,875. »	1,170,350. »	10,300,450. »	31,549,390. 57	5,708,474. 32	62,451,539. 89
9,785,247. »	1,122,450. »	9,396,650. »	32,536,863. 36	5,279,413. 01	58,120,623. 37
3,675,516. »	1,280,500. »	13,402,150. »	57,401,320. 80	5,208,950. 04	90,968,436. 84
3,394,149. »	1,335,300. »	10,649,950. »	32,530,230. 32	5,728,689. 64	61,637,448. 96
9,582,550. »	1,766,400. »	9,100,700. »	32,921,907. 22	5,668,751. 79	59,040,309. 01
10,223,704. »	2,358,250. »	13,077,350. »	47,753,315. 40	7,499,335. 92	80,911,955. 32
4,781,625. »	1,243,000. »	10,231,275. »	42,537,760. 64	7,133,259. 62	75,926,919. 74
8,822,790. »	1,294,200. »	6,784,775. »	42,425,958. 12	7,934,446. 18	74,262,169. 82
17,927,500. »	2,107,550. »	12,540,625. »	61,187,177. 15	8,518,141. 15	102,280,993. 30
13,945,550. »	1,134,100. »	11,857,925. »	41,045,793. 17	5,633,110. 35	76,616,478. 52
13,089,466. »	851,000. »	11,030,450. »	35,356,182. 44	6,032,126. 36	66,359,224. 80
14,635,839. »	1,936,400. »	11,015,200. »	58,650,128. 07	6,770,746. 51	93,008,313. 58
8,268,930. »	848,150. »	9,807,450. »	31,981,330. 44	5,627,759. 76	56,533,620. 20
12,570,325. »	1,744,850. »	9,999,925. »	41,542,525. 61	6,831,432. 08	72,689,057. 69
10,618,192. »	1,580,200. »	11,538,325. »	55,872,468. 74	5,299,879. 31	84,916,065. 05
11,823,995. »	1,508,300. »	7,441,000. »	31,046,413. 63	7,586,968. 25	59,406,676. 88
6,931,409. »	1,170,100. »	8,950,725. »	26,788,503. 56	5,771,841. 02	49,612,578. 58
14,535,022. »	1,389,850. »	9,524,325. »	56,512,788. 56	8,471,615. 58	90,363,601. 14
12,378,545. »	1,216,900. »	12,366,500. »	33,187,699. 30	5,866,965. 25	65,016,609. 55
12,449,076. »	1,364,100. »	9,670,150. »	40,025,924. 67	6,619,312. 75	70,128,563. 42
13,625,873. »	1,045,150. »	8,178,575. »	59,505,145. 72	5,945,125. 19	88,299,368. 91
9,761,342. »	1,685,250. »	10,373,925. »	30,925,636. 23	5,273,325. 56	58,019,505. 79
7,336,419. »	987,560. »	6,471,275. »	28,176,952. 16	5,566,946. 80	48,539,092. 96
6,438,828. »	1,021,350. »	15,361,825. »	52,342,306. 43	5,586,895. 34	80,751,204. 77
14,501,104. »	1,494,100. »	9,496,350. »	38,308,518. 32	7,279,772. 10	71,079,844. 42
10,342,115. »	1,147,950. »	9,321,554. »	39,981,718. 78	7,075,910. 56	67,869,248. 34
31,441,448. »	50,382,250. »	383,333,929. »	1,498,067,607. 74	221,951,167. 96	2,585,176,402. 70

Biglietti della Banca Nazionale presentati alla stessa								Biglietti degli altri Istituti di emissione, consegnati dalla Banca Nazionale					
Mesi di	De- cadi al	dalla Banca Nazionale Toscana	dalla Banca Toscana di Credito	dalla Banca Romana	dal Banco di Napoli	dal Banco di Sicilia	Totale	alla Banca Nazionale Toscana	alla Banca Toscana di Credito	alla Banca Romana	al Banco di Napoli	al Banco di Sicilia	Totale
Gennaio	10	7,092,125	1,335,200	6,175,075	35,584,150	3,948,625	54,135,175	12,190,145. »	1,495,500. »	11,594,575. »	56,192,754. 01	6,440,776. 45	87,913,950. 46
Id.	20	4,606,350	1,415,925	6,915,575	32,432,700	5,862,525	51,233,075	16,209,900. »	1,448,750. »	12,683,725. »	35,387,501. 42	6,272,772. 35	72,002,648. 77
Id.	31	4,609,800	1,065,900	6,002,725	32,971,500	5,055,150	49,700,075	12,472,792. »	1,088,600. »	13,705,525. »	35,229,763. 88	4,833,775. »	67,330,455. 88
Febbraio	10	5,330,925	2,485,900	5,616,700	48,434,875	6,479,900	68,348,300	10,978,321. »	2,485,900. »	13,371,400. »	53,555,338. 01	5,984,814. 83	86,375,773. 84
Id.	20	3,299,150	781,325	6,574,975	23,484,550	3,379,100	37,519,100	10,241,077. »	792,400. »	14,238,575. »	28,628,258. 06	4,450,100. 40	58,356,420. 06
Id.	29	4,033,875	740,225	3,806,525	30,770,900	5,897,975	45,249,500	12,034,005. »	772,300. »	6,163,650. »	34,474,643. 17	6,002,544. 34	59,447,142. 51
Marzo	10	5,672,625	1,641,325	4,550,950	46,354,605	6,095,245	64,314,750	10,329,375. »	1,834,350. »	10,433,900. »	63,325,588. 32	6,156,020. 50	82,079,233. 82
Id.	20	4,069,375	846,425	6,929,675	20,265,300	3,310,225	35,421,000	12,116,950. »	917,600. »	10,898,325. »	29,936,240. 70	5,131,558. 16	59,000,673. 86
Id.	31	3,732,575	917,775	6,408,700	30,412,450	6,226,575	47,698,075	10,174,725. »	1,450,300. »	11,810,550. »	32,745,714. 24	5,451,989. 07	61,633,278. 31
Aprile	10	4,743,475	1,136,300	6,895,550	39,738,025	4,669,675	56,683,025	9,526,672. »	2,293,300. »	10,545,000. »	56,490,815. 92	5,377,580. 42	84,233,374. 34
Id.	20	5,092,750	1,324,100	4,887,450	25,334,000	4,459,325	41,697,625	13,722,875. »	1,170,350. »	10,300,450. »	31,549,390. 57	5,708,474. 32	62,451,539. 89
Id.	30	4,507,200	1,517,175	4,715,950	27,791,875	4,664,300	43,195,600	9,785,247. »	1,122,450. »	9,396,650. »	32,536,863. 36	5,279,413. 01	58,120,623. 37
Maggio	10	4,081,325	775,500	6,184,525	47,747,291	3,516,409	62,305,050	13,675,516. »	1,280,500. »	13,402,150. »	57,401,320. 80	5,208,950. 04	90,968,436. 84
Id.	20	4,960,025	1,335,300	3,503,625	22,145,950	2,883,125	34,828,025	13,394,149. »	1,335,300. »	10,649,050. »	32,530,230. 32	5,728,689. 64	63,637,444. 96
Id.	30	4,282,350	1,571,500	4,395,950	25,843,350	3,242,125	39,335,275	9,582,550. »	1,766,400. »	9,100,700. »	32,921,907. 22	5,668,751. 79	59,040,309. 01
Giugno	10	4,295,675	2,081,025	8,161,450	53,586,085	3,643,165	71,767,400	10,223,704. »	2,358,250. »	13,077,350. »	47,753,315. 40	7,499,335. 92	80,911,955. 32
Id.	20	7,187,450	1,081,075	6,078,275	26,905,725	4,253,175	45,505,700	14,781,625. »	1,243,000. »	10,231,275. »	42,537,760. 64	7,133,259. 62	75,926,919. 74
Id.	31	9,701,725	1,025,250	5,416,975	28,830,450	4,933,275	49,907,675	15,822,790. »	1,294,200. »	6,784,775. »	42,425,958. 12	7,934,446. 18	74,262,169. 82
Luglio	10	5,595,250	1,357,550	6,473,600	57,838,000	4,697,375	75,961,775	17,927,500. »	2,107,550. »	12,540,625. »	61,187,177. 15	8,518,141. 15	102,280,993. 30
Id.	20	4,985,675	1,641,075	5,591,400	25,682,750	5,519,875	43,420,770	13,945,550. »	1,134,100. »	11,857,925. »	41,045,793. 17	5,633,110. 35	76,616,478. 52
Id.	31	4,197,875	820,250	5,231,450	28,226,675	5,200,050	43,676,300	13,089,466. »	851,000. »	11,030,450. »	35,356,182. 44	6,032,126. 36	66,359,224. 80
Agosto	10	7,863,425	1,753,200	5,954,975	51,395,460	4,881,990	71,849,050	14,635,839. »	1,936,400. »	11,015,200. »	58,650,128. 07	6,770,746. 51	93,008,313. 58
Id.	20	4,743,125	145,275	3,867,450	24,240,900	3,879,550	36,476,300	8,268,930. »	848,150. »	9,807,450. »	31,981,330. 44	5,627,759. 76	56,533,620. 20
Id.	31	7,150,125	1,365,625	5,006,500	30,989,375	5,868,625	50,380,250	12,570,325. »	1,744,850. »	9,999,925. »	41,542,525. 61	6,831,432. 08	72,689,057. 69
Settemb.	10	7,561,940	1,306,625	4,430,975	47,123,815	4,210,195	64,683,550	10,618,192. »	1,580,200. »	11,538,325. »	55,872,468. 74	5,299,879. 31	84,916,065. 05
Id.	20	6,121,175	1,026,300	4,451,100	24,827,100	4,702,925	41,128,600	11,823,995. »	1,508,300. »	7,441,000. »	31,046,413. 63	7,586,968. 25	59,406,676. 88
Id.	30	4,070,800	1,170,100	4,892,925	22,937,650	4,017,050	37,088,525	6,931,409. »	1,170,100. »	8,950,725. »	26,788,503. 56	5,771,841. 02	49,612,578. 58
Ottobre	10	5,397,900	1,301,950	4,761,300	49,220,550	5,163,700	65,845,400	14,535,022. »	1,389,850. »	9,524,325. »	56,512,788. 56	8,471,615. 58	90,363,601. 14
Id.	20	5,022,900	1,142,575	6,478,825	23,865,950	5,244,075	41,754,325	12,378,545. »	1,216,900. »	12,366,500. »	33,187,699. 30	5,866,965. 25	65,016,609. 55
Id.	31	5,951,800	1,261,500	4,488,575	31,329,100	6,260,400	49,241,375	12,449,076. »	1,364,100. »	9,670,150. »	40,025,924. 67	6,619,912. 75	70,128,563. 42
Novem.	10	8,127,400	1,045,150	4,386,950	48,102,975	4,962,275	66,624,750	13,625,873. »	1,045,150. »	8,178,575. »	59,505,145. 72	5,945,125. 19	88,299,368. 91
Id.	20	7,096,575	1,541,250	5,284,500	24,880,925	4,023,725	42,826,975	9,761,342. »	1,685,250. »	10,373,925. »	30,925,636. 23	5,273,325. 56	58,019,505. 79
Id.	30	6,218,625	833,000	4,516,835	22,363,325	4,939,975	38,871,760	7,336,419. »	987,560. »	6,471,275. »	28,176,952. 16	5,566,946. 80	48,539,092. 96
Dicembre	10	5,424,250	683,375	6,528,550	58,428,275	4,089,750	75,154,200	6,438,828. »	1,021,350. »	15,361,825. »	52,342,306. 43	5,586,895. 34	80,751,204. 77
Id.	20	5,822,650	1,219,875	4,513,325	29,100,200	5,907,225	49,563,275	14,501,104. »	1,494,100. »	9,496,350. »	38,308,518. 32	7,279,772. 10	71,079,844. 42
Id.	31	5,566,975	844,025	5,734,475	33,347,325	5,467,700	50,960,500	10,342,115. »	1,147,950. »	9,321,554. »	39,981,718. 78	7,075,910. 56	67,869,248. 34
<b>Totali</b>	.	201,471,240	43,535,925	195,813,460	1,232,534,131	171,051,354	1,844,352,110	431,441,448. »	50,382,250. »	383,333,929. »	1,498,067,607. 74	221,951,167. 96	2,585,176,402. 70

Dalle cifre esposte emerge che il totale della riscontrata tra la Banca Nazionale e le altre cinque Banche, ascese:

a credito . . . . .	L. 2,585,176,402.70
a debito . . . . .	« 1,844,352,110. «
	<u>Differenza a credito L. 740,824,292.70</u>

Nel complesso tutti gli altri Istituti furono in debito verso la Banca nazionale durante il 1888, come meglio apparisce dalle cifre seguenti:

Banco di Napoli . . . . .	{ a credito L. 1,232,534,131. »
	{ a debito » 1,498,067,607.74
	<u>Differenza a debito L. 265,533,476.74</u>
Banca Nazionale Toscana . . . . .	{ a credito L. 201,417,240. »
	{ a debito » 431,441,448. »
	<u>Differenza a debito L. 230,024,208. »</u>
Banca Romana . . . . .	{ a credito L. 195,813,460. »
	{ a debito » 383,333,929. »
	<u>Differenza a debito L. 187,520,469. »</u>
Banco di Sicilia . . . . .	{ a credito L. 171,051,384. »
	{ a debito » 221,951,167.96
	<u>Differenza a debito L. 50,899,813.96</u>
Banca Toscana di credito . . . . .	{ a credito L. 43,535,925. »
	{ a debito » 50,382,250. »
	<u>Differenza a debito L. 6,846,225. »</u>

Come risulta dai ragguagli sovra esposti, il movimento più notevole è quello che la Banca ebbe col Banco di Napoli, il quale fu il solo che durante il 1888 risultò creditore due volte, cioè il 10 giugno e il 10 dicembre.

Non è questa sede acconcia per considerare se la riscontrata dei biglietti tra i diversi Istituti, colle modalità con cui è attualmente ordinata, tuteli in modo equanime i diritti e gli interessi di ciascuno di essi, e se contemporaneamente risponda ai veri bisogni del credito pubblico. Però l'entità ragguardevole delle cifre rende manifesto quale importanza abbia la riscontrata, e rivela nel frattempo che esiste qualche cosa di anormale nell'andamento di questa parte dei rapporti fra diversi Istituti. E la ispezione, in-

atti, ha chiarito che trattasi di una vera lotta fra i vari Istituti, cînsuno dei quali, per sostenerla è costretto a ricorrere a provvedimenti di varie specie in alcuni casi irregolari, sempre dannosi.

Ma anche qui fa d'uopo tener distinta la Banca nazionale dagli altri Istituti. Il fatto che la prima risulta sempre in credito verso gli altri, potrebbe lasciar supporre che la Banca adoperasse mezzi artificiali per ottenere costantemente l'accennato intento. I risultati dell'ispezione hanno persuaso che la vittoria nella riscontrata è assicurata alla Banca nazionale da un complesso di fatti in gran parte naturali, sempre letteralmente legali.

Innanzitutto l'entità della emissione che supera di molto quella di tutti gli altri cinque Istituti riuniti insieme; il numero dei suoi stabilimenti, che le permette di svolgere la sua operosità in tutte le provincie e la fitta rete di rappresentanti e corrispondenti che fanno penetrare i biglietti della Banca anche nelle più piccole e remote località del paese; l'accorgimento posto nella distribuzione dei tagli dei biglietti, dando la preferenza a quelli da 50 e 100 lire la cui circolazione è più facile; l'esteso servizio delle ricevitorie; la preminenza che la Banca ha nelle stanze di compensazione; il credito e la notorietà dell'Istituto, la cui emissione è di data più antica di quella di tutte le altre Banche, sono altrettanti fatti che spiegano come la Banca riesca sempre vittoriosa nella riscontrata. Certamente per essa la riscontrata non è scevra di molestie e di dispendi, poichè le ricevitorie, i corrispondenti, i rappresentanti, le stanze di compensazione costituiscono una cagione di spesa o di rinuncia di utili, che sebbene non si possano determinare esattamente in cifre, sono però di certo importanti.

Tuttavia la riscontrata non è per la Banca Nazionale causa di perturbamento; che anzi, essendo essa sempre vittoriosa, trova in ciò modo di rafforzare, sebbene in lieve misura, la propria riserva metallica; poichè le differenze, devono essere pagate per due terzi in oro e per un terzo in argento, prescindendo dagli accordi speciali di cui abbiamo tenuto parola dianzi.

Ma ben diversa è la condizione delle cose per gli altri Istituti. Per questi la riscontrata costituisce uno degli impegni più gravi che li costringe a far sovente operazioni, non sempre conformi

alle leggi che governano gl'Istituti di emissione e talvolta anche contrarie ai loro statuti e regolamenti. La responsabilità rilevante che impone la riscontrata e la importanza dell'onere che da essa deriva spiegano il motivo dei provvedimenti di varia specie a cui per sostenerla, essi ricorrono.

Invero, è stato accertato dall'ispezione, innanzitutto che, per far fronte alla riscontrata, gl'Istituti devono necessariamente distrarre la loro attività, e tener in serbo una parte dei loro fondi disponibili che potrebbe più utilmente e dovrebbe essere destinata allo sconto ed alle anticipazioni.

Ma oltre a ciò gl'Istituti si valgono, come già si è avvertito, ora in via ordinaria, ed ora in via di eccezione, di mezzi e provvedimenti di varia specie, dei quali i più importanti sono i seguenti:

I. — Allo scopo di mantenere la circolazione dei propri biglietti, anche in quei luoghi nei quali gl'Istituti non hanno sedi, o succursali, ma esercitano la loro azione per mezzo di corrispondenti o rappresentanti, i quali sono gli ausiliari più indicati per il movimento normale dei fondi, essi impongono a quelli l'obbligo di fare i pagamenti con biglietti proprii dell'Istituto e di rinviare alla sede centrale biglietti di altri Istituti e specialmente della Banca Nazionale.

Per acclimatare i proprii biglietti nei detti luoghi, dove per la notevole distanza dai maggiori centri d'azione degli Istituti, o per la mancanza e l'eseguità dei rapporti commerciali tra questi e quelli, il loro biglietto avrebbe una circolazione di brevissima durata, e per allettare quei rappresentanti a fare ogni opera al fine d'imprimere al biglietto una circolazione permanente, l'Istituto rappresentato, apre conti correnti allo scoperto e senza interessi. Talvolta vengono affidate ai corrispondenti o rappresentanti all'accennato scopo somme rilevanti in biglietti e sempre a condizione ch'essi facciano rimesse in biglietti della Banca Nazionale.

Ora non fa d'uopo di dilungarsi per dimostrare come siffatta specie di provvedimenti presenti un danno ed un pericolo non lieve per gl'Istituti che l'adottano, i quali, per tal guisa, non solo non traggono dai capitali che alienano nell'indicato modo alcun interesse, ma si espongono a perdite che in periodo di crisi pos-

sono essere rilevanti.

II. — Gli Istituti sovente provvedono a rifornire di fondi le loro rappresentanze, e per accumulare nelle sedi o succursali più vicine i biglietti delle altre Banche e destinarli poi alle rispettive riscontrate, ricorrono al trasporto materiale dei biglietti stessi.

Siffatto trasporto ha luogo in generale per mezzo della posta, in plichi raccomandati ed assicurati presso una Società di assicurazione contro i danni del trasporto, e talvolta anche per mezzo degli impiegati stessi dell'Istituto, ciò che è una fonte continua di spese improduttive.

III. — Ma il mezzo principale, a cui la maggior parte degli Istituti ricorre per provvedere ai bisogni della riscontrata, è la compra e vendita di rendita italiana tanto in Italia quanto all'estero, di cartelle fondiarie proprie limitatamente agli Istituti che esercitano il credito fondiario, l'acquisto di divisa estera, di oro e di argento.

Gli Istituti comperano generalmente rendita pubblica, nelle piazze nelle quali la diminuzione o l'esaurimento dei fondi disponibili non produce alcuna perturbazione e la vendono in quelle dove possono calcolare più facilmente di ritirare i biglietti della Banca Nazionale, ovvero all'estero per procurarsi oro od argento o divisa estera. Siffatti arbitraggi sono fatti non a scopo di lucro, ma per provvedere i mezzi di far fronte alla riscontrata colla Banca Nazionale e per smaltire i biglietti degli altri Istituti, che per avventura sovrabbondino nelle casse dell'altro.

Come già si è avvertito, gli acquisti e le vendite si fanno simultaneamente o saltuariamente all'interno nelle principali piazze di commercio, e l'eccedenza dei primi sulle seconde, che per necessità di cose quasi sempre si verifica, è poi compensata dalle vendite all'estero, che hanno luogo a Parigi, Lione, Londra, Marsiglia e Trieste, per mezzo delle Banche e delle Ditte bancarie più accreditate. La consegna ed il ritiro della rendita venduta o acquistata sono fatti, talvolta per mezzo degli impiegati dell'Istituto, talvolta mediante la spedizione dei titoli in plichi raccomandati presso una Società di assicurazione.

È facile immaginare come siffatta specie di operazione, per

l'indole sua e per le somme ingenti che rappresenta, non può non essere causa di grave perturbamento all'azienda normale di ciascun Istituto, ed essere nel frattempo fonte di spese e perdite non lievi.

Chi consideri come gl'Istituti comprino e vendano, proporzionatamente alla loro importanza, ma sempre per somme notevoli, grosse partite di rendita, talvolta anche in un sol giorno, ed in una sola piazza, comprenderà facilmente come, per la legge economica della domanda e dell'offerta, che trova una larga applicazione nel mercato dei titoli, pei quali una piccola differenza sul prezzo iniziale dà per risultato somme ingenti, essi non possono nel complesso delle operazioni di compra e di vendita che andar soggetti a perdite.

Infatti, chi è costretto ad alienare una forte partita di rendita in una sola Borsa o in una sola piazza, man mano che le singole vendite parziali hanno luogo si verificano in generale corsi meno favorevoli e necessariamente scema il prezzo corrente del titolo, E così dicasi in senso contrario per gli acquisti. A tutto ciò si aggiunga la provvigione che gl'Istituti debbono pagare alla Banca od all'agente di cambio incaricati delle operazioni nella misura di centesimi 2 e mezzo in Italia e di 5 all'estero per ogni cinque lire di rendita, così per gli acquisti come per le vendite, nonché le spese per trasporto dei titoli nella piazza, ove questi furono venduti e del danaro in quella dove furono acquistati, si rimane facilmente persuasi come gli Istituti devono necessariamente perdere una somma non lieve, e come sia inevitabile che, perdurando la necessità di ricorrervi per l'avvenire, e nelle proporzioni e col sistema fino ad ora seguiti, identico ne sarà sempre il risultato. E l'ispezione mise in chiaro che queste operazioni imposero a qualche Istituto una spesa cospicua.

Ciò che si è detto per la rendita è a ripetersi per la negoziazione delle cartelle fondiarie, per le quali, essendo assai più ristretto il mercato, l'offerta e la domanda devono subire più dura prova.

E tutto ciò non può che riuscire dannoso al credito pubblico specialmente ove si abbia riguardo che le vendite di rendita al-

l'estero hanno luogo in più larga misura che gli acquisti, che da ciò il corso del nostro titolo di Stato non può quindi risentirne vantaggio se, come potrebbesi ritenere, non debba temerne la continua depressione dei corsi; poichè è necessario averlo presente è sulla piazza di Parigi, e su quelle delle altre principali città della Francia, come Marsiglia e Lione che gl'Istituti d'emissione fanno eseguire le vendite di rendita; mercato principale di questa a cui generalmente s'informano gli altri mercati esteri ed i nazionali, che si risente più direttamente delle vendite medesime.

Agli accennati provvedimenti un altro se ne deve aggiungere sebbene manchino elementi precisi di fatto per trarne argomento ch'esso sia adottato esclusivamente allo scopo di far fronte ai bisogni della riscontrata. Si accenna qui allo sconto di favore che alcuni Istituti fanno con saggio inferiore a quello ufficiale per procurarsi cambiali pagabili sopra piazze nelle quali è prevalente la circolazione del biglietto della Banca Nazionale. Con tale mezzo essi trovano modo di rimettere in circolazione i propri biglietti e procurarsi senza altro dispendio quelli della Banca Nazionale. Ma, prescindendo da ogni altra considerazione, basta avvertire come siffatta categoria di sconti costituisca una differenza di trattamento non ammissibile fra le diverse categorie di clienti degl'Istituti e non consentite dalla legge che in determinati limiti e per scopi da essi indicati.

Sarebbe necessario un particolareggiato esame delle diverse specie di operazioni compiute dai singoli Istituti in uno o più periodi per stabilire anche approssimativamente, ed in via soltanto di ipotesi, quando ed in qual misura le accennate operazioni siano l'una piuttosto che l'altra causa od effetto della riscontrata, ovvero tragga l'origine da altri bisogni degl'Istituti o dal loro ordinamento ed esercizio normale. Forse gli accennati provvedimenti s'intrecceranno sovente fra essi, e solo chi dirige gl'Istituti saprebbe volta per volta in grado di dichiarare quale intento si abbia in animo di conseguire con una data specie di operazioni e quale con altra. Tuttavia i risultati delle singole ispezioni hanno posto in evidenza come in generale prevalga presso ciascuno Istituto una fra le accennate specie di provvedimenti. Infatti, mentre il

Banco di Napoli ricorre costantemente per provvedere, nel modo che stima più facile ed opportuno, i fondi necessari a far fronte alla compra e vendita della rendita in Italia ed all'estero, la Banca Romana si vale esclusivamente dei conti correnti allo scoperto e la Banca Nazionale Toscana liquida le differenze della sua riscontrata che fa soltanto con la Banca Nazionale, poichè cogli altri Istituti sono intervenuti accordi per la reciproca rispendita dei biglietti, con un conto corrente fruttifero in ragione del 1/2 per 0/0 al disotto del saggio ufficiale dello sconto, e talvolta col riscontro di una parte del portafoglio; mentre la Banca Toscana di credito predilige gli sconti fuori piazza a minor saggio d'interesse.

Ma quali siano i mezzi adottati dai singoli Istituti per provvedere ai bisogni della riscontrata non v'ha dubbio che tale impegno costa a tutti gl'Istituti di emissione gravi sacrifici, ed è causa di rilevanti perdite, accertate dalle ispezioni e che risultano in misura maggiore di quella che si aveva ragione di ritenere.

Pur rilevando estesamente la gravità del male, gl'incaricati dell'ispezione non stimarono loro compito d'indicare al Governo i rimedi per ovviare al presente stato di cose.

Nella decima Relazione della Commissione permanente per l'abolizione del corso forzoso (pag. 91) rileviamo poi quanto segue.

« Al 30 giugno 1890 la Banca Romana aveva un'eccedenza di circolazione di lire 21,131,623. La sua circolazione legale essendo di 45 milioni, tale eccedenza appariva fuori di proporzione coll'aumentare di essa. Ai reiterati inviti di ridurre, pur comportabilmente alle condizioni del commercio nella capitale, detta eccedenza, la Banca Romana, corrispose in guisa, che, al 31 Ottobre la eccedenza si era ridotta a lire 11,637,218, con una differenza in meno di lire 9,494,405, in confronto al 30 giugno.

Sebbene ciò contribuisse a diminuire le difficoltà a cui aveva dato luogo la riscontrata fra la Banca Romana e la Banca Nazionale, non venne meno con ciò la necessità di modificare gli accordi sussistenti fra i due Istituti fino dal 1885.

Sullo scorcio del mese di ottobre perciò, col concorso e l'annunzio del Governo, detti accordi furono notevolmente modificati, allo scopo di migliorare la condizione dell'a Banca Romana, fino a

che colla legge per il riordinamento degli Istituti di emissione, non si provvedesse stabilmente alle sue parti.

Pei nuovi accordi, conclusi a tutto l'anno 1890, salvo le proroghe successive da convenirsi fra la Banca Romana e la Banca Nazionale, coll'approvazione del Governo, l'ammontare dei biglietti della Banca Romana, che poteva restare giacente presso la Banca Nazionale, e rimanere quindi escluso dalle operazioni di riscotrata, venne accresciuto di 4 milioni e mezzo, a 6 milioni. La Banca Nazionale ebbe facoltà di detrarre altrettanta somma dei biglietti suoi quanto alla tassa e quanto al limite legale della sua circolazione.

Il conto corrente poi aperto a favore della Banca Romana per ricevere biglietti suoi, che le fossero presentati alla riscotrata dalla Banca Nazionale, senza obbligo di effettivo baratto, dal massimo ammontare da 4 milioni e mezzo, venne elevato fino all'ammontare massimo di nove milioni.

Sulle somme entro questo limite addebitate alla Banca Romana, essa dovea pagare alla Banca Nazionale l'interesse del 4 per cento, inferiore di due punti alla ragione ufficiale dello sconto di quei giorni.

Se quindi alla Banca Romana si fossero presentati alla riscotrata dalla Banca Nazionale biglietti propri per una somma superiore ai 15 milioni, dedotti i primi sei, che rimanevano, come si è detto, presso la Banca Nazionale, e portati al conto corrente di altri nove o altrimenti la somma che stesse in questo limite, la Banca Romana potea limitare il baratto effettivo dei suoi biglietti alla quantità che non potesse essere regolata nei detti due modi, ossia l'ammontare dei biglietti escluso dalle operazioni di riscotrata, e l'ammontare della somma che poteva essere portata in conto corrente. »

### III.

Venne suggerito che ove fosse consentito agl'Istituti minori l'emissione dei biglietti di piccolo taglio, cesserebbero in gran parte agl'inconvenienti della riscotrata.

Nel recente progetto presentato infatti dal Ministro Miceli di concerto col Ministro del Tesoro Giolitti venne proposto che gl'I-

stituti aventi un capitale versato maggiore di 30 milioni, non potranno emettere biglietti da Lire 50 se non per una somma che agguagli il decimo dell'emissione consentita a ciascuno di essi. Vennero esclusi in detto progetto i biglietti del taglio di Lire 25 dicendosi che questi non avrebbero di certo giovato al consolidamento delle scorte metalliche del paese; ne d'altra parte la necessità di essi per le esigenze degli scambi appariva giustificata di fronte alla esistenza di oltre 300 milioni di biglietti di Stato e dei tagli di 10 e 5 lire (4).

La Commissione parlamentare stabilì invece che g'Istituti aventi un capitale versato o patrimonio maggiore di 30 milioni di lire, non potranno durante i primi cinque esercizi della nuova concessione emettere biglietti di taglio inferiore a Lire 100 se non per una somma che agguagli il 20 per cento della loro circolazione. Entro questi limiti, i biglietti da Lire 25 da essi emessi non potranno rappresentare che il quarto della totale circolazione dei biglietti da lire 25 e 50. (art. 46 del disegno di legge della Commissione).

A me pare che con una legge organica che miri ad uno stabile assetto della circolazione fiduciaria ed a porla sopra solide basi metalliche, questi provvedimenti non potrebbero essere dati che in via soltanto transitoria ed eccezionale. Miglior cosa quindi sarà di escogitare altri rimedi più efficaci e permanenti.

Si pensò anche alla limitazione della riscossione. L'art. 19 del progetto di legge elaborato dalla Giunta parlamentare che esaminò lo schema dei Ministri Grimaldi e Magliani statuiva che: » ciascun Istituto deve accettare pagamenti di ogni altro dovunque si trovi una sede, una succursale od una rappresentanza di quest'ultimo. Nei tempi e nei modi che saranno stabiliti dal Regolamento ogni quindici giorni l'Istituto debitore dovrà ritirare a suo rischio e spesa i biglietti di propria emissione, rimborsandoli con biglietti dell'Istituto creditore o con valute legali utili al cambio dei biglietti propri, per una somma non maggiore del decimo della

---

(4) V. Relazione del progetto 22 Giugno 1889 pag. 15.

sua circolazione totale. Per la parte residua l'Istituto debitore potrà col consenso dell'Istituto creditore cedere una parte del suo portafoglio, oppure dovrà corrispondere l'interesse dell'uno per cento meno del saggio dello sconto, dedotta la tassa di circolazione »

Il nuovo progetto Miceli conserva nelle sue linee sostanziali questo sistema e lo riproduce nel suo articolo 17 variandolo però in due parti. Esso riduce a dieci giorni il periodo della riscontrata, e fissa al pari del saggio di sconto bancario l'interesse che sulle somme non cambiate dovrà pagare l'Istituto debitore.

La Commissione parlamentare stabilì invece all'art. 15 quanto segue « Nei tempi e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, ogni dieci giorni, l'Istituto debitore deve ritirare a suo rischio e spese i biglietti di propria emissione, rimborsandoli con biglietti dell'Istituto creditore o con valute legali utili al cambio dei biglietti propri, per una somma complessiva non maggiore del quinto della sua circolazione totale, riducendo all'uopo proporzionalmente l'ammontare presentato da ciascuno degli Istituti creditori. » E nell'art. 44 delle disposizioni transitorie modificando questa proposta stabilisce » A deroga dell'art. 15. nel primo e nel secondo esercizio della nuova concessione ogni Istituto non sarà tenuto a rimborsare a ciascuna riscontrata i propri biglietti che in ragione del cinque per cento della sua circolazione totale; del dieci per cento nel terzo, quarto e quinto esercizio... I biglietti di taglio inferiore a lire 100 non potranno venir presentati alla riscontrata nei primi tre anni della nuova concessione, se non a saldo del debito che alla riscontrata stessa gl'Istituti possono avere reciprocamente tra loro. »

La maggioranza della Commissione mutò in transitorii i provvedimenti circa la riscontrata allo scopo di giungere allo stato sano e saldo della circolazione colla ripresa effettiva del pagamento dei biglietti in metallo, coll'assetto normale della riscontrata e coll'abolizione del corso legale. Molto si è detto e scritto contro queste disposizioni che menomano la libertà della riscontrata. Così il Canovai « La disposizione che limita l'ammontare dei biglietti da cambiare in ogni decade ad un decimo della circolazione di ciascuna Banca » disposizione diretta ad esclusivo vantaggio delle

Banche minori » offende il diritto degli altri Istituti e oltre a recare un danno immediato di una diminuzione forzata della loro circolazione, può riescire grave di pericoli per essi e dannosa agli interessi del commercio.

Per effetto della limitazione della riscontrata, gl'Istituti maggiori dovranno tenere nelle proprie casse una quantità indeterminata di biglietti degli altri Istituti, ciò che equivale per essi all'obbligo di consentire a questi, con danno proprio, un fido illimitato. Basta accennare la cosa per intendere che l'intervento della legge è contrario al diritto comune, giacchè è evidente che il fido non può e non deve essere imposto.

In momenti normali e tranquilli, gli inconvenienti del limite posto alla riscontrata e del fido obbligatorio a favore degli Istituti minori, che ne è la conseguenza, possono riuscire meno gravi; ma sopravvenendo crisi commerciali o monetarie, pur troppo temibili in Italia, o crisi politiche, quegli inconvenienti sarebbero senza dubbio gravissimi, imperocchè gli Istituti minori stretti e imbarazzati dalla difficoltà della situazione si varrebbero senza meno della facoltà di tenere immobilizzata una grande quantità di biglietti propri nelle casse degli Istituti maggiori per attenuare a sè stessi gli imbarazzi e i danni del momento. D'altra parte però gli Istituti maggiori, costretti a dedurre dalla loro circolazione una somma corrispondente alla quantità di biglietti altrui giacenti nelle loro casse o ad accettare a fronte di essa una parte del portafoglio delle Banche minori, non potranno avere quella libertà di azione che sarebbe loro necessaria per fronteggiare i maggiori bisogni determinati dalla difficoltà della situazione, non potendo sapere fino a qual punto sarebbero vincolati dalla imposizione del fido a favore degli Istituti minori. E come è da credere che in caso di panico o di crisi i biglietti delle Banche minori affluirebbero in maggiore quantità alle casse degli Istituti, ne seguirebbe inevitabilmente che la circolazione totale subirebbe forzatamente una considerevole riduzione nel momento in cui sarebbe necessario allargarla per soddisfare urgenti bisogni ed evitare o attenuare una crisi.

Quale sarebbe l'effetto pratico dell'adozione della proposta re-

lativa alla limitazione della riscontrata appare meglio dal seguente prospetto nel quale sono poste a fronte delle riscontrate decadarie avvenute nell'anno 1888, le somme che gli Istituti avrebbero avuto il diritto di cambiare se fosse stata in vigore la disposizione del limite e quelle che sarebbero rimaste giacenti nelle casse degli Istituti creditori.

ISTITUTI	Media decadaria della riscontrata nel 1888	Ammontare dei biglietti da cambiare in ciascuna decade in ragione del 10 0/0 della circolazione	Residuo a debito dell'istituto, emittente
Banca Nazionale . . .	(*) 50, 14	57, 74	—
Banco di Napoli . . .	36, 00	22, 84	13, 16
Banca Nazion. Toscana	12, 53	7, 86	4, 67
Banca Romana . . .	11, 20	6, 31	4, 89
Banco di Sicilia . . .	6, 00	5, 20	0, 80
Banca Toscana di credito	1, 60	1, 40	0, 40

Queste cifre fanno vedere che gli Istituti minori avrebbero potuto cambiare decadariamente solo il 64 0/0 dei biglietti rientrati e danno un'idea della enorme quantità di biglietti che si accumulerebbe via via nelle casse dell'Istituto massimo i cui biglietti rimangono più lungamente in circolazione come si è veduto già e come è confermato dal prospetto su esposto quando le banche su valessero anche limitatamente della facoltà consentita dalla proposta dell'On. Miceli. » (5)

In quanto al risconto del portafoglio si osservò giustamente che é cosa poco conforme a quella massima di economia bancaria pacificamente ammessa secondo la quale il risconto del portafoglio è operazione che mal si addice agli Istituti di emissione, siccome quella che tende ad indebolire le guarentigie del biglietto-moneta.

« È ben vero aggiunge il Boccardo, che l'Istituto debitore non potrà esercitare questa facoltà, se non col consenso dell'Istituto

(\*) Milioni, centinaia, e decine di migliaia.

(5) La questione Bancaria in Italia pag. 84 e seg.

creditore. Ma nel caso che sarà il più probabile e frequente di un rifiuto della Banca creditrice, dovrà questa contentarsi di tenere nelle proprie casse i biglietti dell'Istituto debitore che ne pagherà l'interesse. Il che è quanto dire che a breve andare le casse dell'Istituto maggiore rischiano di trovarsi ingombre dei biglietti delle Banche minori, creando così una forzosa solidarietà fra enti di forze così diverse. Ricorre alla mente il classico esempio dei supplizi di Massenzio.

E siccome è da prevedersi che di questa facoltà si prevalgono in certi momenti di strettezze o di languore del mercato, tutti i minori Istituti, si giungerà a questo risultato che la circolazione del principale Istituto o dei due principali Istituti, invece di rappresentare le operazioni di questi non rappresenterebbe che le operazioni degli altri. Si può immaginare uno stato di cose più anormale, più ostile ad una buona e salda organizzazione del credito bancario...? » (6)

Ma a risolvere il problema della riscontrata, l'attuale Ministero non ha fatto ricorso a questi mezzi che avevano già un precedente negli atti parlamentari, ma ad un altro ben più grave ed importante, *alla rispeca* cioè dei biglietti dell'Istituto debitore col decreto 30 agosto 1891. In esso infatti all'art. 1 (lett. a) si dispone. » Ciascun Istituto può ad intervalli non minori di giorni dieci chiedere agli altri Istituti il baratto dei rispettivi biglietti esistenti nelle sue casse al giorno della richiesta » Lett. C.) » I biglietti rimasti in possesso dell'Istituto creditore, dopo effettuato il baratto di cui sopra, sono da esso rispesi nelle proprie operazioni »

Innanzi tutto i Ministri di agricoltura industria e commercio e del tesoro avevano il diritto di proporre un tale decreto alla firma reale...? A noi non sembra. Infatti in detto decreto si fa richiamo all'art. 6 della legge 30 Giugno 1891 n. 134. Or bene in questo articolo si dispone quanto segue » Entro due mesi dalla promulgazione della presente legge, su proposta del Ministro di agricoltura e commercio di concerto col Ministro del tesoro, dopo

---

(6) Il riordinamento degli istituti di emissione pag. 51.

aver udito il parere dei direttori generali delle banche di emissione saranno determinate per regio decreto *le norme per regolare il baratto dei biglietti tra le banche agli effetti della riscontrata* » Si parla in questo articolo di regolare *la riscontrata* e non di sopprimerla; col decreto reale invece del 30 agosto 1891 venne semi-soppressa. Potevasi magari ciò fare, ma con una legge e non già con un decreto, trattandosi di abrogare leggi precedenti, che sanzionano l'obbligo del baratto. La rispesa dei biglietti, fu anche giustamente avversata da illustri economisti; così il Boccardo » I più radicali tra i fautori di questa tesi vanno fino a sostenere che la Banca creditrice debba tenere indefinitamente nelle proprie casse i biglietti delle Banche debtrici, o ciò che è lo stesso, servirsene nelle operazioni proprie rimettendoli in corso. Sistema comodissimo per certo alle Banche screditate e malferme le quali mercè di esso potrebbero allegramente emettere biglietti che andrebbero a riunirsi nella fogna collettrice della Banca più forte, capro emissario delle altrui peccata. Ma che dico *Banca più forte?* Con questo sistema di veramente forte a breve andare non ci sarebbe più nessuno: *Tutto cadrebbe nella generale debolezza, nell'universale fallimento.* » (7)

In materia di credito pubblico il legislatore ha pare, a noi, atto quanto deve e può, allorchè ha assicurato con le sue prescrizioni, con le sue sanzioni l'adempimento regolare dell'obbligo che alle Banche incombe di fare onore alla propria firma cioè di pagare i propri biglietti. Qualunque atto del legislatore che, sotto pretesto di proteggere i deboli, miri a scemare la forza imperativa di quelle sanzioni, che autorizzi in una od in altra forma un Istituto a venir meno al suo obbligo, non tutela il credito pubblico, ma lo minaccia e lo offende »

Lo stesso Ministro Miceli nella sua relazione, respingendo il metodo della rispesa — dichiarò che — *l'obbligo di rispendere i biglietti sarebbe invero contrario al buon diritto.* (8)

---

(8). Disegno 22 Giugno 1889 pag. 22.

(7) Op. Cit. pag. 47.

Noi aggiungiamo a tutto questo che coll'obbligo della rispesa si reca agli Istituti di emissione il danno immediato di una diminuzione forzata della loro circolazione e che col decreto 30 Agosto 1891 si abolisce il corso legale dei biglietti e si proclama in sua vece il corso forzoso. Se infatti il corso legale dei biglietti rende obbligatoria l'accettazione non solo ai privati, ma anche alle Banche perfino nelle *operazioni facoltative* (art. 1 del decreto 30 agosto 1891 lett. E) vi deve necessariamente corrispondere, l'altro del rimborso tanto per gli uni che per le altre, in caso contrario si va per le vie del corso forzoso, come già dicemmo. Questo mi sembra di una evidenza palmare e pienamente giusto e onesto.

Si è detto, che i provvedimenti adottati si chiarirono buoni tanto nell'interesse di tutti gli Istituti quanto in quelli del pubblico. E questo un errore, poichè lo stesso direttore generale della Banca Nazionale, nella sua relazione dell'assemblea degli azionisti tenuta a Firenze il 29 Febbraio del corrente anno disse:

« Fermi restando nel principio fondamentale che ogni Istituto debba barattare i biglietti propri con quelli dell'Istituto creditore e spendere nelle operazioni i biglietti propri, dobbiamo dirvi che il metodo ora attuato, pel quale il baratto viene limitato e gli Istituti creditori si trovano costretti a rispendere biglietti altrui non è certo quello, col quale noi avremmo preferito di veder risoluto il problema della riscontrata.

Possiamo tuttavia intendere gli alti fini che mossero il Governo a tentare un esperimento, il quale, se nel periodo del corso fiduciario non potrebbe essere giustificato, ha però a proprio favore alcune ragioni nel periodo del corso legale, in cui il pubblico è obbligato a ricevere nei pagamenti i biglietti di tutti gli Istituti.

E poichè si tratta di esperimento, noi fidiamo che il Governo vorrà modificare le disposizioni, anche nel periodo del corso legale dove si manifestino eccessive e contrarie al buon diritto e alla sana pratica bancaria. »

Se non si rimborsa e non si riscontra, vuol dire, che non si ha danaro; e che la circolazione cartacea si trovi in condizioni anormali e gravissime; che presentemente il nostro paese versi in tali condizioni, è facile dimostrarlo. In quanto alla deficienza me-

tallica, ripeterò le parole pronunziate dal Senatore Rossi nella tornata del Senato del 25 Gennaio 1892, onde resti sempre meglio provata la verità dei fatti.

« Sotto la tariffa del 1887 siamo arrivati ad un punto di sbilancio economico così ristretto che da otto anni non si è visto mai.

Noi abbiamo avuto l'anno scorso 443 milioni di disavanzo e alla fine di ottobre di quest'anno ne avevamo 208 soltanto; a novembre rimontarono a 230, manca il mese di dicembre, ma parmi che arriveremo a 250, la cifra più bassa in otto anni, la metà, quasi, di quella dell'anno scorso.

Quanto ad entrate per lo Stato lo stesso ministro del Tesoro ha detto che non si attendeva dai trattati di commercio un aumento sui redditi doganali.

Dunque noi saremo fortunati se ridurremo a 250 milioni l'esodo dell'oro che ci occorre per saldare il bilancio economico. Quanto ce ne vuole per il bilancio finanziario?

Non è difficile stabilire la rendita che è fuori di paese, e sono di accordo con le persone più competenti che si va sui due miliardi.

Un mezzo miliardo ancora è impegnato per anticipazioni semiministrate in oro.

Vi è poi chi valuta a due miliardi di valori in titoli ferroviari e prestiti urbani, prestiti provinciali ed altri, parte a 4, parte a 5 per cento d'interesse.

Vi è poi il credito commerciale. Tutto compreso, oltre ai 250 milioni di oro che occorrono per il bilancio economico, occorreranno ancora 200 milioni per parte dello Stato ed altri; insomma 450 milioni di oro che ogni anno bisogna sottrarre per l'estero. Ed io vi domando; Quale influenza questo esodo annuale d'oro può avere sulla circolazione?

Pur troppo quei due miliardi che sono fuori imprimono alle borse estere, la base, il termometro dei nostri corsi. Noi ne abbiamo 10 dei miliardi in casa, fuori ce ne sono due, eppure dipendiamo dall'estero per i corsi della nostra rendita.

E ci è una borsa principale dove si sono costituiti dei sindacati in senso tutt'altro che favorevole ai nostri valori.

Ma come trovarli, ripeto, li 450 milioni in oro? A me pare

la risposta molto semplice; li 450 milioni di oro che ci occorrono non li abbiamo, bisogna comprarli, e comperandoli bisogna aumentare l'aggio della carta; andremo ascendendo in questo modo nelle vie ignote dell'aggio sull'oro, col nostro corso legale, uso Spagna dove l'oro costa 12 a 15 per cento, ed uso Portogallo, dove l'oro costa 30 a 32 per cento.

Si progredirà a 10 centesimi, e un poco alla volta ci incamminiamo ad un tasso di cui non sappiamo misurare le conseguenze, perchè in balia dell'imprevisto, in balia di un panico, di un cattivo raccolto, in balia di voci di guerra, di epidemie e di terremoti. La carta è così, tenetelo a mente, per quanto sarò a dire più tardi.

E poichè non è a pensare, lo ha dichiarato il ministro del Tesoro, che di oro non se ne prenderà più all'estero, nè se ne farà con debiti di tesoreria, si è alle nostre forze, alle nostre energie che dobbiamo attingere quanto è necessario per trarci fuori del pelago nel quale non siamo ancora tuffati, ma nel quale stiamo per entrare, se non si provvede. »

Queste cifre sono anche inferiori al vero poichè il solo debito effettivo dello Stato in oggi raggiunge i 14 miliardi ed i pagamenti fatti dallo Stato all'estero per la vendita e per altri titoli nell'esercizio finanziario 1890-91 ammontarono a Lire 292,317,193,52. Le specie metalliche dello Stato al 30 Giugno 1891 ammontarono a Lire 159,172,242 di fronte ad una circolazione cartacea di Lire 342,377,331 secondo dati statistici più esatti. (9)

Lo Stock metallico europeo veniva così calcolato nel 1889 per abitante. (10)

Inghilterra . . . . .	90,94
Francia . . . . .	216,51
Germania . . . . .	74,54
Belgio . . . . .	94,55
Olanda . . . . .	100,35

(9) V. decima Relazione della Commissione permanente per l'abolizione del corso forzoso pag. 35 e 73.

(10) V. disegno di legge 22 Giugno 1889 pag. 7.

Svizzera . . . . .	59,65
Spagna . . . . .	62,90
Portogallo . . . . .	58,51
Stati Uniti . . . . .	85,25
Italia . . . . .	35,00

In seguito si pubblicò un altro raffronto da cui risultava che il nostro Stock metallico da lire 35 discese a lire 25,58. Ora e dopo che le diverse crisi sono divenute permanenti, saremo probabilmente discesi a zero....

In quanto alla circolazione cartacea abbiamo quella *eccedente* e quella *non computabile* (al 30 Giugno 1891 la circolazione *eccedente* e quella *non computabile*, raggiungevano la cifra di 262,931,488 superiormente al limite fissato dalla legge 30 Aprile 1874) sofferenze eccessive, impieghi diretti, effetti in portafoglio scontati ad istituti di credito, società anonime, banchieri, ed agli stessi membri dei consigli di Amministrazione e di sconto, proprietari e costruttori, riserve deficienti e forse del tutto apparenti, *biglietti duplicati*, *buoni di tenuta*, biglietti emessi *per conto proprio* senza cioè *le garanzie di sconto ed anticipazioni* a tenore di legge e finalmente registri tenuti irregolarmente o *smarriti*, accettazione allo scoperto di cambiali. Tutte cose che ci risulta trovarsi consacrate nei verbali della ispezione ordinata dal Governo nel 1889 e che per solo riassunto furono comunicati alla Camera. Sentiamo quanto dice l'On. Maggiorino Ferraris Relatore della Commissione sul disegno di riordinamento degli Istituti di emissione presentato dal Ministro Miceli il 30 Novembre 1889, sebbene forse taccia in parte *tutta la verità* per carità di patria.

« Le ispezioni del 1880 e del 1889 confermano pure che i guai maggiori a cui andarono incontro i nostri Istituti d'emissione provennero da eccessivi accreditamenti ad un solo od a pochi clienti od intraprese. Non solo siffatte operazioni di credito riuscirono dannose quasi sempre per l'Istituto che vi attese, ma creano una vera perturbazione nell'economia generale del paese e alterano lo spirito del nostro ordinamento bancario. In tali casi, le risorse che il legislatore accorda, con speciali concessioni, agli Istituti di emissione, non sono rivolte a beneficio della generalità dei cittadini

ma a vantaggio di pochi. Una sosta su questa via, le cui conseguenze sono troppo note nella storia delle nostre banche di emissione, ci pare savia e indispensabile.

Ed altrove:

« Lo squilibrio della riscontrata, da quattro o cinque anni in quà, è divenuto così profondo che può in taluno sorgere il dubbio che esso non sia soltanto il portato di cause naturali ma di mezzi artificiosi, come il facile uso dei biglietti di scorta, l'emissione ingente dei vaglia cambiari, l'ordinamento delle stanze di compensazione di alcune città ecc. La vostra Commissione ha trovata una condizione di cose veramente anormale; non può adunque salire ad essa la responsabilità di provvedimenti necessari a migliorare le condizioni di fatto, senza scosse e perturbazioni del mercato monetario. Le presenti difficoltà del pagamento in metallo e della riscontrata sono pure in certa misura, la conseguenza della inosservanza della legge da parte degli Istituti che sotto due aspetti diversi uscirono dai suoi confini; nell'eccedenza della circolazione e nelle ingenti immobilizzazioni del portafoglio. Oggidì altro non resta che unirvi in un pensiero di concordia e dimenticando il passato, porci tutti all'opera per ricondurre un avvenire migliore. E se in quest'intento, voi o egregi colleghi, ci verrete in aiuto escogitando altri più efficaci provvedimenti diretti a raggiungere il fine comune, saremo lieti non solo di accoglierli, ma di vedere con maggiore sollecitudine conseguito il ritorno alle condizioni normali della circolazione e delle Banche che la emettono. » (11)

Per quanto riguarda la circolazione eccedente e non computabile, nella relazione della Commissione parlamentare dicesi:

« Ma negli ultimi tempi è venuta crescendo, un'altra forma, illegale anch'essa, di circolazione cartacea detta " non computabile. „ Dapprima essa non oscilla oltre i 20 od i 26 milioni di lire ed è rappresentata per circa 4 milioni da un'anticipazione consentita alla provincia di Cagliari, e per la restante somma da biglietti della Banca Romana immobilizzati nelle casse degli altri

Istituti di emissione. Ma dopo la circolazione straordinaria di 50 milioni consentita alla Banca Nazionale in occasione della crisi di Torino, la circolazione non computabile sale d'un tratto nella situazione del 20 novembre 1889 alla notevole cifra di circa 70 milioni. D'allora in poi, la circolazione illegale di diverse forme ci presenta i seguenti dati complessivi per i sei Istituti:

	Circolazione eccedente	Circolazione non computabile	
30 novembre 1889	130,294,708	70,193,155	
31 dicembre »	152,172,697	75,968,200	
31 gennaio 1890	127,468,337	73,360,540	
28 febbraio »	110,237,988	70,195,375	
31 marzo »	109,560,497	70,774,225	(12)

In quanto alle sofferenze, basta ricordare che nel 1889 ammontarono a lire 38,419,913, nel 1890 a lire 41,191,493,50, e nel 1891 a lire 41,291,159,66 (13). La notevole differenza fra gli Istituti nostri e quelli esteri sotto questo aspetto, si fa manifesta dalle cifre che seguono.

#### Sofferenze delle Banche estere

Banca di Francia lire italiane	2,526,071
Banca Germanica Id.	109,308
Banca Austro Ungarica	
Banca d'Olanda	
Banca del Belgio.	

Per questi Istituti non figurano sofferenze in situazione. Nel complesso di tutti i primari Istituti di Europa si arriva appena a qualche milione di sofferenze; La differenza, come si vede, è enorme.

Stando così i fatti, ci sia permessa ora la digressione colla domanda; Essendo stata permessa la ripresa dei biglietti, che ne avverrà di quelli non computabili nella circolazione?..... Cosa ne avverrà di quelli ripresi dalla Banca Romana in conto corrente allo scoperto?..... Attendiamo una risposta che sia soddisfacente..... In verità sarà una risposta un pò difficile.

(12) V. Relazione della Commissione parlamentare pag.5. 6.

(13) V. Appendice del Bollettino mensile anno 1891 pag. 17.

È evidente dunque che la moneta metallica manca in Italia e la circolazione cartacea è anormale...., Come fate perciò voi On: Giolitti a domandarvi e rispondere. « Ma mentre la finanza migliora, la rendita diminuisce e l'aggio aumenta, Da che cosa dipende questo strano fenomeno? Prima di tutto dalla esagerata declamazione intorno alle nostre non liete condizioni economiche. Il dipingere tutto in nero produce perniciosi effetti all'interno e all'esterno. All'interno i capitali si nascondono, all'estero la rendita diminuisce. » (14) Ma non avevate questo bisogno di guardare tanto lontano. Bastava guardare in casa nostra....., Si dimentica forse che in Inghilterra nel 1814 il biglietto della Banca d'Inghilterra subiva il 25 0/0 di perdita. Dal 1718 al 1720 la Francia fu inondata da biglietti della banca reale di Law, biglietti che in un dato momento perdevano perfino il 90 0/0 del loro valore; che nell'anno III sotto la Repubblica si cedevano 30,000 lire in *assignats* contro 100 lire in metallo; Che in Russia il valore della carta-moneta è stato deprezzato fino al 40 0/0 e nell'Austria il corso dell'a carta-moneta cadde fino al 1200 e nel 1849 i biglietti della Banca di Vienna a corso forzoso perdettero il 50 0/0 del loro valore. Una circolazione cartacea eccessiva in *quanto si deprezza*, produce l'uscita della moneta metallica per la nota legge del Gresham.

Infatti si perviene qualche volta ad imporre la carta-moneta all'interno, ma quando si tratta di saldare gli affari contrattuali all'estero diventa impossibile di servirsene; ed i paesi che soffrono di una circolazione malsana subiscono spesso delle perdite considerevoli sul cambio; Per conseguenza, onde tornare ad una situazione normale occorre che si regoli la questione della circolazione, la questione della valuta.

Del resto il rincrudimento della ragione dell'aggio e del cambio, devesi quasi sempre ad un complesso di cause diverse, ma quella da noi accennata è senza dubbio una delle principali.

#### IV.

Quali dunque i mezzi per risanare la circolazione cartacea...?

---

(14) V. Resoconto della Camera dei Deputati del giorno 16 Marzo 1892.

Quali i rimedi per impedirne gli abusi, e riparare agli inconvenienti della *Riscontrata*.....?

È tanto oggi più necessaria una tale ricerca, in quanto col 31 Dicembre 1892 scade il privilegio di emissione consentita agli Istituti ed il corso legale dei biglietti di banca a termine della legge 30 Giugno 1891, ed il presente Ministero sta preparando un nuovo progetto di riordinamento degli Istituti di emissione. A risolvere pertanto i quesiti fatti, credo opportuni i seguenti provvedimenti.

1. Aumento delle riserve metalliche e la esclusione del rapporto della circolazione col capitale.

2. Fusione o consorzio degli Istituti minori.

3. Fabbricazione e somministrazione governativa dei biglietti di banca.

4. Controllo delle cambiali a due firme.

*I. Aumento delle riserve metalliche ed esclusione del rapporto fra circolazione e capitale* - Da tutti gli economisti viene ormai riconosciuto che il biglietto di banca deve sempre più avviarsi a essere un *Warant*, un certificato dell'oro e dell'argento che la Banca custodisce. Dalla legge positiva infatti gli viene attribuito il carattere di *sucedaneo della moneta* e come tale perciò il biglietto non è più una mera promessa, un *vincolo giuridico* per la persona che lo ha emesso ed un *titolo di credito* per la persona che lo possiede, ma un mezzo legittimo ed universale di *liberazione* di vincoli giuridici e di *estinzione* di crediti; non più solamente un accertamento di *scambi fatti*, ma strumento di *scambi da farsi*.

Lo stesso On: Miceli nella sua relazione ministeriale del 22 giugno 1889 ammise questo principio dicendo « Le condizioni delle nostre Banche e dell'economia del nostro paese rispecchiano evidentemente un periodo inferiore in questa evoluzione; presso di noi la moneta di carta è destinata più a supplire alla insufficienza di quella metallica indispensabile al movimento degli scambi che a rappresentare un deposito metallico; certo la meta a cui si deve intendere è appunto quella raggiunta da altri stati; cioè che i mezzi di cambio si moltiplichino e si perfezionino e che la circolazione dei biglietti si accresca soltanto in corrispettivo dell'ingom-

brante metallo, così da costituire anche tra noi certificati di deposito metallico... » (pag. 9)

E l'attuale Ministro del Tesoro On. Luzzatti « La carta, i biglietti di banca pagabili a vista e al latore, non sono che il simbolo rappresentativo della moneta metallica, quindi il *fundamentum*, il *Substratum*, la base di tutta la circolazione è appunto l'ordinamento del regime metallico. » (15)

Ne deriva così chiara la necessità che ai biglietti circolanti nei paesi meno ricchi vi corrisponda una riserva metallica il più possibile sufficiente al fine supremo della tutela della circolazione e dei grandi interessi che con essa si collegano, e buone operazioni bancarie.

Coll'art. 3 della legge 30 Giugno 1891 derogandosi all'art. 7 della legge 7 Aprile 1874, si ebbe certamente in animo di rinforzare le riserve metalliche, poichè in quello si dispose che:

« Ferma rimanendo la facoltà di emettere biglietti interamente coperti da riserva metallica, durante la detta proroga la circolazione per proprio conto di ciascun'istituto non potrà eccedere la media dell'anno 1890, salvo che questa sia rimasta inferiore al quadruplo del capitale versato. In tale caso la detta circolazione potrà raggiungere quel limite.

La riserva metallica non dovrà essere minore del terzo dei biglietti di circolazione e degli altri debiti a vista »

Con questa legge di proroga, si cercò di ripristinare lo stato legale, applicandosi la disposizione della legge del 1874 alla nuova accresciuta circolazione, compresa anche quella per conto del tesoro, stabilendosi che la totalità di essa debba essere coperta da una riserva non minore di un terzo, e proporzionandola al quadruplo del capitale versato, invece del terzo secondo la detta legge.

Che anzi col R. Decreto del 5 Luglio 1891 si fissò un limite maggiore della circolazione proporzionalmente al capitale dicendosi « Dal 1 Luglio 1891 fino al 31 dicembre 1892 il limite massimo che potrà raggiungere la circolazione per conto proprio degli

---

(15) Resoconto della discussione al Senato pag. 1620, 1621

Istituti di emissione, ai sensi della legge 30 Giugno 1891, è determinato

Per la Banca Nazionale nel Regno a L.	600,000,000
Per il Banco di Napoli a	» 242,160,597
Per la Banca Nazionale Toscana a	» 84,299,927
Per la Banca Romana a	» 70,019,144
Per il Banco di Sicilia a	» 48,000,000
Per la banca Toscana di credito a	» 20,000,000

Totale L. 1,064,479,968

Ammissa pure la esistenza della riserva metallica nella proporzione stabilita dalla legge, non credo sia essa sufficiente a garantire la circolazione cartacea. E lo stesso attuale Ministro del tesoro, ne riconobbe la necessità di aumentarla, quando in risposta alla interpellanza dell'On: Rossi nella tornata del Senato del 26 Gennaio 1892 disse: « E per parte mia nel nuovo progetto di legge, non mi contenterò del 33 per cento ossia del terzo, ma domanderò il 40 per cento. »

Nel progetto Miceli del 22 Giugno 1889, la riserva metallica fu elevata al 40 per cento della circolazione produttiva e dalla Commissione Parlamentare nella sua relazione del 30 Novembre 1889 al 50 per cento, con aumento proporzionale del capitale versato o patrimonio.

Non credo però che tali proposte siano adeguate al fine a cui mirano, di garantire cioè solidamente la convertibilità a vista del biglietto. Io penso che specialmente finchè dura il corso legale dei biglietti, la riserva debba elevarsi a non meno del 60 per cento affidando agli Istituti sotto il sereno controllo governativo, l'allargamento della circolazione in proporzione della massa metallica che si possiede nella detta ragione percentuale. Il migliore ordinamento della circolazione è a nostro avviso quello che ad una grande solidità congiunga la massima elasticità e adempiendo al proprio ufficio, abbia il potere di adattarsi ai bisogni, alle esigenze naturali del mercato, in una parola il potere di allargarsi o restringersi secondo le circostanze. Or bene questo ideale non si raggiunge, che col proporzionare la circolazione alla sola riserva metallica.

Questo criterio a me sembra giusto ed utile finanziariamente e politicamente; perchè a seconda della maggiore richiesta di credito le Banche dovranno aumentare il loro *Stock* metallico per soddisfare alla richiesta degli sconti; non mancheranno così mai gli aiuti alle industrie ed al commercio; ma se la ricerca diminuirà, allora una parte della carta emessa rientrerà coi pagamenti ed intanto resterà nelle casse la metallica aumentata.

Lo stesso Stato ne risentirà il vantaggio, potendo servirsi della metallica aumentata nei supremi bisogni, col garantire quelle valute che sono la base della circolazione cartacea.

Si dirà che un tale obbligo sarebbe per le Banche troppo gravoso; Ma innanzi tutto con disposizioni transitorie può gradualmente e senza scosse provvedersi all'aumento delle riserve; in secondo luogo coll'esclusione del rapporto fra capitale e circolazione che da noi si propugna viene facilitato il compito alle Banche, come in seguito vedremo.

Possono servirci di esempio le maggiori Banche estere presso le quali la circolazione cartacea ha una base metallica superiore al 50 per cento. Eccone le cifre in confronto di quelle nazionali .(16)

	Circolazione	Riserva	Per cento
	— Millioni	— Millioni	
Banca d'Inghilterra	615	443	72,03
Banca di Francia	3,076	2,476	83,00
Banca Germanica	1,294	918	62,00
Banca Austro Ungarica	1,085	602	55,48
Banca di Olanda	438	275	62,78
Banche Svizzere	154	82	53,25
Banche Italiane	1,225	428	36,00

(Al 31 Gennaio 1892 compresa la circolazione per conto del tesoro e gli altri debiti a vista).

Si potrebbe anche disporre che il sesto della riserva metallica possa rinvestirsi in cambiali su paesi esteri a regime metallico,

---

(16) V. Relazione della Commissione parlamentare del 28 Maggio 1890 ed il *the statesmans year Book* 1892.

Si diminuirebbe in tal modo il nostro debito commerciale e si eviterebbe in parte che i nostri Banchieri riscantino all'estero le cambiali che dovrebbero circolare sul territorio Italiano. Si permetterebbe così anche alle banche un utile impiego di capitali disponibili nei momenti di minore domanda all'interno, e si procurerebbe loro un elemento efficace di difesa delle loro riserve metalliche: in momenti di crisi, il possesso di una certa quantità di quei titoli, che si mettono in vendita, modera il corso dei cambi sull'estero, previene od attenua il baratto dei biglietti in metallo e la sua esportazione, ed eccita o mitiga il rialzo del saggio dello sconto; così la banca del Belgio in momenti di bisogno e prima di elevare lo sconto, aliena in gran parte il portafoglio sull'estero e recupera la quantità di metallo che occorre a riassicurare la circolazione e modificare il cambio internazionale.

L'Avv. Minucci sostenne nel citato libro « *Credito e Banca* » che nelle attuali condizioni del credito e nello stato di depressione della nostra produzione la proporzione di un terzo fra la riserva metallica e la circolazione è più che sufficiente. Riporta in proposito la legislazione del Belgio, Francia e Germania, ove la circolazione viene proporzionata al terzo in riserva metallica. Ma non ha pensato però che anche questi paesi hanno di fatto come sopra abbiamo visto una riserva metallica superiore al 50 per cento.

Tanto la Svizzera poi che l'Inghilterra richieggono per legge una più forte riserva. In Inghilterra, essendovi una circolazione allo scoperto perchè garantita dal Governo, di ben 16,200,000 lire sterline, pari a 405 milioni di franchi, tutta la circolazione eccedente deve in tempi normali essere coperta da piena riserva per tre quarti in oro e per un quarto in argento.

Il Minucci però aggiunge « L'opera che le Banche dovranno prestare, rappresenta il soffio della vita nuova che bisogna trasfondere in tutta la economia nazionale; rappresenta il nuovo alito del credito, che deve ravvivare tutti i germi di produzione, i quali oggi sono infecundi ed hanno bisogno di copiosi e solleciti aiuti ed a mite interesse; rappresenta l'anima di quel lavoro generale ed indefesso, la mercè del quale, debbono a poco a poco ritornare l'oro e l'argento che abbiamo dovuto alienare: rappresenta il dinamismo

che deve polarizzare le correnti metalliche a nostro vantaggio.

Nelle attuali condizioni adunque del nostro mercato monetario, e nello stato di depressione della nostra produzione, la proporzione di un terzo tra la riserva metallica e la circolazione come si usa in Francia e nella Spagna, a noi pare che sia una proporzione oltre ogni limite equa e prudentiale. » (17)

Sarebbe in verità per l'Italia una vera fortuna se potesse allargare impunemente la circolazione cartacea per combattere le intense crisi e ravvivare la produzione, ma ciò non potrebbe fare sventuratamente senza rovinarsi completamente; poichè il disagio della carta diventerebbe gravissimo ed il ribasso dei valori enorme. Gli alti cambi ed i forti ribassi dei valori finiscono per condurre al corso forzoso e questo anche al fallimento. E ciò per la semplice ragione che non abbiamo che debiti, e questi dobbiamo pagarli in contanti all'estero. Abbiamo dunque bisogno dell'oro e questo non possiamo certamente averlo col'emettere la carta: Con altri mezzi devesi ravvivare la produzione che sola potrà rendere le correnti metalliche favorevoli al paese, ricostruendo il nostro bilancio finanziario. Ora non si scontano che gli errori commessi..... non si subiscono che le conseguenze di una politica megalomane..... Il debito pubblico che ascende ora a 14 miliardi, assorbe il risparmio e perciò l'attività nazionale deve necessariamente declinare. Lo ha detto lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri On: Di Rudini.

Il credito delle Banche di emissione ha per base le relazioni di commercio e non quelle di produzione o di consumo. E quindi non il sussidio diretto all'industria e all'agricoltura, non l'incoraggiamento e l'aiuto dell'impresa a lunga scadenza, sono il compito naturale delle Banche di emissione. Ufficio di queste è di agevolare e promuovere quelle operazioni e quei rapporti di commercio, in virtù dei quali la ricchezza prodotta è distribuita e scambiata nel modo più sollecito. In una parola, non giova allargare o restringere la circolazione per attirare in copia moneta quando manchi l'azione delle cause economiche da cui dipende l'abbondanza

---

(17) Minucci *Credito e Banca* pag. 53 e 54.

di scorte metalliche. Infine come può sostenersi che la carta accresca la produzione, mentre è tuttora insoluta nella scienza l'ardua quistione, se quella venga aumentata, coll'aumento della moneta? « Un aumento di moneta (hanno detto gli eminenti Tooke e Newmarch) è il prodigioso impulso dato alla produzione durante il considerevole tratto di tempo che deve trascorrere prima che le nuove quantità di moneta possano essere neutralizzate da un corrispondente rialzo nei prezzi. » Il Messedaglia pure ne conviene. È con la scorta infatti di questa teoria che in Inghilterra, negli Stati Uniti ed ora anche in Germania si è formulato la seguente proposizione: Che la diminuzione dei prezzi in generale di ogni mercanzia e l'avvilimento in specie dei prodotti agrarii trae la sua ragion d'essere dal difetto di moneta e dal conseguente rialzo del valore di questa. Da molti economisti si ritiene inoltre che la diminuzione della moneta sia la vera causa dell'attuale crisi economica e commerciale, ma non si è mai attribuito questo effetto alla carta.

Non giova opporre l'esempio dell'Inghilterra ove spesso volte viene *sospeso l'atto bancario* e si autorizza la circolazione allo scoperto oltre i limiti legali, poichè l'Inghilterra ha 40 MILIARDI *al Pestero e due terzi del naviglio mercantile del mondo intero.....*

Venne a sproposito citato il Minghetti il quale nel 1875 disse « La nazione temporaneamente impoverita dalle vicende, per cui si è operato il suo rinnovamento politico e dal faticoso lavoro della unificazione economica ed amministrativa, ha dovuto alienare il suo capitale monetario. Affinchè la moneta metallica alienata possa essere riacquistata, è certamente necessario non solo che l'equilibrio tra la produzione e i consumi sia stabilmente ripristinato, ma altresì che per un tempo non breve la produzione abbia superato i consumi.

Nella guisa stessa che si è avuta in passato una eccedenza persistente d'importazione e non già soltanto negli scambi di merci, ma in tutto l'insieme dei nostri scambi, compresi quelli di servizi di titoli e di ogni altra maniera di lavori, e la nostra moneta metallica ha servito a pagare codesta eccedenza, si paleserà invece, tosto che la produzione si allarghi in guisa da eccedere, e notevol-

mente i consumi nell'insieme dei nostri scambi una notevole eccedenza di esportazioni; per cui i cambi si volgeranno a nostro favore e ci sarà restituito poco a poco l'oro e l'argento di cui abbiamo dovuto privarci. » (18)

Così dicendo, non parlò certamente dei mezzi idonei allo sviluppo della produzione e tanto meno, che il mezzo più acconcio fosse *la carta*. Del resto se la *carta* fosse questo portentoso *talismano*, non si sarebbe mai dovuto far questione di *limite della circolazione*. Non vale infine neppure il dire che mancando la moneta, ed aggiungendosi anche la mancanza del *medio circolante*, la produzione andrà sempre più deprimendosi, poichè quando non si sepperò conservare le riserve metalliche per insipienza od imprudenza, non rimane che assoggettare nuovamente il paese al corso forzoso con danno specialmente delle classi inferiori.

L'errore del Minucci equivale a quella dello Scozzese Giovanni Law, il quale giunse a credere seriamente, che fosse necessario abolire il metallo ed ammettere soltanto la circolazione della moneta in carta. Sfuggì a questo che la carta moneta non è che una imitazione artificiale del metallo e per ciò che riguarda il suo valore dipende al pari della cambiale dalla passibilità di essere liquidata in contanti. In Francia, nobili, fittabili, contadini si sentirono certamente sollevati allorchè per una parte dei loro possessi ricevettero tanti biglietti di banca da poter estinguere tutti i loro debiti; l'agricoltura tornò a fiorire, plaghe di terreno che da tempo giacevano incolte furono di nuovo lavorate; in mezzo a regioni deserte e solitarie sorsero case e prosperarono campi e i prodotti emancipati da infiniti pesi ed innumerevoli tasse raggiunsero sui mercati dei prezzi sconosciuti sino a quell'epoca. Fu questo un risultato veramente salutare prodotto dalla speculazione ciarlatesca della carta-moneta, ma non tardò troppo la immane catastrofe; Il denaro sparì dal commercio, i mercati furono inondati da un diluvio di biglietti privi di valore, migliaia di famiglie furono ridotte alla miseria, l'amministrazione nel più caotico disordine

---

(18) Stampato della Camera N. 24.

il Governo diventato un oggetto di odio e di orrore per tutti.

Nelle attuali condizioni dunque del nostro paese, abbiamo bisogno dell'oro e se non possiamo andare in cerca dell'Eldorado o del Re Mida, se per gli errori passati non può rianimarsi la produzione dalla quale dipende unicamente la ricchezza di un popolo, devesi ricorrere a provvedimenti i più efficaci per avere la moneta. Lo Stato non può certamente procurarsela, per le sue condizioni finanziarie a meno di pagare un forte aggio contro carta ed esacerbando sempre più il cambio... Non risposero allo scopo il convertire il *coupon* in moneta, o l'aumento delle spese di trasporto delle monete d'argento, per evitarne la esportazione poichè il disagio sempre maggiore della carta, eccita a continuare nella speculazione di lucrare nel cambio. Lo stesso ministro del Tesoro ha dovuto riconoscerlo. Il secondo provvedimento poi è contestabile anche in diritto e somiglia molto al vecchio sistema colbertistico. Neppure la vendita delle piastre borboniche in 23,007,506,33 proposta dall'On. Ellena, a me sembra un rimedio adatto allo scopo, ma certamente quella vendita potrebbe riparare in parte alla speculazione della esportazione, facendosi autorizzare al conio maggiore corrispondente di moneta d'argento.

Non giova a mio avviso neppure comprare la rendita per far diminuire il bisogno dell'oro per i pagamenti annui che debbono farsi, poichè questa difesa non solo può produrre un aumento nel cambio, generare sfiducia sul mercato estero e far ribassare i corsi, ma può condurre anche ad una violenta crisi monetaria.

Allo Stato attuale delle cose potrebbe a mio avviso pensarsi al pagamento dei dazi doganali in oro, ben inteso diminuendo il dazio fissato in relazione al cambio od anche a contrarre nuovi debiti all'estero per estinguerne l'equivalente all'interno.

Un mezzo anche abbastanza efficace sarebbe a mio parere, la esclusione del rapporto della circolazione col capitale presso le Banche di emissione; sprigionando infatti la circolazione dalla immobilità del capitale le Banche possono fornirsi di moneta metallica contro carta e riescire più facilmente a completare la riserva metallica dalla legge stabilita e corrispondere meglio al cambio. La Banca d'Inghilterra stipula essa prestiti sul mercato per fare

incetta di metalli. Nelle maggiori Banche di Europa la circolazione non è regolata dalla proporzione col capitale; Così in Germania come in Francia, in Belgio, in Inghilterra, nella Svizzera la circolazione è mantenuta non in relazione col capitale, ma con la riserva.

L'illustre Noël nel suo pregevole libro sulle Banche di emissione, parlando dell'antica Banca di Prussia. dice —

*Tandis quæ presque partout on établissait une limite absolue à la circulation des billets et une proportion quelconque entre cette dernière et l'incassee métallique, la banque de Prusse demeurerait libre de son action. A la vérité cette liberté ne lui avait pas été octroyée de tout temps; et un article de loi de 1846 (Bankerdung) lui avait interdit d'émettre des billets pour une somme supérieure à 21 million de thalers; mais le gouvernement avait revenu sur cette détermination, et une loi du 7 Mai 1857 avait révoqué la limitation imposée et supprime pour l'avenir toute entrave à la circulation comme à l'émission. Toutefois, les préjugés et même une certaine tradition qui s'est conservée en Allemagne jusque au 1875, avaient admis entre la réserve métallique et la circulation des billets une proportion arbitraire, qui pour la Banque de Prusse avait été fixée à 1/3 et demeura telle jusq à sa fusion dans la Banque Imperiale. »*

Del resto anche in Italia prima della legge del 1874 fu mantenuto costantemente il metodo che la circolazione rappresentativa avesse per base la terza parte in moneta metallica immobilizzata nelle casse riservate delle Banche. La stessa legge ultima di proroga, ammise implicitamente questo il migliore sistema bancario perchè proporzionò la riserva alla circolazione accresciuta in ragione del terzo secondo la legge del 1874 senza aumentare il capitale.

Nè col proporzionare la circolazione soltanto alla riserva in ragione del 60 per cento, verrebbero diminuite le garanzie attuali della stessa; che anzi sarebbero aumentate — Eccone infatti i dati statistici:

	Circola- zione dei sei Istituti (a)	Ammon- tare degli altri debiti a vista (b)	Ammon- tare totale (di a e b)	Ammon- tare della ri- serva me- tallica	Capitale o patrimonio	Riserva per- centuale	Capitale per- centuale
Al 31 dicembre 1882	732,374	139,753	872,127	303,503	251,750	34 0/0	29 0/0
» 1883	793,915	134,250	928,165	449,530	»	48 0/0	27 0/0
» 1884	899,097	144,585	1,043,682	476,207	»	45 0/0	24 0/0
» 1885	948,452	155,278	1,103,730	433,695	»	39 0/0	23 0/0
» 1886	1,031,870	181,741	1,213,611	451,507	»	37 0/0	21 0/0
» 1887	1,075,743	157,139	1,232,882	378,723	»	31 0/0	20 0/0
» 1888	1,074,877	153,548	1,228,425	435,434	»	35 0/0	20 0/0
» 1889	1,116,591	161,855	1,278,446	438,778	»	34 0/0	19 0/0
» 1890	1,126,440	153,274	1,279,714	409,681	»	32 0/0	19 0/0
Al 30 agosto 1891	1,057,035	150,903	1,207,938	416,171	»	38 0/0	24 0/0
Al 31 ottobre 1891	1,502,223	137,548	1,239,781	444,813	»	36 0/0	20 0/0
Al 31 dicembre 1891	1,121,601	149,117	1,270,718	442,762	»	35 0/0	20 0/0
Al 31 gennaio 1892	1,082,629	143,163	1,225,792	440,761	»	36 0/0	21 0/0
Al 29 febbraio »	1,030,717	140,039	1,170,806	435,590	»	37 0/0	21 0/0

Il ministro del Tesoro On. Luzzatti, rispondendo alla interpellanza dell'On. Rossi nella succitata tornata del Senato, disse. »

Nel progetto di legge, che noi presenteremo, vi sono due periodi per l'emissione, il periodo della liquidazione e il periodo di salute definitiva che spero raggiungeremo presto, perchè sono pieno di fiducia anch'io nell'avvenire del nostro paese.

Il periodo di liquidazione non può essere un periodo di restrizione, come ieri avvertiva giustamente l'onor. Rossi,

Gli affari delle nostre Banche di emissione si compongono di due grandi categorie. I buoni e i cattivi.

I cattivi, che non sono pochi, non vengono mai a maturità perchè sono rappresentati dai portafogli plumbei, immobilizzati. Sono gli affari dei quali non si nega mai la rinnovazione, perchè come dissi alla Camera, stanno sotto la tutela degli errori compiuti.

Se si operasse una restrizione troppo violenta dalla carta prima che si liquidino questi affari, e ci vuole del tempo, a scapito di chi andrebbe questa violenta restrizione? A scapito di coloro che non hanno errato, che hanno delle buone cambiali, degli onesti commercianti, degli onesti industriali, i quali si vedrebbero rifiutare lo sconto, cioè l'alimento del credito per i loro affari; perchè questo sconto non si può rifiutare a quelli che non possono pagare a scadenza per colpa degli affari illiquidi e immobilizzati.

Quindi nel primo periodo di liquidazione dobbiamo scontare gli errori di tutta o quasi tutta l'Italia.

L'Italia si divide in due categorie. Coloro che non hanno fatto niente, non hanno potuto errare, quelli che hanno fatto qualche cosa, hanno tutti errato.

Noi dobbiamo quindi, ripeto, scontare gli errori di tutti nel periodo di liquidazione in cui la circolazione non si può mutare.

Appena esciti da questo periodo di liquidazione (e la legge nuova, l'onor. Rossi lo sa, conterrà delle clausole molto precise, molto minute intorno a questo punto) voi non potete restringere la circolazione fino a che non avete liquidati questi affari rappresentati da case sfitte, da poderi, da molte altre cose che non dovrebbero entrare nei portafogli delle Banche.

Una volta ottenuta questa liquidazione in un tempo non minore

di cinque o sei anni, potremo entrare nel secondo periodo del restringimento della circolazione.

L'aumento dei capitali di cui parlava l'onorevole senatore Rossi ieri, e che in parte mi pare che accettasse, l'aumento dei capitali in certi casi è una necessità. »

Or bene più che aumentare il capitale e restringere la circolazione a me pare che lasciando a questa una maggiore elasticità coll'aumento progressivo della riserva metallica e togliendo il rapporto fra circolazione e capitale potrà più facilmente riuscirsi alla smobilizzazione ed alla epurazione dei portafogli, poichè le somme immobilizzate potrebbero computarsi nel capitale e nella massa di rispetto, per procedere poi gradatamente alla liquidazione.

È evidente infine che l'aumento delle riserve metalliche e la esclusione del rapporto della circolazione col capitale, concorrerà cogli altri provvedimenti già indicati e dei quali in seguito parleremo, non solo a risanare la circolazione cartacea, ma bensì ad impedirne gli abusi e riparare agl'inconvenienti della *Riscontrata*.

*II. Fusione o raggruppamento degl'Istituti minori* — Non credo opportuno il parlare qui di unità o pluralità delle banche di emissione, sia pel regime del corso legale dei biglietti di banca che ancora per un pezzo dovrà durare in Italia, sia perchè tanto il passato ministero che il presente sono contrari all'unità di circolazione. Nella sua relazione del 22 Giugno 1889, così ragionava l'On. Miceli.

« L'esame, scevro da preconcetti, dei sistemi ai quali s'ispirano le legislazioni bancarie degli Stati esteri e lo studio dell'evoluzione storica di esse, chiariscono qualmente ogni sistema sia dotato di pregi, e nel tempo stesso non sia esente da difetti, da cui non può intieramente prescindere: ma i difetti possono essere attenuati ed i pregi possono avere prevalenza notevole mercè gli ordinamenti per mezzo dei quali ciascun paese adatta l'uno o l'altro sistema alle esigenze proprie. E sta in fatto che in ogni paese gli ordinamenti bancari non trovansi determinati arbitrariamente in omaggio ad un tipo teorico, bensì traggono origine da ragioni storiche e da particolari condizioni economiche e sociali; laonde generalmente avviene che non queste siano subordinate al sistema

ma il sistema venga temperato alle esigenze ed alle condizioni della nazionale economia.

« Anche la tendenza avvertita altrove verso l'unità bancaria, a chi ben consideri i fatti, apparisce, non già come fenomeno che obbedisca ad accertata legge scientifica e perciò universale, ma come una risultante delle condizioni speciali del paese in cui il fenomeno si manifesta. Così ad esempio, nessuno oserebbe affermare che la Banca imperiale tedesca, sostituita nel 1875 alla Banca prussiana, non s'informi principalmente alle condizioni ed alle esigenze politiche dell'impero costituito dalla confederazione dei diversi Stati germanici. Nè la creazione della Banca austro-ungarica, avvenuta, nel 1878, risponde meno alle condizioni economiche e politiche delle due parti della monarchia; mentre, d'altra parte, da considerazioni della stessa natura ha pure origine la legislazione svizzera del 1881, che accolse il sistema della pluralità delle Banche. Da ultimo, la stessa tendenza verso una ingerenza sempre più decisa dello Stato nell'ordinamento delle Banche di emissione si collega ad uno speciale indirizzo del pensiero scientifico intorno alle funzioni dello Stato moderno, in virtù del quale esso è virtualmente reputato il più adatto ad esercitare privilegi nella sfera del credito; indirizzo secondato efficacemente in questo caso dal bisogno che hanno gli Stati di assicurare all'erario nuove sorgenti di entrate indirette.

L'Italia, meno di qualunque altro Stato, avrebbe motivo di mutare radicalmente il sistema adottato con la legge del 30 aprile 1874, che consentiva l'esistenza a sei Istituti di emissione; imperocchè questo sistema sia stato determinato appunto da indiscutibili ragioni storiche e politiche e si sia venuto svolgendo e rafforzando in conformità delle condizioni economiche del nostro paese. L'origine dei sei Istituti, le vicende della rispettiva esistenza, e le considerazioni che ispirarono la legislazione del 1874 dimostrano ciò, e sono troppo note perchè sia necessario di ripeterle qui esse: vennero del resto, diffusamente esposte nella elaborata relazione ministeriale che accompagnava il disegno di legge presentato nel 1883.

Ma, quand'anche fosse possibile dimostrare che l'attuale sistema non fu il portato logico di condizioni storiche e politiche, esso tro-

verebbe sempre la giustificazione nelle condizioni e nei bisogni di carattere economico del nostro paese che rendono necessaria ed utile la esistenza di più istituti di emissione. Invero, l'accentramento del credito in nessun altro paese produrrebbe forse più dannosi effetti che in Italia; esso contraddice alle nostre tradizioni, che si informano al concetto di un equo discentramento in materia di credito; e questo discentramento trae ragione di essere dalla estensione e dalla conformazione topografica del nostro paese, dalla varietà delle condizioni e dei bisogni che si riscontrano fra le diverse regioni di esso.

La esistenza di sei Istituti ha potuto soddisfare a tali condizioni e bisogni; per essi si rese possibile quella espansione che, recando, per mezzo di numerose sedi e succursali, i benefici del credito in località anche di minima importanza, ha collegato i centri minori di produzione al movimento generale dei grandi mercati ed ha estesa l'attività degli scambi tanto con l'estero quanto ed ancor più fra una regione e l'altra del paese. Per tal modo il regime bancario è venuto elaborando un ordinamento adatto alle svariate condizioni peculiari del paese, che non potrebbe essere mutato senza distruggere lo stato di fatto su cui esso s'adagia e recare non soltanto un grave turbamento ad interessi legittimamente stabiliti, ma addurre una crisi le cui conseguenze potrebbero esser fatali alla nazione.

Ognun sa che il nostro paese non possiede ora, e meno ancora possedeva in passato, numerose e forti Banche private, le quali, come avviene altrove e specialmente in Francia e in Inghilterra, accumulano centinaia di milioni di depositi e li impiegano direttamente in isconti ed anticipazioni, costituendo così, non solo la loro indipendenza dagli Istituti di emissione, ma una proficua concorrenza all'azione di essi, i cui effetti si riscontrano con efficacia sul saggio dell'interesse. In Italia le cose procedono diversamente, imperocchè le Banche private di credito vivono in gran parte della vita degli Istituti d'emissione, per cui questi dominano il mercato e determinano la ragione dello sconto; è facile intendere come le dette banche non possono esercitare influenza di sorta sui cinque miliardi e mezzo di sconti e di anticipazioni eseguiti nel decorso

anno dagli Istituti di emissione. In tali condizioni la esistenza di più Istituti di emissione genera quella sana emulazione, quella gara salutare di onesta concorrenza, che tanto giova agli interessi della produzione e degli scambi, e che invano si aspetterebbe, almeno per ora, nel nostro paese dalle Banche private.

Che questa emulazione, manifestatasi così viva e continua fra i nostri Istituti d'emissione, sia stata utile all'economia del paese, non pare dubbio a quanti han seguito dappresso lo svolgimento dell'azienda di essi. Si può affermare che la temuta rivalità non nocque neppure agli Istituti, poichè li stimolò al progresso da cui trassero vantaggio essi stessi.

Se ci facciamo ad indagare le ragioni che impedirono alla rivalità ed alla emulazione delle sei Banche d'emissione di produrre gli effetti men che favorevoli prodotti altrove da sistemi analoghi, non ci riesce difficile di scorgere nella natura e nei caratteri dei nostri Istituti. Noi abbiamo nei Banci di Napoli e di Sicilia due istituzioni *sui generis*, di carattere singolare, di cui non si ha l'esempio in alcun altro paese: veri enti morali, forniti di patrimonio gratuito, non guidati dal sentimento dell'interesse privato e spinti, per origine e per indole, a porre a guida della loro azione il pubblico vantaggio, essi sono naturalmente condotti ad infrenare le Banche composte di azionisti nella istintiva tendenza ad anteporre i privati ai pubblici interessi. La esistenza di questi Istituti speciali deve considerarsi perciò come elemento essenziale del nostro sistema e mezzo acconcio ad eliminare i difetti che sono particolari alla pluralità delle Banche di emissione. Questi difetti sono eliminati, d'altra parte, dalla ripartizione delle forze dei nostri Istituti, poichè la pluralità non ha esclusa la esistenza, accanto ai minori, di un'Istituto potente, il quale possa compiere, rispetto allo Stato, ai traffici internazionali ed alle correnti metalliche, le funzioni che meglio si adattano alle grandi Banche.

In tal guisa ogni Istituto, pur conservando il tipo comune che deve predominare negli affari delle Banche di emissione, ha un campo particolare d'azione in cui si riscontra la prevalenza di alcune categorie di affari per una speciale clientela, in relazione alle condizioni ed ai bisogni della regione nella quale l'Istituto ebbe la sua

origine e nella quale svolge con maggior larghezza la sua azione.

Il nostro sistema adunque può reputarsi quello che anche teoricamente, risponde meglio agli interessi del paese: ed in fatto, quantunque nella sua esplicazione legislativa esso sia stato elaborato e attuato con difetti che ne sminuiscono la efficacia, pur nondimeno diede sufficiente prova di resistenza e contribuì al progresso di tutti gli Istituti, le cui condizioni sono, senz'alcun dubbio, migliori di quelle che erano al momento in cui venne promulgata la legge del 1874.

Le considerazioni fin qui esposte ci riconducono alla premessa da cui siamo partiti, cioè che il sistema attuale della esistenza di più Istituti di emissione debba esser conservato nel nuovo ordinamento. Questa proposta ha il suffragio unanime del paese, di che fan testimonianza i voti pervenuti al Governo ed al Parlamento intorno al disegno di legge del 1887, nessuno dei quali è contrario al detto sistema, ed i voti da voi manifestati in proposito nell'esame dei precedenti disegni di legge. »

E l'attuale Ministro del Tesoro On. Luzzatti nella tornata del Senato del 26 Gennaio 1892 disse:

« Ora nelle condizioni attuali del nostro paese, nello stato attuale delle nostre Banche, ora per ora, io credo la unità di circolazione una impossibilità politica anche se non fosse una grossa difficoltà economica; è compito nostro preparare una legge per effetto della quale non sia in nessuna guisa pregiudicata questa unità di circolazione, se per forze evolutive, organiche, come il genio del secolo in molti luoghi ha consigliato, ci tradurrà, ci avvierà a quella meta.

Mi opporrei all'unità della circolazione oggi perchè la credo un'impossibilità politica, e prima delle liquidazioni alle quali ho accennato, non crederei che fosse neppure un buon o facile affare economico il mettere insieme istituti così diversi.

Quando noi siamo venuti al Governo, l'onorevole senatore Rossi ha dichiarato che c'era nel paese la persuasione che il forte uomo di Stato che lo reggeva l'avrebbe condotto all'unità bancaria.

E questa notizia, egli dice, era stata accolta con lieto animo nei circoli commerciali e industriali.

Non so se la notizia avesse rallegrato questi circoli commerciali e industriali; alcuni se ne saranno rallegrati, altri se ne saranno addolorati, come avviene in queste materie.

Ma non occupiamoci nè delle loro allegrezze, ne dei loro rammarichi.

Quello che io so è che l'Amministrazione precedente aveva esaminato con profonda cura, come era suo debito, questo tema senza concludere; ma che i due ministri di agricoltura, industria e commercio e del Tesoro consegnarono al ministro dell'agricoltura e commercio e al ministro del Tesoro attuali un progetto di legge che era l'espressione del loro pensiero, opposto assolutamente a ogni idea di unità bancaria.

Quando noi venimmo al potere, abbiamo detto: se si va per questa via, se ogni Banca di emissione fa da se, ha il suo programma distinto e alcune volte diverso e opposto a quello di altre Banche di emissione, se avverrà, per esempio, come è avvenuto alcune volte, che nel momento in cui le Banche di emissione debbono rinforzare le loro riserve metalliche tutte attingano allo stesso serbatoio, e premendo sulla sottile vena dei cambi con l'estero in uno stesso istante se li disputino in guisa da farli esacerbare più che la prudenza lo consenta; se tutte fanno da se, vanno per la loro via, certamente le condizioni economiche della circolazione si aggraveranno e non miglioreranno. Non è possibile nelle cose essenziali e necessarie unirle insieme, non è possibile che dove la circolazione non si esercita per l'affare delle Banche, ma è un principio e una questione essenziale di Stato, sotto l'azione moderatrice del Governo, si proceda in queste cose essenziali d'accordo?

Per esempio: se il consorzio da me ideato avesse funzionato l'anno scorso, quando tutte le Banche di emissione per rinforzare la loro riserva metallica in uno stesso momento, ignorare le une delle altre, attinsero ai cambi e li fecero rialzare, la cosa sarebbe stata molto giovevole.

Se invece di disputarsi il governo delle stanze di compensazione, la stanza di compensazione fosse retta insieme da tutte le Banche di emissione, il vantaggio sarebbe anche in questo caso evidente, e così via discorrendo.

Quindi vagheggiavi l'applicazione alle Banche di emissione di questa aurea sentenza, la quale è vera in economia, come lo è nelle questioni teologiche alle quali fu applicata da un gran padre della Chiesa: *In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.*

Se le Banche di emissione costrette a vivere le une vicino alle altre, dove la circolazione rappresenta la vera funzione di Stato e il vero interesse del paese, procederanno d'accordo sotto l'azione moderatrice del Governo, il paese avrà raggiunto un fine utile.

*In dubiis libertas;* un pò di concorrenza ha giovato, è innegabile. I due tipi di Banche hanno il loro valore specifico, l'uno mosso dall'interesse degli azionisti, il quale è molto sagace e spesso fa raggiungere risultati maggiori; e l'altro mosso da un principio d'impersonalità come il Banco di Napoli. Messi a riscontro l'uno con l'altro, con un termine un pò ardito li ho chiamati la sistole e la diastole del credito Italiano, una avente la tendenza ad allargarlo, l'altra a restringerlo e hanno ottenuto in certi momenti effetti economici salutari.

*In omnibus caritas:* che non si tirino però l'uno addosso all'altro.

Che si sentano elementi e fattori essenziali della circolazione a cui devono pensare, a cui tutti devono provvedere. »

Del resto, se nel nostro paese abbondassero i capitali, per essere logici, bisognerebbe andare piuttosto alla libertà di emissione, di quello che parlare di unità o pluralità di Banche perchè il privilegio di emissione concesso a una o più Banche, non cessa per questo di essere un monopolio.

Volendo perciò restare in un campo più pratico, cerchiamo di rafforzare i più deboli Istituti, onde non vengano sopraffatti dai forti.

Potrebbe a mio avviso, raggiungersi questo scopo, dando facoltà ai tre minori Istituti per azioni (Banca Nazionale Toscana, Banca Romana e Banca Toscana di credito) di addivenire ad una  *fusione*  o riunirsi in consorzio; dando parimenti facoltà ai due Banche meridionali di Napoli e di Sicilia, di fondersi o riunirsi in libera e volontaria  *associazione od in consorzio* .

Nel progetto pel riordinamento degli Istituti di emissione pre-

sentato dall'On: Miceli, venne aggiunta all'art. 4 questa facoltà, dicendosi » Quelli fra i detti Istituti ai quali è consentita una circolazione inferiore ai 100 milioni, potranno fondersi fra loro col consenso del Governo » Nella relazione aggiunta del 22 Novembre 1889 (pag. 2 e 3) così venne giustificata questa innovazione.

« Una seconda innovazione è stata introdotta all'art. 4, mediante la disposizione che permette, previo consenso del Governo, alle Banche alle quali è consentita una circolazione minore di cento milioni, di fondersi tra esse. Non abbiamo bisogno di ricordare alla Camera le discussioni che furono agitate altra volta sulla fusione delle Banche d'emissione, che il disegno di legge presentato nel 1883 dai nostri predecessori Berti e Magliani consentiva senza limitazioni. Noi non abbiamo potuto disconoscere l'importanza delle ragioni di coloro i quali si opponevano a questa disposizione: il consentire la fusione equivarrebbe, avuto riguardo alla disparità di forze e di condizioni delle nostre Banche, a mettere i minori Istituti alla mercé dei maggiori ed a preparare l'unità bancaria, che è contraria al sistema preferito dalla nostra legislazione. Ma crediamo che quando si possano eliminare siffatti gravi inconvenienti, la fusione non debba essere impedita dalla legge, che anzi in determinate circostanze possa giovare il permetterlo. Certo, è da impedire, che per via di fusione il maggior istituto assorba i minori e raggiunga di fatto quel monopolio bancario che la legge ha voluto escludere; ma permettendo alle Banche dotate di forze minime di fondersi insieme, si conserva il sistema della pluralità, anzi lo si rafforza perchè si attenua la disparità che esiste fra le Banche maggiori e minori. Secondo la disposizione che noi vi proponiamo la fusione non sarebbe permessa che fra le tre Banche, cioè le due Toscane e la Romana; ora se ciò avvenisse il sistema della pluralità non sarebbe turbato nè in diritto nè in fatto, e di fronte alla Banca Nazionale non starebbero più tre piccole Banche, ciascuna dotata di debole organismo, ma un Istituto abbastanza forte con un capitale di 60 milioni, la cui circolazione potrebbe raggiungere 180 Milioni. »

La commissione parlamentare estese la facoltà di riunirsi in associazione o consorzio anche al Banco di Napoli con quello di

Sicilia, modificando così il comma dell'art. 4. « Gli Istituti per azioni con un capitale non superiore a 50 milioni potranno fondersi fra loro o riunirsi in consorzio.

È pure data facoltà ai Banchi di Napoli e di Sicilia di riunirsi in consorzio. »

Così veniva legittimata tale modificazione nella relazione (pag. 20 e 21) »

« In un sistema di ristretta pluralità, le funzioni essenziali, a cui devono adempiere le Banche d'emissione, richiedono istituti forti per potenza di mezzi, per area di azione, per unità e rapidità di decisione. È pure evidente che entro certi limiti, quanto più un'istituto è piccolo, diviene maggiore la ragione percentuale delle spese di esercizio e scemano i beneficii che esso può arrecare al paese, sia mantenendo forti riserve metalliche, sia accordando al commercio adeguati accreditamenti e miti sagggi di sconto.

Allo scopo quindi di rafforzare l'organismo bancario di un paese a ristretta pluralità di Banche non si può procedere che per tre vie distinte.

1. Creazione di forti Istituti;
2. Fusione degli Istituti minori o loro graduale eliminazione;
3. Associazione degli Istituti minori.

Desiderosi che il sistema bancario italiano si avvii verso quella meta di pochi e grandi Istituti che pare aspirazione dei diversi paesi a ristretta pluralità di Banche, abbiamo creduto di lasciare aperte le diverse vie che potevano condurre al fine desiderato, senza vulnerare quel principio della pluralità che è l'essenza del nostro regime bancario. Coll'elevare a 200 milioni il capitale della Banca Nazionale e ad 80 quello del Banco di Napoli si doterà il nostro paese di due tra i più potenti istituti d'Europa, pure lasciando alla Banca Nazionale quel posto eminente che essa ha finora tenuto con onore nel nostro paese. La fusione fra i tre istituti minori per azioni (Banca Nazionale Toscana, Banca Romana e Banca Toscana di credito) può creare una forte Banca dell'Italia centrale, atta a tenere un posto elevato nel mercato monetario italiano. Ci parve quindi non solo meritevole di essere accolta la proposta ministeriale, ma pregio dell'opera di facilitare la desiderata fusione,

sopprimendo la necessità dell'approvazione governativa.

Ma poiché una *fusione* tra più istituti presenta necessariamente in pratica non poche difficoltà, derivanti non solo dalle giuste prescrizioni della legge, ma dalla natura stessa delle cose e da sentimenti d'indole diversa, sebbene non trascurabili, ci siamo proposti di giungere allo stesso fine per la via più facile dell'associazione o del *Consorzio* di due o più Istituti che si accordano per l'esercizio del commercio bancario, quasi a forma del contratto di Società particolare contemplato nel nostro Codice Civile (Titolo X). È questo un fatto che non solo si avvera quasi ogni momento nella vita ordinaria, allorchè due o più individui si associano per una impresa determinata o per l'esercizio di un commercio o di una industria, ma che si generalizza sempre più nel movimento economico degli Stati moderni. Basterebbe ricordare il *joint working* delle ferrovie inglesi, per cui due o più società esercitano in comune una stessa linea: oppure mettono in comune i profitti e le spese come nel *pool system* americano. Più di ogni altra cosa, il sorgere nel campo industriale dei grandi sindacati, o *trusts* del carbone, del ferro, del petrolio ecc., con carattere nazionale od internazionale, ci addita un nuovo fatto ed indirizzo nel movimento economico moderno.

Ad esso si informa la facoltà che intendiamo concedere, ai diversi Istituti affini, di associarsi liberamente per l'esercizio delle loro funzioni bancarie, in determinate località o nel regno in genere, conseguendo così un'espansione ed un'attività nazionale colla massima economia di mezzi. Questa proposta si coordina a tutto il complesso delle disposizioni che regolano il baratto col pubblico durante il periodo transitorio, e che restringono l'obbligo di ciascun Istituto ad avere un ufficio od una rappresentanza sua propria in sole 11 o 12 località. Se ad esempio i tre Istituti minori per azioni vorranno operare direttamente a Torino, a Venezia, a Palermo, a Napoli od altrove, perchè dovranno aprirvi tre uffici distinti, mentre uno solo, esercitato a profitto e perdite comuni, presenterà maggiori utili alle Banche associate e maggior comodità al pubblico? »

Una tale proposta avrebbe per effetto di costituire in Italia tre

grandi enti bancarii, che per potenza di mezzi sarebbero efficaci fattori del mercato monetario e che verrebbero così ad aggrupparsi.

1. Banca nazionale nel Regno.

2. Gruppo centrale, (Banca nazionale Toscana, Banca Romana e Banca Toscana di credito).

3. Gruppo meridionale, (Banco di Napoli e Banco di Sicilia).

La differenza fra la proposta della Commissione parlamentare e la nostra sta in questo che da noi si accorda anche ai due Banchi meridionali la facoltà di fondersi, e che non vi è alcuna limitazione, nel rapporto fra il capitale, e la circolazione cartacea, ma sola base e rapporto di questa colla massa metallica, come sopra abbiamo visto. Colla fusione o colla libera *associazione* certamente gli Istituti possono meglio e più facilmente riuscire a costituire le loro riserve metalliche ed allargare gradualmente la loro circolazione.

L'intero nostro sistema bancario prenderebbe in tal modo una compagine robusta, adeguata agli alti uffici che ad esso incombono: ne risulterebbe un'aggregazione di forze, libere ma insieme coordinate la cui azione si farebbe con efficacia sentire nel mercato interno ed estero.

Gli abusi e gl'inconvenienti della *Riscontrata* sarebbero eliminati perchè gli Istituti colle loro forze riunite e coll'aumentata metallica, potrebbero farvi fronte senza ricorrere a mezzi rovinosi.

*III. Fabbricazione e somministrazione governativa dei biglietti alle Banche.* Nel progetto Miceli ripresentato nel giorno 30 Novembre 1889, venne disposto quanto segue all'art. 5.

« I biglietti che gl'Istituti sono autorizzati ad emettere saranno somministrati dallo Stato.

Un regolamento determinerà i modi di tale somministrazione, e i modi e termini per la sostituzione dei biglietti nuovi a quelli attualmente in circolazione.

I biglietti saranno di tipo simile per tutti gl'Istituti, ma porteranno il nome e le firme dell'Istituto che li emette.

Le spese di fabbricazione e di somministrazione sono a carico degl'Istituti.

La fabbricazione e somministrazione dei biglietti non costituiscono per lo Stato veruna responsabilità verso gli Istituti, nè verso

il pubblico. »

La necessità di tale disposizione così venne dimostrata nella relazione ministeriale a pag. 3. e 4.

« Di maggiore importanza è la riforma che vi proponiamo nell'articolo 5, in virtù del quale i biglietti agl'Istituti verrebbero somministrati dallo Stato, sarebbero di tipo uniforme per tutti gl'Istituti, ma porterebbero il nome e le firme dell'Istituto che li emette. Noi non ci siamo determinati a proporvi l'adozione di tale sistema senza averlo ponderatamente meditato, ed esserci persuasi che è il solo, da cui si può ottenere l'esatto e costante rispetto del limite imposto dal legislatore alla circolazione fiduciaria delle Banche.

A meglio chiarire i concetti che ci hanno ispirato questa proposta, giova ricordare quanto dicevamo nella precedente relazione per spiegare le disposizioni allora proposte intese a circondare di norme preventive la emissione dei biglietti: ci consenta la Camera di riprodurre i brani della relazione alla quale alludiamo:

« La legge del 1874, nel determinare il limite massimo della circolazione ed il rapporto di questa con la riserva, non stabiliva alcuna norma preventiva intesa ad impedire che il detto limite venisse ecceduto: essa sanzionava la penalità con la quale intendeva reprimere la violazione del limite medesimo; cioè la multa eguale alla esuberanza della circolazione.

» Il Regolamento del 21 gennaio 1875, coerente al sistema della legge, si limitò a stabilire, (articolo 35) che ogni Istituto deve far nota al Governo la quantità di biglietti che esso ha fatto abbricare e che possiede oltre alla emissione, ancorchè sieno serbati in deposito come semplice scorta.

« I risultati di questo sistema vi sono noti; gli Istituti, non trattenuti da norme preventive e cedendo al movimento degli affari, poterono sorpassare per somma ragguardevole il limite legale della circolazione senza ottenere l'autorizzazione del Governo, e sfuggendo alla penalità, alla quale l'eccessiva misura tolse ogni possibilità di applicazione.

« Essendo desiderio di tutti che questi fatti anormali non abbiano modo di ripetersi, apparisce chiara la convenienza che la nuova legge accolga un sistema atto ad impedirli. Noi intendiamo

che il limite fissato alla circolazione sia effettivo, e non costituisca una semplice indicazione astratta alla quale gli Istituti debbano attenersi nelle situazioni decadarie.

« Ci sembra adunque doversi adottare un provvedimento, in virtù del quale sia reso impossibile, senza l'intervento di un atto del Governo, l'emettere in circolazione una somma di biglietti maggiore del limite stabilito. La disposizione che vi proponiamo nell'articolo 6 mira a ciò: essa stabilisce che la ripartizione della circolazione di ogni Istituto in tagli e la suddivisione di ogni taglio in serie e numeri dovranno essere approvate con decreto reale; ed inoltre che nel regolamento saranno determinate le norme per l'esecuzione della detta disposizione, la misura della scorta destinata a provvedere al cambio dei biglietti ritirati dalla circolazione. »

Noi abbiamo considerato che l'attuazione severa ed oculata delle misure proposte col precedente disegno di legge richiederebbe un controllo non agevole per il Governo, molesto per gli Istituti, e di dubbio risultato; esse non priverebbero gli Istituti della libera fabbricazione e delle disponibilità di una quantità di biglietti di gran lunga maggiore di quella necessaria per la circolazione tenuta nei limiti legali. Si comprende come gli Istituti avendo disponibile una somma così forte di biglietti siano meno restii a soddisfare le domande sconti, specialmente allorchè queste, per le condizioni del mercato, sono più numerose: accade così che il limite diventa, come dicemmo una semplice indicazione astratta e si fa strada la pretesa che esso possa essere ecceduto durante la decade purchè al chiudersi di questa l'eccedenza sia scomparsa. Ora, se il legislatore, per giuste e legittime considerazioni di interesse pubblico, ha creduto necessario di tenere entro determinati limiti la circolazione di ogni Istituto, è mestieri che questi limiti siano osservati, non solo pel rispetto dovuto alla legge, ma eziandio per impedire che si verificino gli inconvenienti che il legislatore volle eliminare con quel vincolo.

E poichè noi crediamo fermamente che l'osservanza rigorosa del limite assegnato dalla legge sia condizione essenziale di una normale e ben regolata circolazione fiduciaria, così nessun mezzo ci è sembrato di dover pretermettere per conseguire siffatto fine.

AmMESSO che le garanzie preventive siano da preferire a quelle repressive che si chiarirono di nessuna efficacia, il sistema di affidare al Governo la fornitura dei biglietti apparisce il più razionale, il più pratico, il più sicuro: noi lo abbiamo adottato con la certezza di fare opera veramente opportuna, che gioverà ad un migliore assetto della nostra circolazione; oltre di che crediamo che per questa via anche la soluzione del grave problema della *riscontrata*, potrà essere agevolata.

Confidiamo perciò che il Parlamento vorrà fare buon viso a questa radicale innovazione in vista dei vantaggi che, con pieno fondamento di ragione, da essa ci ripromettiamo. »

La Commissione parlamentare modificò questo articolo nel modo seguente « I biglietti che gli Istituti sono autorizzati ad emettere saranno fabbricati a loro cura e spese e verranno controllati dallo Stato. Un regolamento determinerà i modi di tale controllo. Il fondo di cassa in biglietti proprii di ciascun Istituto sarà compreso nella rispettiva circolazione.

Ecco come la Commissione stessa nella sua relazione a pag. 22, 23 e 24 ne giustifica la saliente modificazione.

« Il progetto ministeriale propone che i biglietti che gli Istituti sono autorizzati ad emettere siano somministrati dallo Stato, senza che la somministrazione e fabbricazione loro costituisca per lo Stato veruna responsabilità verso gli Istituti né verso il pubblico.

Lo scopo di questa disposizione è evidente e tende ad impedire alle Banche l'eccedenza e lo uso non legittimo della circolazione allo scoperto. Nè si potrebbe disconoscere la gravità delle ragioni addotte in suo favore nella relazione ministeriale. Di fronte ai lamentati inconvenienti del passato ed a quelli che potrebbero accadere in avvenire, è di assoluta necessità portare rimedio sicuro. Nè si può dissentire dal concetto del Governo che « le garanzie preventive siano da preferire a quelle repressive che si chiarirono di nessuna efficacia. »

Ma pure concordando nella sostanza, la maggioranza della Commissione ha creduto che si potesse giungere allo stesso fine per altra via che avrebbe sollevate minori difficoltà, anche giuridiche. Essa ha preferito che l'emissione di ciascun singolo biglietto

sia semplicemente controllata dal Governo, nel modo e nelle forme che un apposito regolamento determinerà

Maggiori discussioni può sollevare l'unità di tipo, per i biglietti delle diverse Banche, proposta pure dal Ministero, secondo il sistema vigente agli Stati Uniti e nella Svizzera, i cui Governi provvedono altresì direttamente alla fabbricazione e somministrazione dei biglietti alle Banche. La unità di tipo presenta vantaggi notevoli, ma offende anche interessi o sentimenti che possono parere meritevoli di riguardo. La Commissione ha quindi preferito di considerarla come una semplice facoltà delle Banche, dipendente da volontari accordi. Se gli aggruppamenti, indicati nel capitolo precedente, verranno a formarsi per libere aggregazioni, è probabile che l'unità di tipo tra i diversi Istituti collegati ne diventi il complemento, cosicchè i tipi di biglietti si ridurrebbero da sei a tre, con manifesta comodità del pubblico in un paese purtroppo dove l'istruzione popolare lascia ancora tanto a desiderare.

Come risulta chiaramente dalla motivazione al disegno ministeriale, le proposte del Governo relative alla somministrazione del biglietto da parte dello Stato hanno per effetto di computare nella circolazione di ciascuna Banca quella somma di biglietti che serve di fondo di cassa e che è impiegata nel movimento continuo delle operazioni. A conseguenza diversa non conducono le proposte della maggioranza della Commissione che riconosce nel Governo la facoltà, e più che la facoltà, il dovere di un serio ed effettivo controllo delle emissioni. Il che può fino ad un certo punto considerarsi come una restrizione indiretta della circolazione. Ma ad essa fa d'uopo contrapporre: 1. l'aumento che le proposte della maggioranza della Commissione consentono nella circolazione e nelle complessive risorse disponibili dei singoli Istituti; 2. la convenienza, anzi la necessità, che in tempi normali ogni Banca rimanga, in misura adeguata, al disotto del limite massimo delle emissioni, per poter far fronte ad improvvise emergenze del mercato; 3. l'emissione illimitata dei vaglia cambiari, che temporaneamente possono completare o sostituire in parte il fondo di cassa, tanto più ove si rifletta che l'emissione totale di vaglia e titoli consimili ammonta per le nostre banche d'emissione a cifra che oscilla intorno ai

5 miliardi di lire all'anno: 4. l'importante disposizione per cui le anticipazioni al Tesoro possono non essere computate nella tripla circolazione produttiva, ma venir contrapposte e addizionate alla circolazione improduttiva od a piena riserva (articolo 23); 5. il fatto dimostrato dalle stesse pubblicazioni statistiche degli Istituti, che nella maggior parte degli uffici loro l'ammontare degli incassi e dei pagamenti per lo più si equivalgono, talora con meravigliosa approssimazione.

Del resto tutte le Banche in genere e non pochi Istituti di emissione stranieri (come le Banche degli Stati Uniti, la Banca d'Inghilterra, le Banche Svizzere), sono in questa necessità di provvedersi con mezzi propri il fondo di cassa; non parrebbe quindi ingiustificata questa uguaglianza di condizioni che si stabilisce tra i semplici Istituti di sconto e deposito e le Banche di emissione, che a fronte dei primi già godono di non pochi vantaggi e benefici.

Su questo punto la proposta della maggioranza della Commissione non solo è perfettamente in armonia con quella del Governo, ma ha completo riscontro nella pratica di grandi paesi e di poderosi Istituti; il che dimostra come essa nulla contenga di difficile o di anormale. In tutti gli stati esistono banche con succursali e ramificazioni nell'intero paese, le quali provvengono perfettamente alle loro operazioni di sconto e giro di fondi ed offrono le maggiori comodità al pubblico, indipendentemente dall'emissione. Senza un vero controllo del biglietto diventa praticamente illusorio ogni limite della circolazione, e in un sistema di pluralità di Banche restano perturbate tutte le funzioni loro.

Non si può dimenticare che attraversiamo un periodo di serio disordine nella circolazione e che sarebbe derisoria quella legge che a mali così gravi non portasse rimedio alcuno. Certa cosa è non essere possibile infrenare abusi di qualsiasi specie senza restringere in qualche parte le comodità degli uni e sopra tutto senza provocare le più alte strida di coloro che dall'abuso stesso traggono profitto, e che talvolta sono i più clamorosi ad invocarne la continuazione in nome del paese. Ma in casi siffatti non può prevalere che il sentimento del pubblico bene.

Chi esamina le recenti vicende della circolazione in Italia non può

a meno di persuadersi che non pochi dei suoi mali ebbero origine od incitamento dal troppo facile ed illimitato maneggio dei biglietti di scorta, che vennero distolti dalle loro vere e corrette funzioni. Le ingenti eccedenze nella circolazione; l'incetta reciproca dei biglietti tra gli Istituti; il tentativo di sopraffarsi a vicenda nella riscontrata; la poca cura delle operazioni con aumento continuo delle immobilizzazioni; i facili aiuti alle brevi operazioni a termine che sostenendo fittiziamente la speculazione al rialzo determinarono gli arbitraggi coll'estero a nostro danno; tutti questi guai furono agevolati o resi possibili dal maneggio non controllato e dall'uso non corretto dei biglietti di scorta.

Noi viviamo in un regime di pluralità di Banche: bisogna accettarlo con tutti i suoi vantaggi come con tutti gli inconvenienti suoi, essendo proprio d'ogni sistema di insieme presentare gli uni e gli altri, benchè in diversa misura. L'abuso da parte di un solo Istituto porrebbe gli altri tutti in una condizione difficile, come il discredito di un solo si riflette indirettamente sugli altri. Maggiori dunque devono essere le garanzie di funzioni ordinate e corrette. Si è perciò che la maggioranza della Commissione non ha potuto dissentire dai concetti del Ministero, allorchè essi si ispirano a quei principii d'ordine pubblico a cui nessun Governo può venir meno.

Del resto un caso recente ci avverte come le cautele non possono essere eccessive, in materia così delicata. Nel riscontro dei biglietti a corso forzoso, ritirati dalla circolazione, si trovarono biglietti da lire 1000 di una stessa serie, duplicati e perfino triplicati, e la somma loro al 18 giugno 1889 ammontava già a 271 mila lire. Nessun fatto giunge più opportuno a confermare la necessità di legittime e adeguate garanzie.

Un provvedimento era tuttavia necessario per i biglietti di scorta nell'intento di assicurare il loro controllo e di non creare soverchi inciampi all'azione delle Banche.

A ciò provvede la disposizione presentata dal Ministero, accettata dalla maggioranza della Commissione, secondo cui sarà indicata nel regolamento la quantità di biglietti che per ogni taglio potrà essere posseduta come scorta e verranno stabilite le garan-

zie e i controlli per l'uso di tali biglietti. Non sarà certamente difficile adottare giusti temperamenti che rendano agevole alle Banche il cambio dei tagli, secondo le richieste del pubblico, e che consentano loro di utilizzare al massimo i fondi di cassa, specialmente per gli Istituti che hanno molte sedi o succursali.

È bene ricordare che codesti biglietti di scorta rappresentano qualche centinaio di milioni, e talora ammontano anche a miliardi, pronti in un momento ad uscire in sul mercato: cosicchè costituiscono un vero e permanente pericolo che è bene prevenire.

A fronte di esso non è spirito alcuno di diffidenza o di timore verso le Banche che ci deve muovere: è il semplice sentimento del dovere che ci dirige. Siamo in presenza di inconvenienti seri e gravi: prevenirli per l'avvenire è obbligo del Governo e del Parlamento. La maggioranza della Commissione spera quindi colle sue proposte di raggiungere lo scopo che il Ministero si proponeva, pure temperando la severità delle disposizioni da esso presentate.

Giova aggiungere che anche su questo punto è intervenuto pieno accordo tra il Ministero e la maggioranza della commissione nel senso che lo Stato abbia diritto e dovere di esercitare non soltanto un semplice controllo contabile sull'emissione dei biglietti, ma un sindacato effettivo che si manifesti mediante firma, timbro od altro segno visibile dal Governo impresso su ciascun singolo biglietto. Diventerà in tal modo anche più facile regolare l'ordinamento dei biglietti di scorta, per i quali il Ministero si è riservato di stabilire, all'uopo, nella legge la proporzione massima che essi devono raggiungere per ciascun Istituto. E perchè non restasse dubbio alcuno sul diverso carattere dei biglietti di scorta e di quelli che servono come contante disponibile ed entrano nel giro delle operazioni, su proposta del Ministero, si è iscritta nella legge la massima per cui il fondo di cassa in biglietti propri di ciascun Istituto si intende compreso nella rispettiva emissione e circolazione. »

Per gli enormi abusi che si sono verificati e si verificano nella circolazione cartacea, ritengo migliore il sistema propugnato dal Ministero, come quello che meglio assicura il controllo della emissione L'On: Imbriani in una recente tornata della Camera, disse

che si trovavano in circolazione perfino dei *biglietti falsi*. Non so quanto in questa asserzione ci sia di vero; in generale però si ritiene che esistano biglietti *duplicati* ed anche *triplicati*; che la circolazione cartacea è molto maggiore di quella che si fa apparire ufficialmente e che spesse volte prima di comunicare al Ministero di Agricoltura, industria e commercio la situazione decadenza, si fanno entrare dei milioni a conto portafogli fuori piazza. Si crede infine che oltre la circolazione *eccedente*, e non *computabile* vi sia anche quella senza alcuna operazione di sconto o di anticipazioni.

Si aggiunga a questo che dalle attuali leggi e regolamenti nessun controllo, nessuna seria garanzia viene dal Governo attuata nella fabbricazione dei biglietti. Non vi è che l'articolo 35 del Regolamento 21 Gennaio 1875 in cui si dispone: che « Ogni Istituto di emissione deve far nota al Governo la quantità di biglietti che esso ha fatto fabbricare e che possiede oltre alla emissione, ancorchè siano serbati in deposito come semplice scorta. »

Or quanto ciò sia per lo meno imprudente non ha bisogno di dimostrazione. Sappiamo poi ormai per esperienza a cosa si riducono la vigilanza del Governo, il sindacato e le ispezioni periodiche. Queste specialmente finiscono per essere cestinate ed allontanate dai sguardi profani. Essendosi un giorno fatta domanda all'On: Miceli in allora Ministro di mostrare al Parlamento l'ultima Relazione della Ispezione sulle Banche di emissione nella sua integrità, rispose che « il credito è come la moglie di Cesare; non deve essere neppure messo in sospetto » Benissimo, ma in tal caso bisogna curare il male col ferro rovente e non starsene in pancia l'e, aspettando sempre il mese più caldo della estate per domandare alla Camera stanca la *proroga del privilegio di emissione e del corso legale* dei biglietti per le sei Banche.

Unico e forte riparo ai gravissimi inconvenienti che da tutti si lamentano è dunque la fabbricazione e fornitura dei biglietti da parte dello Stato.

Sarà impedita certamente la eccedenza della circolazione, tanto più che da noi si pone questa in solo rapporto colla massa metallica; col ritiro poi dei biglietti in circolazione, si vedrà esalta-

mente la vera situazione finanziaria e legale dei diversi Istituti. Riguardo poi alla unità del tipo, vi si può anche rinunciare, onde il pubblico indotto, quello specialmente dei piccoli centri, borgate e campagne non venga tratto in inganno dalla apparente eguaglianza dei biglietti, tenendo presso di se i biglietti di un Istituto nella persuasione di avere quelli di un'altro, al quale per abitudine e per esperienza è stato sempre disposto ad accordare maggior fiducia. Verificandosi del resto il raggruppamento degli Istituti di cui sopra parlai, in tal caso i tipi dei biglietti si ridurrebbero da sei a tre con grande vantaggio del pubblico.

Il Canovai nel suo libro « *La questione bancaria in Italia* » si mostra non solo avversario all'unità di tipo dei biglietti, ma anche alla fabbricazione e fornitura di essi alle Banche da parte dello Stato. Egli dice « Tale disposizione recherà serio imbarazzo al funzionamento degli Istituti.... Per le Banche le quali hanno una sola sede gli inconvenienti di cotesta proposta potranno essere meno gravi; ma per quelle le quali hanno molte sedi e succursali proprie gli imbarazzi saranno gravissimi.

In qual modo provvederà ad esempio la Banca Nazionale la quale ha ottanta uffici aperti al pubblico - al baratto dei biglietti logori con biglietti nuovi, al baratto di quelli di grosso taglio con altri di piccolo taglio, al pagamento in un luogo delle somme ricevute in un'altro, al servizio importantissimo del pagamento dei mandati del Tesoro e a tutte quelle altre operazioni di cassa le quali rappresentano un giro di fondi che non altera la circolazione allorquando questa sarà prossima al limite legale o lo avrà raggiunto?.... Evidentemente la Banca Nazionale si troverà colle casse vuote giacchè la scorta che il Governo assegnerà in dipendenza dell'ultimo capoverso dell'art. 6 riuscirà insufficiente e sarà presto assorbita.

Avviene ordinariamente che nei momenti nei quali gli immediati e maggiori bisogni del commercio determinano un allargamento della circolazione, si determina anche una maggiore richiesta di cambio di biglietti di grosso taglio in altri di piccolo taglio. Ciò avviene specialmente nei periodi delle stagioni serica, vinicola e olearia.

Inoltre è noto che in conformità della disposizione contenuta nell'articolo 3, le Banche potranno eccedere la circolazione legale sempre quando mantengano a fronte della circolazione eccedente altrettanta riserva. Ora, pure avendo le Banche la facoltà di fare operazioni oltre il limite legale, esse dovranno provvedersi di volta in volta dallo Stato della quantità di biglietti occorrente prima di fare le operazioni che hanno il diritto e il dovere di consentire.

Non è a dire in tutti i casi accennati quanti e quanto gravi imbarazzi cagionerà agli Istituti e al pubblico la mancanza di una sufficiente scorta di biglietti nelle casse degli Istituti. » (19)

Vi è da restare innanzi tutto sorpresi come il Canovai strenuo difensore della Banca unica e della Banca Nazionale, diventi oppositore della fabbricazione e fornitura dei biglietti da parte dello Stato; mentre con questa gl'Istituti che non si trovassero in piena regola colle loro operazioni e situazioni, sarebbero destinati alla liquidazione col vantaggio dell'alta Banca. La opposizione del Canovai potrebbe forse trovare la spiegazione in una difesa dell'alta Banca all'inverso, cioè col troppo facile ed illimitato maneggio dei biglietti di scorta, per riuscire sempre vittoriosa nella *Riscontrata*. Colla semi-soppressione di questa però in virtù del Regio Decreto 30 agosto 1891, questo scopo certamente non troppo leale, venne distrutto. Non si arriva a comprendere come *a priori* possa ritenersi dal Canovai che la scorta che il Governo assegnerà alla Banca nazionale riuscirà certamente insufficiente. Nell'art. 6 del progetto Miceli venne stabilito che » I diversi tagli dei biglietti dovranno essere distinti l'uno dall'altro nel tipo, nel colore e per una diversa dimensione della carta.

La forma dei biglietti, il riparto di essi secondo i diversi tagli e la suddivisione di ogni taglio in serie ed in numeri saranno approvati con decreto reale e descritti esattamente in questo.

*Nel Regolamento sarà indicata la quantità di biglietti che per ogni taglio potrà essere posseduta come scorta e verranno stabilite le garanzie ed i controlli per l'uso di tali biglietti. »*

---

(19) Tito Canovai. *La questione bancaria in Italia* pag. 140 141.

Non dovrebbe dimenticarsi di dar facoltà nel Regolamento stesso al Ministro del Tesoro di ordinare di quando in quando a suo beneplacito ai Prefetti di procedere *senza preavviso* a verifiche di cassa nelle varie sedi degl'Istituti di credito delle loro rispettive provincie.

La difficoltà sollevata dal Canovai non é seria poichè la giusta assegna dei biglietti di scorta agli Istituti dipende da pratici accorgimenti secondo la diversa potenza, circolazione, ed in relazione alle diverse situazioni, dalle stesse Banche pubblicate.

« Un altro punto, prosegue il Canovai, (20) che non può assolutamente essere approvato perchè contrario al diritto comune e al principio intangibile delle responsabilità è quello che esonera lo Stato da qualunque responsabilità che potesse derivare dalla fabbricazione dei biglietti di Banca e dalla somministrazione di essi agli Istituti.

Che lo Stato non possa nè debba essere tenuto responsabile per i biglietti regolarmente fabbricati e consegnati agli Istituti, s'intende, ma che esso voglia liberarsi dalle responsabilità inerenti alla delicatissima funzione della fabbricazione e alla trasmissione dei biglietti, non si può intendere nè ammettere.

Dato ad esempio il caso di una emissione fraudolenta di biglietti o di una sottrazione di biglietti compiutasi per difetto di sorveglianza da parte dei funzionari del'o Stato; dato anche il caso di furto o smarrimento di biglietti durante la spedizione di essi dalla officina delle carte valori all'Istituto cui appartengono; date tutte queste ed altre eventualità, potrebbero forse le Banche essere chiamate ad assumere i danni derivanti dalla incuria o dalla frode da parte degli impiegati dello Stato..?

Si può essere certi che non si troverebbero in Italia nè un Tribunale, nè un magistrato che volesse sanzionare cotesto principio assurdo e contrario al diritto comune.. »

In questo non si può non convenire col Canovai. Che anzi io ritengo, che nello Stato attuale bancario per cui la fabbricazione de;

---

(20) Op. Cit. pag. 143.

biglietti è affidata ai diversi Istituti negli stessi casi dal Canovai indicati, lo Stato debba pienamente rispondere anch'esso innanzi i privati. I sei Istituti infatti non sono che intermediari pel diritto di emissione, che è diritto dello Stato, che accorda il potere liberatore *a corso legale* al biglietto di banca. I depositanti hanno fede negli amministratori e mettono là delle forti somme a conto corrente; ma lo Stato deve essere il tutore dei *possessori dei biglietti di Banca; tutore e responsabile*. I depositanti a conto corrente sono infatti depositanti nominativi; i possessori di biglietti sono depositanti anonimi. Quando vanno col loro biglietto a ricevere il cambio alla Banca, non fanno che ricevere il deposito di ritorno. Ritengo perciò lo Stato responsabile dei biglietti delle diverse Banche; È responsabile lo Stato che accorda il privilegio a questi biglietti e il potere liberatore per qualunque transazione e pagamento entro lo Stato.

« Un ultima osservazione aggiunge il Canovai, è da fare in riguardo all'articolo in esame e agli effetti che l'On. Ministro se ne ripromette. Nella relazione è detto che per effetto della fornitura dei biglietti da parte dello Stato » anche la soluzione del grave problema della *riscontrata* potrà essere agevolata » Non si intende veramente come e perchè ciò potrebbe avvenire e la relazione non dà su questo punto alcuna spiegazione « (21)

Ma è chiaro, egregio Sig. Canovai e voi che state in mezzo agli affari bancari, dovrete saperlo meglio di me. Frenata con questo mezzo potente la circolazione abusiva, ed impedita l'incetta dei biglietti, perchè ogni Banca, per la sincerità e regolarità delle operazioni, dovrà badare a casi suoi, la *riscontrata* funzionerà molto più regolarmente.

Possiamo dunque concludere con sicura coscienza che colla fabbricazione e somministrazione dei biglietti di Banca da parte dello Stato, non solo si concorre al risanamento della circolazione ma anche al retto e leale funzionamento della *Riscontrata*.

IV. *Controllo governativo delle Cambiali* — Da tutti gli econo-

misti si ammette, che la circolazione scoperta, debba essere garantita da cambiali a breve scadenza e d'immaneabile esazione, e da titoli di facile e sicura convertibilità. Così il Boccardo. « Non è vero che il biglietto sia strumento atto a qualsivoglia maniera di affari e di sovvenzioni. Esso è particolarmente disadatto alle lunghe immobilizzazioni di capitali. Perchè il pubblico lo accetti e lo usi con pienezza di fede come moneta, è anzitutto mestieri che il pubblico sappia come a garanzia del biglietto siano nel portafogli della Banca titoli di facile e sicura convertibilità, cambiali a breve scadenza e d'immaneabile esazione. Venendo meno siffatta condizione, sapendosi dal pubblico che i ricapiti scontati dalla Banca non rappresentano che in parte operazioni di commercio, ne tutti portano le firme di ditte certamente solvibili, ma hanno invece in corrispettivo case in costruzione, imprese agricole, minerarie e ferroviarie, o peggio, sono gli strumenti d'imneritati favori, in tali condizioni il biglietto cessa inevitabilmente di circolare con quella piena sicurezza che deve essere il requisito essenziale dell'intermediario degli scambi, del segno rappresentativo dei valori.

Non è vero finalmente che possa impunemente lo Stato valersi senza limite e senza severi controlli del credito delle Banche, attingendovi i mezzi di quelle prodigalità alle quali sovente è pur troppo inchinevole. Quando il biglietto è da una parte adoperato a fomentare speculazioni edilizie e fondiarie e dall'altra a fabbricare fortezze e corazzate, a fondere cannoni, a fare in lontane plaghe conquiste territoriali, il sistema bancario è fatalmente sopra una china che mena al precipizio. » (22)

Ed il Glontona « ..... In secondo luogo perchè non è presumibile, ne è vero che la garanzia della valuta rappresentativa in circolazione, sia costituita unicamente dal deposito in metallica della terza parte del suo ammontare. La vera, la piena ed intera garanzia del biglietto circolante sta invece nella qualità della carta commerciale che si sconta e nella specie dei titoli sui quali si fanno le anticipazioni; giacchè la emissione non ha per oggetto che que-

---

(22) V. Op. cit. pag. 17 e 18.

ste due operazioni le quali se sono regolate con prudenza ed accorgimento, riuniscono in loro la più ampia garanzia del biglietto emesso. Nè il deposito della terza parte in moneta metallica potrebbe da se solo garentire l'intero importare della circolazione rappresentativa; ma desso serve per far fronte ad ogni possibile affluenza al cambio del biglietto per imprevidibili evenienze, essendo mestieri di soddisfare immediatamente a tali ben difficili e ben poco supponibili richieste. » (23)

Benissimo, egregio Sig. Glontona, ma voi che siete una *Magna pars* del mondo bancario, somigliate troppo al Padre Zappata che *predica bene e razzola male.....?*

Chi non conosce il forte importare degli impieghi diretti presso i nostri Istituti di credito....? Chi non sa di quante sofferenze siano imbottite le nostre Banche,...? Eecone le cifre.

### Sofferenze degli Istituti di emissione

	31 Dicembre 1889	31 Dicembre 1890	31 Dicembre 1891
Banca Nazionale . .	L. 19,201,814	16,883,980	17,317,105
Banco di Napoli . .	12,300,031	15,771,255	14,231,781
Banca Naz. Toscana .	—	—	—
Banca Romana . .	3,337,981	4,006,218	5,282,832
Banco di Sicilia . .	3,552,949	4,505,147	4,427,157
Banca Tosc. di credito	27,138	24,891	32,282
(*) TOTALE L.	38,419,913	41,191,511	41,291,155

(\*) Bollettino mensile delle Situazioni degli Istituti di emissione - Anno 1891 - Appendice.

(23) *L'Italia e la circolazione monetaria.* pag. 22.

La notevole differenza tra gli Istituti nostri e quelli esteri sotto a questo aspetto è enorme, come sopra abbian visto.

Nel complesso ditutti i primari Istituti esteri si arriva appena a qualche milione di sofferenze mentre i sei Istituti italiani da soli ne avevano 38 milioni al 31 dicembre 1889, e 41 al 31 dicembre degli anni 1890 e 1891. La differenza come si vede è ingente e merita in modo speciale l'attenzione del Governo e del Parlamento.

Non aggiungo le cifre sugli impieghi diretti, sia perché sul forte ammontare di questi tutti convengono, dai deputati, pubblicisti ai Ministri, sia perché per riferire cifre esatte dovrebbero nei singoli attivi delle Banche cumularsi altre partite che non figurano nelle loro situazioni mensili nella cifra degli impieghi diretti a termine della legge e Regolamento 30 Aprile 1874 e della legge 30 Giugno 1878.

A questi mali si aggiunga poi quello pur grave che lo sconto delle cambiali non vien fatto con giusti criteri e con imparzialità.

Si scontano molte volte gli effetti non dei solidi ed onesti commercianti, ma dei grandi elettori ed onorevoli per cospicue somme in portafoglio. Si nega il credito agli avversari, sperando di eliminarne la candidatura. Non si cerca di aiutare il piccolo commerciante, ma il grosso intraprenditore.

L'importare infatti delle somme per cambiali più modeste, è di molto inferiore a quello delle cambiali più rilevanti; Prendo ad esempio la Banca Romana di cui conosco meglio l'amministrazione perchè domiciliato presso la sua sede principale.

Ecco lo specchio degli effetti entrati nel portafoglio di questa Banca nell'anno 1891.



Riassunt

MESI	Sino a L. 100			Sino a L. 300			Sino a L. 600		
	Quantità	Ammontare		Quantità	Ammontare		Quantità	Ammontare	
Gennaio .	165	23,113	24	565	116,985	54	490	234,324	80
Febbraio .	145	17,717	05	529	111,556	53	894	222,125	78
Marzo .	187	14,503	52	560	122,283	11	555	260,926	41
Aprile .	179	15,605	83	571	123,482	98	478	217,513	72
Maggio .	160	21,559	42	450	169,895	45	491	243,424	86
Giugno .	151	27,811	57	496	106,913	63	431	257,347	41
Luglio .	169	10,367	50	480	130,100	06	406	346,700	05
Agosto .	147	11,496	77	524	105,752	64	418	203,668	16
Settembre	137	12,741	22	406	95,976	28	414	154,796	58
Ottobre .	110	10,615	85	502	143,119	46	407	526,938	46
Novembre	101	17,937	23	296	55,342	91	445	138,349	58
Dicembre	220	15,431	09	455	169,628	80	319	477,647	57
<b>TOTALI L.</b>	<b>1871</b>	<b>192,900</b>	<b>29</b>	<b>5834</b>	<b>1,451,037</b>	<b>39</b>	<b>5248</b>	<b>3,283,763</b>	<b>38</b>

o e Classificazione degli effetti entrati in portafoglio nell'anno 1

Effetti sopra la piazza di Roma

Sino a L. 1000			Sino a L. 5000			Sino a L. 10,000			Sino a L. 20,000		
Quantità	Ammontare		Quantità	Ammontare		Quantità	Ammontare		Quantità	Ammontare	
478	414,173	88	729	2,129,643	41	360	3,000,480	65	112	1,298,839	62
439	343,081	79	779	2,269,364	33	423	3,525,418	83	46	707,266	32
387	315,064	74	853	2,420,277	59	483	4,237,025	28	80	1,343,131	48
448	384,190	50	837	2,483,853	93	481	4,043,906	25	61	996,327	30
487	441,713	80	792	2,219,463	74	369	3,380,840	56	121	1,928,389	26
400	449,523	90	859	2,606,991	39	468	2,805,068	09	269	2,985,217	95
462	338,079	55	1350	3,234,180	83	326	3,600,910	89	60	2,500,440	50
244	139,490	43	1000	3,838,401	42	281	4,383,389	98	52	479,756	85
553	155,872	78	720	1,877,238	37	380	2,649,646	39	65	3,094,852	95
550	365,870	94	935	1,678,332	99	111	2,634,549	88	190	3,507,647	30
603	567,782	40	1025	2,556,555	04	356	2,977,236	67	62	2,003,934	94
575	478,738	44	1124	3,672,794	56	390	3,008,459	98	90	2,360,378	01
5626	4,393,583	27	11063	30,987,097	60	4442	40,246,933	45	1208	23,206,182	48

1891.

Sino a L. 50,000			Oltre a L. 50,000			TOTALE		
Quantità	Ammontare		Quantità	Ammontare		Quantità	Ammontare	
77	2,613,600	»	23	1,837,218	15	2999	11,668,379	29
88	3,238,002	»	8	648,000	»	2851	11,076,532	63
103	3,360,180	03	19	1,336,760	»	3227	13,410,152	16
52	1,553,756	20	19	1,985,691	15	3126	11,804,327	92
70	2,136,609	»	8	700,600	»	2948	11,242,496	09
87	3,498,597	95	13	1,051,200	»	3174	13,788,671	95
63	1,601,988	09	25	2,551,091	15	3341	14,313,858	62
89	2,499,000	»	7	438,000	»	2822	12,098,956	25
87	3,369,747	05	11	875,800	»	2773	12,287,671	62
50	2,006,627	20	19	2,146,300	»	2888	13,020,002	08
83	3,289,100	»	11	915,600	»	2982	12,521,838	77
88	2,931,119	37	32	3,014,350	»	3293	16,128,547	82
<hr/>			<hr/>			<hr/>		
937	32,098,236	89	195	17,500,610	45	36424	153,360,435	20

RIASSUNTO E CLASSIFICAZIONE DEGLI EFFETTI ENTRATI IN PORTAFOGLIO NELL'ANNO 1891.

Effetti sopra la piazza di Roma

MESI	Sino a L. 100		Sino a L. 300		Sino a L. 600		Sino a L. 1000		Sino a L. 5000		Sino a L. 10,000		Sino a L. 20,000		Sino a L. 50,000		Oltre a L. 50,000		TOTALE	
	Quantità	Ammontare	Quantità	Ammontare	Quantità	Ammontare	Quantità	Ammontare	Quantità	Ammontare	Quantità	Ammontare	Quantità	Ammontare	Quantità	Ammontare	Quantità	Ammontare	Quantità	Ammontare
Gennaio .	165	23,113 24	565	116,985 54	490	234,324 80	478	414,173 88	729	2,129,643 41	360	3,000,480 65	112	1,298,839 62	77	2,613,600 »	23	1,837,218 15	2999	11,668,379 29
Febbraio .	145	17,717 05	529	111,556 53	394	222,125 78	439	343,081 79	779	2,269,364 33	423	3,525,418 83	46	707,266 32	88	3,238,002 »	8	648,000 »	2851	11,076,532 63
Marzo .	187	14,503 52	560	122,283 11	555	260,926 41	387	315,064 74	853	2,420,277 59	483	4,237,025 28	80	1,343,131 48	103	3,360,180 03	19	1,336,760 »	3227	13,410,152 16
Aprile .	179	15,605 83	571	123,482 98	478	217,513 72	448	384,190 50	837	2,483,853 93	481	4,043,906 25	61	996,327 30	52	1,553,756 20	19	1,985,691 15	3126	11,804,327 92
Maggio .	160	21,559 42	450	169,895 45	491	243,424 86	487	441,713 80	792	2,219,463 74	369	3,380,840 56	121	1,928,389 26	70	2,136,609 »	8	700,600 »	2948	11,242,496 09
Giugno .	151	27,811 57	496	106,913 63	431	257,347 41	400	449,523 90	859	2,606,991 39	468	2,805,068 09	269	2,985,217 95	87	3,498,597 95	13	1,051,200 »	3174	13,788,671 95
Luglio .	169	10,367 50	480	130,100 06	406	346,700 05	462	338,079 55	1350	3,234,180 83	326	3,600,910 89	60	2,500,440 50	63	1,601,988 09	25	2,551,091 15	3341	14,313,858 62
Agosto .	147	11,496 77	524	105,752 64	418	203,668 16	244	139,490 43	1000	3,838,401 42	281	4,383,389 98	52	479,756 85	89	2,499,000 »	7	438,000 »	2822	12,098,956 25
Settembre	137	12,741 22	406	95,976 28	414	154,796 58	553	155,872 78	720	1,877,238 37	380	2,649,646 39	65	3,094,852 95	87	3,369,747 05	11	875,800 »	2773	12,287,671 62
Ottobre .	110	10,615 85	502	143,119 46	407	526,938 46	550	365,870 94	935	1,678,332 99	111	2,634,549 88	190	3,507,647 30	50	2,006,627 20	19	2,146,300 »	2888	13,020,002 08
Novembre	101	17,937 23	296	55,342 91	445	138,349 58	603	567,782 40	1025	2,556,555 04	356	2,977,236 67	62	2,003,934 94	83	3,289,100 »	11	915,600 »	2982	12,521,838 77
Dicembre	220	15,431 09	455	169,628 80	319	477,647 57	575	478,738 44	1124	3,672,794 56	390	3,008,459 98	90	2,360,378 01	88	2,931,119 37	32	3,014,350 »	3293	16,128,547 82
<b>TOTALI L.</b>	<b>1871</b>	<b>192,900 29</b>	<b>5834</b>	<b>1,451,037 39</b>	<b>5248</b>	<b>3,283,763 38</b>	<b>5626</b>	<b>4,393,583 27</b>	<b>11063</b>	<b>30,987,097 60</b>	<b>4442</b>	<b>40,246,933 45</b>	<b>1208</b>	<b>23,206,182 48</b>	<b>937</b>	<b>32,098,236 89</b>	<b>195</b>	<b>17,500,610 45</b>	<b>36424</b>	<b>153,360,435 20</b>





# Riassunt

MESI	Sino a L. 100			Sino a L. 300			Sino a L. 600		
	Quantità	Ammontare		Quantità	Ammontare		Quantità	Ammontare	
Gennaio .	400	29,921	76	1267	253,149	03	699	297,997	95
Febbraio .	345	23,455	40	1119	222,813	20	606	265,500	19
Marzo .	325	23,764	87	1143	228,806	55	618	271,699	96
Aprile .	398	29,177	89	1319	263,515	78	688	303,922	79
Maggio .	355	26,499	64	1301	258,974	35	594	262,180	96
Giugno .	347	26,304	75	1195	234,321	20	583	257,406	48
Luglio .	383	27,580	17	1291	260,847	77	633	278,382	45
Agosto .	443	31,148	74	1467	293,924	75	674	285,940	26
Settembre	412	28,823	86	1262	252,515	06	687	370,957	95
Ottobre .	468	36,385	11	1488	294,566	08	684	310,016	27
Novembre	455	32,788	09	1505	297,081	45	681	289,606	72
Dicembre	582	30,584	03	1618	305,865	61	757	225,828	45
<b>TOTALI L.</b>	<b>4913</b>	<b>346,431</b>	<b>31</b>	<b>15975</b>	<b>3,166,380</b>	<b>83</b>	<b>7904</b>	<b>3,419,440</b>	<b>73</b>

to e Classificazione degli effetti entrati in portafoglio nell'anno 1

Effetti sopra altre piazze del Regno

Sino a L. 1000			Sino a L. 5000			Sino a L. 10,000			Sino a L. 20,000		
Quantità	Ammontare		Quantità	Ammontare		Quantità	Ammontare		Quantità	Ammontare	
302	237,235	04	404	1,021,513	82	89	697,284	51	22	331,724	96
228	176,772	28	218	504,709	15	26	197,005	85	19	281,340	16
245	181,619	48	262	628,690	77	45	377,701	67	11	145,128	17
277	232,675	97	309	731,682	48	50	412,811	24	61	320,209	10
268	224,361	22	301	757,523	95	51	379,707	71	23	356,442	27
235	182,513	76	298	720,555	97	60	482,643	58	11	152,336	50
274	215,935	02	235	591,088	40	53	381,590	56	15	223,927	23
273	227,800	77	264	625,402	23	47	350,026	46	26	384,171	42
283	194,018	04	332	798,607	58	58	449,176	13	13	210,178	83
271	215,148	34	290	694,092	49	45	352,524	68	20	310,961	15
273	223,687	03	308	736,911	53	54	286,987	53	21	308,067	11
290	227,997	06	289	678,193	49	36	164,411	10	4	62,000	»
3219	2,538,764	01	3510	8,488,981	86	614	4,529,874	02	204	3,086,486	90

1891.

Sino a L. 50,000		Oltre a L. 50,000		TOTALE	
Quantità	Ammontare	Quantità	Ammontare	Quantità	Ammontare
19	581,775 02	21	2,709,059 05	3223	6,159,661 14
10	347,350 »	10	1,541,910 19	2581	3,560,856 72
11	449,947 23	31	3,749,304 50	2691	6,056,663 20
18	735,385 »	40	4,050,318 »	3118	7,079,598 25
31	1,140,377 26	18	1,815,000 »	2942	5,221,074 36
21	842,818 85	29	2,713,152 74	2779	5,630,053 83
29	1,225,430 20	39	4,382,800 »	2952	7,586,681 80
21	855,502 80	33	3,554,800 »	3248	6,608,717 43
16	684,167 05	26	2,492,000 »	3089	5,480,447 50
18	741,500 »	44	4,538,998 89	3328	7,494,193 01
17	711,099 60	32	3,155,320 95	3346	6,039,550 01
14	651,532 90	27	3,074,250 »	3617	5,420,662 64
225	8,966,885 91	350	37,794,914 32	36914	72,338,159 89

## Riassunto e Classificazione degli effetti entrati in portafoglio nell'anno 1891.

### Effetti sopra altre piazze del Regno

MESI	Sino a L. 100		Sino a L. 300		Sino a L. 600		Sino a L. 1000		Sino a L. 5000		Sino a L. 10,000		Sino a L. 20,000		Sino a L. 50,000		Oltre a L. 50,000		TOTALE	
	Quantità	Ammontare	Quantità	Ammontare	Quantità	Ammontare	Quantità	Ammontare	Quantità	Ammontare	Quantità	Ammontare	Quantità	Ammontare	Quantità	Ammontare	Quantità	Ammontare	Quantità	Ammontare
Gennaio .	400	29,921 76	1267	253,149 03	699	297,997 95	302	237,235 04	404	1,021,513 82	89	697,284 51	22	331,724 96	19	581,775 02	21	2,709,059 05	3223	6,159,661 14
Febbraio .	345	23,455 40	1119	222,813 20	606	265,500 49	228	176,772 28	218	504,709 15	26	197,005 85	19	281,340 16	10	347,350 »	10	1,541,910 19	2581	3,560,856 72
Marzo .	325	23,764 87	1143	228,806 55	618	271,699 96	245	181,619 48	262	628,690 77	45	377,701 67	11	145,128 17	11	449,947 23	31	3,749,304 50	2691	6,056,663 20
Aprile .	398	29,177 89	1319	263,515 78	688	303,922 79	277	232,675 97	309	731,682 48	50	412,811 24	61	320,209 10	18	735,385 »	40	4,050,318 »	3118	7,079,598 25
Maggio .	355	26,499 64	1301	258,974 35	594	262,180 96	268	224,361 22	301	757,523 95	51	379,707 71	23	356,442 27	31	1,140,377 26	18	1,815,000 »	2942	5,221,074 36
Giugno .	347	26,304 75	1195	234,321 20	583	257,406 48	235	182,513 76	298	720,555 97	60	482,643 58	11	152,336 50	21	842,818 85	29	2,713,152 74	2779	5,630,053 83
Luglio .	383	27,580 17	1291	260,847 77	633	278,382 45	274	215,935 02	235	591,088 40	53	381,590 56	15	223,927 23	29	1,225,430 20	39	4,382,800 »	2952	7,586,681 80
Agosto .	443	31,148 74	1467	293,924 75	674	285,940 26	273	227,800 77	264	625,402 23	47	350,026 46	26	384,171 42	21	855,502 80	33	3,554,800 »	3248	6,608,717 43
Settembre	412	28,823 86	1262	252,515 06	687	370,957 95	283	194,018 04	332	798,607 58	58	449,176 13	13	210,178 83	16	684,167 05	26	2,492,000 »	3089	5,480,447 50
Ottobre .	468	36,385 11	1488	294,566 08	684	310,016 27	271	215,148 34	290	694,092 49	45	352,524 68	20	310,961 15	18	741,500 »	44	4,538,998 89	3328	7,494,193 01
Novembre	455	32,788 09	1505	297,081 45	681	289,606 72	273	223,687 03	308	736,911 53	54	286,987 53	21	308,067 11	17	711,099 60	32	3,155,320 95	3346	6,039,550 01
Dicembre	582	30,584 03	1618	305,865 61	757	225,828 45	290	227,997 06	289	678,193 49	36	164,411 10	4	62,000 »	14	651,532 90	27	3,074,250 »	3617	5,420,662 64
<b>TOTALI L.</b>	<b>4913</b>	<b>346,431 31</b>	<b>15975</b>	<b>3,166,380 83</b>	<b>7904</b>	<b>3,419,440 73</b>	<b>3219</b>	<b>2,538,764 01</b>	<b>3510</b>	<b>8,488,981 86</b>	<b>614</b>	<b>4,529,874 02</b>	<b>204</b>	<b>3,086,486 90</b>	<b>225</b>	<b>8,966,885 91</b>	<b>350</b>	<b>37,794,914 32</b>	<b>36914</b>	<b>72,338,159 89</b>





Queste cifre dimostrano a colpo d'occhio quanto da noi sopra si disse, senza bisogno, di dimostrazione.

Gli stessi membri di amministrazione, consigli di Reggenza e di censura, scontano spesso effetti per somme rilevantissime, al saggio molto più alto di quello ufficiale, lucrando sulla differenza quando alle stesse Banche vengono sfogati.

Molte volte per non figurare si ricorre a scontisti, o *Banchine* per lucrare insieme la differenza del saggio di sconto. Quale danno arrechi questo cattivo procedimento al commercio e all'industria è facile comprenderlo, poichè se invece di scontare ad un equo saggio, l'onesto commerciante sconta con forti usure, lo attende senza meno il fallimento, la rovina. E di questi mi sembra che in Italia ne abbiamo avuti e ne abbiamo abbastanza per procurarne anche maggiori con questi mezzi illeciti e fraudolenti.

Un rimedio è dunque necessario a questi gravissimi mali, ed un rimedio pari alla gravità del male. Non essendo finora riuscite allo scopo tutte le leggi e Regolamenti pubblicate, ne tutte le inchieste parlamentari, io ritengo che rimedio unico sovrano, sia quello del controllo delle cambiali per parte del Governo. Il Governo dovrebbe per mezzo di un commissario far controllare le cambiali da scontare onde non avvengano gl'inconvenienti lamentati e specialmente che le cambiali non vengano scontate a favore di pochi sfruttatori, a danno del commercio e dell'industria.

Pongo termine a questo mio lavoro con una dichiarazione che cioè volli esprimere senza reticenze il mio parere pel migliore assetto della circolazione cartacea, senza occuparmi di quei provvedimenti transitori che possano condurvi.

Questo rientra nei savi accorgimenti del governo, tenuto conto della situazione vera e reale dei diversi Istituti di credito.

Non dimentichi però mai il Governo di saper conciliare gl'interessi peculiari degl'Istituti di credito con quelli generali della Nazione.



Appendice

---





Avevamo già liberato il nostro lavoro alla stampa quando venne presentato alla Camera dal Ministro interim dell'agricoltura industria e commercio On. *Di Rudini* di concerto col Ministro del Tesoro On. *Luzzatti* e col Ministro delle Finanze On. *Colombo* il nuovo disegno di legge sul riordinamento degli Istituti di emissione.

Sebbene io creda coll'on. *Prinetti*, che questo progetto abbia la stessa sorte degli altri, pure merita alta lode l'attuale Ministro del Tesoro che ha avuto *il coraggio civile* di presentarlo.

Nel nuovo progetto per un assetto normale e definitivo delle Banche, si riconosce la necessità della *Riscontrata*, ma per le condizioni attuali delle stesse, durante il periodo transitorio, si ritengono opportuni i provvedimenti adottati recentemente col R. decreto 30 Agosto 1891. Dicesi infatti nella Relazione ministeriale (pag. 40)

« Non è meno grave e complicata la questione del cambio dei biglietti fra istituti e istituti, che costituisce una condizione necessaria di un sistema di banche molteplici. Perocchè da una parte è indubitato che l'accettazione dei biglietti dev'essere obbligatoria per ciascuno di essi, a differenza dei privati; non essendo possibile altrimenti la loro coesistenza e una circolazione normale. E da un'altra parte non è men vero, che se all'accettazione obbligatoria

dei biglietti non fa riscontro un baratto regolare, periodico, la più grande perturbazione ha luogo nel regime bancario, e i più gravi conflitti d'interesse. Dev'essere cura speciale del legislatore, dove esistono più banche con circolazione propria diversa, di assicurare la continua convertibilità e il cambio dei biglietti con efficaci disposizioni di legge. È necessario, per evitare urti ed incagli, che la circolazione di ciascun istituto non si estenda al di là di quei luoghi, nei quali vi sono i mezzi e gli organi per effettuare la conversione.

A temperare gli effetti del cambio, che, eseguito rigorosamente, potrebbe danneggiare gli istituti minori, giovano più che altro gli accordi fra banche e banche, e certe regole di condotta, osservate uniformemente e sindacate reciprocamente. L'istituzione del Consorzio, come fu già avvertito, dovrà giovare anche a stabilire questi accordi, e rendere obbligatoria per gli istituti l'osservanza delle norme comuni, in guisa che, regolata l'emissione, il cambio non presenti difficoltà e non dia luogo ad attriti. A tal uopo potranno servire le stanze di compensazione anche pei biglietti, secondo il sistema scozzese ed americano, oppure rappresentanze comuni nei maggiori centri, come avviene in Scozia e in qualche parte della Svizzera.

Nelle condizioni nuove, in cui si troverà il regime bancario per effetto di questa legge, la questione del baratto reciproco fra istituti non potrà più presentare la gravità e le difficoltà che ha avuto finora. Se la circolazione dei singoli istituti sarà tenuta, come dev'essere, entro i limiti legali; se i biglietti verranno forniti a ciascuno di essi dall'ufficio centrale del Consorzio, e distribuiti equamente fra i vari tagli secondo le deliberazioni del Consiglio; se la riserva metallica sarà maggiore e più proporzionata ai bisogni eventuali del cambio; se le operazioni bancarie verranno sottoposte a quella disciplina che la legge prescrive; e, distinta la nuova gestione dall'antica, si liquideranno gl'impieghi diretti del capitale, e si estingueranno le sofferenze eccessive; dovranno certamente scomparire le cagioni di conflitto fra istituti e istituti, e quelle in ispecie che han reso così malagevole il baratto.

E però nel caso nostro la questione non può risolversi in modo

assoluto, con disposizioni categoriche. Durante il periodo transitorio del corso legale, sarà opportuno che rimangano in vigore le norme adottate recentemente, e di cui si è discusso di sopra. Con la prescrizione che si è fatta agli istituti di rimettere in circolazione i biglietti degli altri, che si trovino in avanzo, dopo operato il baratto di biglietto contro biglietto, furono eliminate le più gravi difficoltà e venne mitigato quel rigore che fu cagione di tanti contrasti.

Mutare il sistema che vige ora, non pare cosa prudente. Quando sarà cessato il corso legale fra privati, il reciproco baratto fra istituti dovrà modificarsi conformemente alle nuove condizioni di fatto e di diritto. »

Viene così ad ammettersi implicitamente dallo stesso Ministro del tesoro che nelle condizioni attuali bancarie, con quel decreto si viene a proclamare ufficialmente il corso forzato dei biglietti di banca, poichè si sostiene che anche nel corso legale, all'accettazione obbligatoria dei biglietti deve far riscontro *il baratto regolare, periodico.*

Mentre poi nella Relazione ministeriale si sostiene essere opportuno mantenere i provvedimenti adottati col detto decreto, circa il baratto dei biglietti, nelle disposizioni transitorie, si riproduce la disposizione dell'ultima legge di proroga, dicendosi all'art. 52 Con decreto reale promosso dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di accordo col ministro del Tesoro, udito il consiglio del Consorzio, saranno determinate le norme per regolare il baratto dei biglietti fra gli Istituti e gli effetti della Riscontrata durante il regime del corso legale »

Ma On. Luzzatti, se è vero come voi dite, che i provvedimenti emanati, si sono chiariti buoni tanto nell'interesse di tutti gli istituti quanto in quello del pubblico, essendo cessati gli attriti infelici di una riscontrata, la cui storia rappresenta sperdimento di forze vive e conflitti nocevoli al patrimonio delle banche e all'economia nazionale (1) perchè non li avete riprodotti nella nuova legge organica...? Per essere logici, mi pare che in omaggio al criterio

---

(1) Relazione ministeriale pag. 7

della stabilità che è uno dei primi coefficienti in materia di credito non era il caso di affermare con un inciso lo stato di fatto attuale che è considerato sempre come esperimento.

L'ordinamento definitivo poi delle banche che il nuovo disegno si propone di dare all'Italia è analogo all'antico in quanto mantiene a tutti gli Istituti esistenti la facoltà della emissione e mantiene altresì inalterato il loro capitale, il limite della circolazione singola e complessiva, l'entità delle riserve, la sfera attuale delle operazioni consentite.

È diverso però dall'attuale ordinamento, in quanto estende a tutti gli Istituti la facoltà di cui ora godono solo alcuni di scontare le cambiali a due firme e a scadenza di quattro mesi, in quanto consente che la riserva possa esser costituita oltre che di materie metalliche, anche di titoli equivalenti al metallo, in quanto prevede il termine in cui la riserva dovrà essere ancora accresciuta, circonda di più severa garanzia il cambio dei biglietti, riduce a quattro soli i tagli di essi ecc.

Il nuovo progetto (art. 4) dà facoltà agli istituti di emissione costituiti per azioni di fondersi tra loro, a differenza dell'antico che da una parte dava questa facoltà ai soli tre istituti minori per azioni e dall'altra ai due banchi meridionali di unirsi in libero e volontaria *associazione* od in *consorzio* permanente delle loro forze, nel comune interesse. Crediamo migliore il sistema da noi sopra propugnato, poichè colla fusione degli Istituti minori col maggiore può giungersi alla banca unica, preponderando questo con una fusione troppo sugli altri. Ci sembra del resto inutile o superflua una tale facoltà di fusione accordata nel nuovo disegno, poichè si ritenne in esso *più largo, diverso e coordinato* a scopi più numerosi ed elevati il concetto del Consorzio che abbraccia tutti gl'Istituti, compreso il maggiore.

Le altre norme definitive poi che il nuovo disegno propone, e secondo le quali dovrebbe essere governato l'ordinamento bancario nel suo stato normale, consistono nel consorzio degl'Istituti, nell'ufficio del controllore della circolazione e nelle disposizioni per la smobilizzazione dei portafogli. Esaminiamo brevemente queste innovazioni essendo esse in rapporto diretto con quelle da noi

proposte per ottenere il risanamento della circolazione cartacea e rimediare agli inconvenienti prodotti dalla riscontrata. Ecco quanto nella relazione ministeriale si dice circa la costituzione del consorzio fra gli Istituti e l'ufficio del controllore della circolazione (2)

« Il proposito di rinforzare il nostro ordinamento bancario in modo conforme ai bisogni della economia nazionale e alle legittime esigenze dello Stato, ci ha non solo fatto accogliere norme e disposizioni più efficaci a disciplinare le operazioni e regolare la circolazione, ma suggerito altresì alcuni provvedimenti riguardanti la coesistenza e l'accordo degli Istituti. È certo cagione di inevitabili conflitti il sistema della pluralità delle banche di emissione segnatamente quando fra di esse è grande la sproporzione di potenza.

Data pertanto la pluralità delle banche, come esiste da noi, e volendo migliorarne l'assetto, estenderne la sfera di attività e rinvigorirne la struttura in guisa da resistere alle avverse influenze e adempiere sicuramente e bene al compito loro assegnato dalla legge, non restano che due vie: una di mezzi rivolti energicamente a creare un forte e grande istituto a svantaggio degli altri minori, ai quali si rende difficile la vita, e inevitabile la liquidazione; ed è quella seguita dalla legge tedesca del 1875: l'altra, di equi e concilianti provvedimenti con cui vuolsi, non solo garantire l'esistenza dei singoli istituti, ma promuovere fra di essi gli accordi vicendevoli, ed è precisamente quella seguita da noi in conformità delle tradizioni legislative italiane.

Ciascuno comprenderà facilmente le ragioni di preferenza per questa seconda maniera di risolvere il problema del riordinamento bancario, segnatamente in Italia; in cui il concetto di una qualche unione fra i vari Istituti non solo fu espresso nella legge del 1874 ma ripetute volte è stato intravveduto o lumeggiato nei progetti consecutivi.

Indipendentemente dal concetto della fusione degli Istituti di emissione, la quale non potrebbe avvenire senza l'approvazione

---

(2) V. Relazione pag. 29, 30, 31, 32, 33.

del Parlamento, abbiamo divisato una specie di Consorzio fra tutti gli istituti, il quale, mentre non vincola in nessun modo l'azione di alcuno di essi e lascia intatta la responsabilità relativa, stabilisce rapporti scambievoli e norme di reciproco sindacato. Nella relazione parlamentare, già ricordato, del 1890, furono esposti i motivi della innovazione che proponevasi al progetto ministeriale, dandosi facoltà da una parte ai due banche meridionali, e da un'altra ai tre istituti minori per azioni di unirsi in libera e volontaria *associazione* od in *consorzio* permanente delle forze, nel comune interesse. E benchè non fossero stabilite le norme particolari, regolatrici del Consorzio, si divisava una specie di accordo fra due o più Istituti per l'esercizio del commercio bancario, quasi nella forma del contratto di società particolare, a' termini del nostro Codice civile. Voleva introdursi nell'ordinamento bancario quel principio di associazione, di cui sono così importanti e varie le applicazioni nel campo industriale, dove due o più società si accordano spesso o si uniscono nell'esercizio di una data impresa o per scopi particolari determinati. Ad esso s'informa, dicevasi in quella relazione, la facoltà che intendiamo concedere ai diversi Istituti affini di associarsi liberamente per l'esercizio delle loro funzioni bancarie, in determinate località o nel Regno in genere, conseguendo così un'espansione ed un'attività razionale colla massima economia di mezzi. Questa proposta, soggiungevasi, si coordina al tutto il complesso delle disposizioni che regolano il baratto col pubblico durante il periodo transitorio e che restringono l'obbligo di ciascun istituto ad avere un'ufficio od una rappresentanza sua propria in sole 11 o 12 località. Se ad esempio i tre istituti minori per azioni vorranno operare direttamente a Torino, a Venezia, a Palermo, a Napoli od altrove, perchè dovranno aprirvi tre uffici distinti, mentre uno solo, esercitato a profitto e perdita comuni, presenterà maggiori utili alle Banche associate e maggior comodità al pubblico? I vantaggi della proposta erano evidenti e notevoli, come quelli che derivano sempre alle imprese industriali e commerciali dalla più vasta associazione di mezzi e di poteri, che, dove, arreca un aumento di utilità, dove un risparmio di spese.

Ma più largo, diverso e coordinato a scopi più numerosi ed

elevati è il concetto del Consorzio divisato nel presente disegno di legge. Abbraccia tutti gli istituti, compreso il maggiore: è stabilito per legge e quindi obbligatorio per ciascuno di essi; è inteso, non solo ad agevolare e semplificare le loro operazioni, ma a migliorarne i rapporti reciproci, ad accrescere le guarentigie della circolazione, ed assicurare l'adempimento degli uffici ed obblighi propri relativamente al pubblico e al tesoro dello Stato. Insomma ci pare che, rendendo completo ed effettivo il Consorzio delle banche di emissione, si possa garantire maggiormente l'osservanza delle disposizioni di legge, rafforzare notevolmente l'ordinamento bancario e supplire al difetto di unità nell'indirizzo degli istituti. Non volendo costituire un grande istituto sulla rovina di quelli minori, come si è fatto altrove, per non offendere interessi pubblici, costumanze e tradizioni rispettabili, bisogna opportunamente far capo all'associazione o al Consorzio di tutti gli Istituti, come l'unica forma attuabile di coordinamento bancario. Il sistema federativo, ch'è tradizionale nelle nostre leggi e consuetudini, prenderebbe corpo reale e proporzioni concrete, e darebbe a tutte le banche di emissione un carattere nazionale.

Prima di tutto si avverta che il Consorzio delle banche, che vogliamo costituire, non è un ente giuridico, non implica solidarietà piena, e non distrugge nè menoma la responsabilità dei singoli istituti, i quali rispondono sempre del loro operato, della loro circolazione, dei loro debiti e servizi tanto ai privati quanto allo Stato. La individualità di ciascun istituto rimane intiera, come restano intatte le facoltà dei limiti segnati dalla legge. Ma vi sono quistioni particolari, che toccano, per così dire, tutti gli istituti in comune, e riguardano o l'indirizzo generale della politica bancaria, o le garanzie indispensabili della circolazione, o i rapporti delle banche fra di esse e col tesoro dello Stato. A tutto ciò dovrà provvedere il Consorzio nell'interesse generale. Farà opera utile, assicurando una certa uniformità nel tenore delle operazioni bancarie e l'ordine nella circolazione, e risolvendo di volta in volta quistioni particolari, che non possono definirsi per legge e che lasciate all'arbitrio dei singoli istituti possono essere cagione di gravi conflitti. Un breve esame delle attribuzioni che sono assegnate al Con-

sorzio giova a chiarire la natura e l'importanza, ossia il posto che intendiamo di ascrivergli nel riordinamento bancario da noi divisato.

« Vengono deferite al Consorzio la fabbricazione dei biglietti, la distribuzione di essi ai singoli istituti, e la ripartizione della circolazione complessiva di ciascun istituto fra i diversi valori dei biglietti ammessi dalla legge. Vi sono in questa disposizione le garanzie formali, e diremmo quasi materiali, del limite e delle modalità dell'emissione propria di ciascun istituto.

È noto che la legge del 1874 non conteneva alcuna norma preventiva o formale circa le garanzie della fabbricazione e distribuzione dei biglietti. Il regolamento 21 gennaio 1875, conforme allo spirito della stessa legge, si limitò a stabilire, che ogni Istituto ha l'obbligo di far noto al Governo la quantità di biglietti che esso ha fatto fabbricare e che possiede oltre alla emissione, ancorchè siano serbati in deposito come semplice scorta. Forse è dovuto in parte alla insufficienza delle disposizioni legislative quel perturbamento del nostro sistema bancario, a cui si è più volte accennato. E però nell'ultimo progetto del 1889, per ovviare a così gravi inconvenienti, anche in via preventiva e puramente formale, fu creduto opportuno di adottare un provvedimento, in virtù del quale fosse reso impossibile, senza un atto diretto del Governo, l'emettere in circolazione una somma di biglietti maggiore di quella segnata dal limite stabilito. Ed era proposto, non solo che i biglietti spettanti ai singoli istituti fossero somministrati dallo Stato, ma che la forma dei biglietti di ciascun istituto, il riparto di essi per valori e la suddivisione di serie e in numeri fossero approvati con decreto reale e descritti esattamente in esso. Il progetto della Commissione parlamentare convertì la *somministrazione* per parte dello Stato nel *controllo*, ma lasciò intatte le altre disposizioni. Reputavasi tale sistema il solo per cui fosse possibile di guarentire l'esatto e costante rispetto del limite stabilito dal legislatore alla circolazione fiduciaria.

Si trattava a un dipresso di fare anche da noi quel che si pratica negli Stati Uniti d'America, dove un'ufficiale pubblico (*Comptroller of the Currency*) distribuisce i biglietti alle varie

Banche, che si sono uniformate alle prescrizioni della legge, facendo il deposito richiesto del capitale in rendita pubblica. Ma questa forma di emissione ch'è pienamente consentanea al sistema americano, informato al principio di una completa garanzia dei biglietti di banca, non si adatta egualmente ad altri sistemi, e non ci pare conforme alle nostre leggi e istituzioni bancarie, in cui prevalgono principi diversi, e nelle quali è lasciata una larga sfera di libertà e di responsabilità alle banche.

Se non che mentre è difficile eliminare tutte le difficoltà che presenta nella sua pratica attuazione questo sistema, una via di soluzione più facile e naturale ci era offerta dalla istituzione del Consorzio com'è da noi ideata. Fu già avvertito, che gli istituti, dovendo avere disponibile una somma di biglietti molto maggiore di quella fissata dal limite dell'emissione, a fine di poter ritirare dalla circolazione e cambiare a richiesta i biglietti logori, deteriorati, in qualsivoglia modo guasti, male potrebbe fissarsi di volta in volta dallo Stato questa proporzione, senza soverchia ingerenza nelle faccende particolari d'ogni Istituto. Inoltre la somministrazione diretta dei biglietti per parte dello Stato e la loro ripartizione alle singole banche ci sembrano funzioni che per molti rispetti non si addicono al compito del Governo. Certamente la vigilanza governativa è indispensabile, e dev'essere esercitata con efficacia ed energia, ma non deve oltrepassare certi limiti, entrando nella parte tecnica degli istituti ed esercitandone le funzioni. Ci pare invece opportuno e del tutto conveniente che il Consorzio delle banche, una volta costituito, attenda alla fabbricazione e distribuzione dei biglietti, tutelando gli interessi della circolazione e attribuendo a ciascun istituto quel che gli spetta. In tal guisa si evita da un lato l'arbitrio dei singoli istituti, si stabilisce un mezzo efficace di freno e sindacato reciproco, e si libera lo Stato da un ufficio che non potrebbe esercitare senza un'intromissione eccessiva del Governo negli affari delle banche.

Oltre di ciò le disposizioni proposte dall'ultimo progetto ministeriale e dalla stessa commissione parlamentare circa la ripartizione dei biglietti e i biglietti di scorta sembrano forse troppo assolute e restrittive, in quanto prescrivono di computare nella

circolazione propria di ciascuna banca quella somma di biglietti che serve di fondo di cassa e che è impiegata nel movimento continuo delle operazioni. Per persuadersi di ciò, basterà considerare come debbano essere diverse e variabili le proporzioni della scorta per i singoli istituti, secondo le mutabili esigenze della pratica, le condizioni del mercato, il numero delle sedi e delle succursali e via dicendo.

Il Consorzio è in grado di conoscere e di valutare le condizioni e i bisogni dei singoli istituti, per proporzionare alla circolazione di essi i biglietti di scorta, e può esercitare un sindacato completo ed efficace intorno a ciò. È anzi da ritenersi che, mediante i nuovi rapporti stabiliti fra gli istituti riuniti in consorzio, e le continue e vicendevoli comunicazioni e discussioni, vengano eliminate le cause di attriti e cementato l'accordo durevole nella osservanza della legge e in una condotta uniforme e vantaggiosa per tutti.

Qui avvertiamo soltanto, come in un sistema di banche molteplici e diverse sia assolutamente necessario un accordo reciproco e permanente, una specie di associazione per ottenere questi risultati: uniformità di emissione entro i limiti fissati dalla legge; equa e regolare distribuzione dei biglietti di diverso valore fra i singoli istituti; cambio più facile e meglio ordinato. La migliore conferma di ciò viene dall'esempio della Svizzera, il quale dimostra appunto la necessità di un Consorzio fra le banche sotto l'impero di disposizioni legislative più rigorose. È noto come la legge svizzera del 1881 stabilì l'unità dei biglietti, e obbligò reciprocamente le banche alla conversione, facendo di esse un corpo solo dinanzi al pubblico. I biglietti son ricevuti indistintamente, e gli uni valgono gli altri, qualunque sia la banca emittente; e la circolazione si è notevolmente accresciuta in conformità dei bisogni del mercato. Ma tutto ciò fu agevolato e in gran parte reso possibile da un concordato, stipulato il 10 giugno 1882, mediante il quale si unirono la maggioranza delle banche, per agevolare il compito loro imposto dalla legge.

Ed altrove.....

« Ora, mentre nella composizione del consiglio del Consorzio e

nel modo con cui devono essere prese le deliberazioni si è cercato di garantire i diritti di tutti gli istituti interessati e di fare prevalere l'avviso della maggioranza, abbiamo provveduto alla pronta esecuzione delle deliberazioni stesse, istituendo un ufficio, che sia come l'organo esecutivo del consorzio, ed al quale sia deferita la fabbricazione e la distribuzione dei biglietti, e le altre attribuzioni che gli verranno assegnate dal regolamento.

A rendere più facile ed efficace la vigilanza governativa e a ravvalorare le relazioni che passano fra il Consorzio delle banche e lo Stato, abbiamo divisato di collocare presso l'ufficio anzidetto un ufficiale del Governo col titolo di controllore della circolazione al quale sia data tutta l'autorità necessaria per l'adempimento del suo importante e difficile compito. Non è l'istituzione del *Comptroller of the Currency* americano, che vogliamo introdurre in Italia, perchè, come fu avvertito, sono molto diversi i principii e le condizioni del nostro sistema bancario; ma quella di un organo potente di sindacato governativo, vigilante, continuo, efficace sull'intero andamento delle banche.

La istituzione del consorzio ci offre il terreno adatto alla nuova istituzione, la quale ne costituisce, per così dire, il complemento. Infatti il controllore della circolazione controfirma i biglietti degli istituti, senza impegnare in alcun modo la responsabilità dello Stato, ma per accertare e dimostrare che l'emissione di essi ebbe luogo in conformità della legge, dei regolamenti e delle deliberazioni del consiglio consorziale; sorveglia la circolazione d'ogni Istituto acciocchè sia tenuta nei limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari; esamina e sottoscrive le situazioni periodiche delle banche; ha facoltà di esaminare e di riscontrare tutti i registri e i documenti dell'ufficio centrale del Consorzio; ha facoltà di eseguire ispezioni presso le direzioni generali e gli uffici dipendenti dagli istituti, di accertare l'esistenza delle riserve e delle scorte dei biglietti, e di assistere alle adunanze generali e ai consigli superiori delle banche; ed ha ancora altre simili attribuzioni che gli sono conferite dal regolamento. Tutto ciò gli è grandemente agevolato dall'esistenza del Consorzio, e segnatamente dall'ufficio centrale, a cui mettono capo le cose sulle quali delibera il Consorzio.

E dell'opera sua, la cui importanza si comprende agevolmente, esso deve rendere conto annualmente al Parlamento, come risponde sempre e continuamente al Governo.

Importantissima, fra le altre, è la disposizione nell'articolo 34 del disegno di legge, secondo la quale è commesso al controllore della circolazione, non solo di invigilare sull'andamento degli istituti e sull'osservanza delle disposizioni contenute nella legge bancaria e nel codice di commercio; ma eziandio di sorvegliare quanto riguarda l'accertamento degli utili e la loro distribuzione. Questo ultimo ufficio del controllore della circolazione si connette colle provvisioni che noi proponiamo a favore di quegli istituti i quali stringeranno le spese o assottiglieranno i dividendi, per riparare più prontamente alle conseguenze delle immobilizzazioni di capitale.

Se avverranno contestazioni o sorgessero questioni fra il consorzio, e il controllore, o fra istituti e istituti il giudizio è deferito a un Collegio arbitrale.

E però tutelando ed accrescendo l'autonomia degli istituti di emissione, mercè la costituzione di un Consorzio, al quale è assegnata una larga sfera di azione nell'ordinamento bancario, abbiamo anche provveduto alla vigilanza del Governo, rendendola più efficace e rigorosa, come gli interessi della nazione richiedono.

Le facoltà riserbate al Governo di prescrivere con decreto reale un aumento, sul limite minimo fissato dalla legge, della riserva metallica, di stabilire la forma e la ripartizione dei biglietti, di modificare le norme del cambio e simili, nonchè l'insieme delle disposizioni transitorie tendenti al consolidamento degli istituti; s'informano al principio di quella sana e opportuna ingerenza dello Stato, che serve ad adattare le prescrizioni legislative ai casi concreti e alle mutabili circostanze della pratica. Di che le ragioni furono esposte in vari luoghi di questa relazione. E parimenti le modificazioni agli statuti delle banche per azioni dovranno essere approvate con decreto reale e sentito il parere del Consiglio di Stato.

Allo stesso fine sono coordinate le disposizioni di legge in virtù delle quali la nomina dei direttori generali degli istituti è riservata al Governo; ed è inoltre prescritto che alla direzione di essi sia preposto un comitato, ai voti e consigli del quale dovranno

conformarsi gli stessi direttori. Considerando l'esempio dei migliori e più solidi istituti stranieri, ci è parso utile ed opportuno introdurre questa innovazione in Italia; acciocchè il governo delle banche sia più forte, ponderato e sicuro.

Oggetto principale del sindacato governativo è l'accertamento dei capitali versati o dei patrimoni posseduti dai sei istituti di emissione; accertamento che dovrà farsi in principio della nuova concessione, e ripetersi non meno di una volta ogni biennio. Aggiungasi che le funzioni esercitate dal controllore della circolazione, di cui si è parlato, costituiscono una forma speciale di assidua vigilanza sull'intero andamento degli istituti, e un mezzo efficace di garanzia e di sindacato governativo. Può dirsi che ad ogni istante il Governo sarà così in grado di conoscere le infrazioni della legge e di provvedervi. »

Noi al sistema del Consorzio crediamo preferibile quello della fusione o raggruppamento degl'Istituti minori per le ragioni già sopra esposte. La nuova legge sulle Banche certamente deve essere informata al doppio fine di far cessare le antinomie verificatesi nel loro funzionamento e instaurare presso di esse quella severità di norme senza delle quali non può esistere circolazione sana. Or bene questo doppio fine a noi pare, ehe si raggiunga meglio col sistema da noi propugnato, che col Consorzio.

Basteranno invero le adunanze del Consorzio degli Istituti e le deliberazioni a maggioranza in esse prese a dare alle operazioni dei singoli Istituti quell'indirizzo armonico, quella omogeneità di cui si è deplorata sin qui la mancanza..? In un Consorzio nel quale quattro piccoli si trovano a fronte di due grandi Istituti, non riuscirà forse a questi ultimi di opprimere i primi, oppure i piccoli non incepperanno essi l'azione dei grandi..? La stessa presidenza del Consorzio affidata al direttore generale della Banca Nazionale, non potrà costituire un pericolo per gli Istituti minori...? Il Consorzio a lungo andare, può essere causa di attriti od anche diventare un'associazione di mutuo soccorso...!

Con questi pericoli, non è cosa più prudente, affidare la fabbricazione dei biglietti di banca direttamente allo Stato...?

Se nel ritiro di quelli dall'attuale circolazione, si trovassero

commessi gravi abusi, chi meglio potrebbe garantirne la eliminazione e la responsabilità dei singoli Istituti di fronte al pubblico ed allo Stato, se non il governo stesso...?

Si dirà che ad ovviare ai pericoli temuti, il legislatore ha creato il Gran Controllore della circolazione, funzionario unico nel Regno, rivestito di un'autonomia e di una inviolabilità nuove ed al quale è affidata tutta la sorveglianza esercitata fin qui dal Governo sulle deliberazioni ed operazioni degli Istituti per mezzo dei vari commissarii. Ma questa inusata autorità a noi pare esorbitante e tale da diventare assorbente e da scemare alla sua ombra la responsabilità degli Istituti. Questo funzionario presso che inamovibile, è rivestito di un potere che in nessun paese del mondo è dato a un sol uomo, fosse pure il ministro delle finanze. Vigilare la circolazione il che implica la facoltà di chiudere un occhio verso gli amici e di spalancarli tutti e due contro gli avversari, esaminare i registri e documenti, ispezionare le direzioni generali e gli uffici dipendenti, intervenire alle adunanze dei Consigli, e finalmente potere arbitrario, discrezionale, infinito invigilare sull'andamento degli Istituti e sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti ecco quanto basta per rendere un uomo arbitro delle fluttuazioni commerciali e bancarie, padrone di arricchire uno con un muover di ciglio e di rovinare un altro con uno sguardo iracondo.

Lo stesso Ministro del Tesoro *di fatto* non crede all'efficacia che attribuisce al gran controllore; poichè propone che la sua firma sui biglietti non impegni in alcun modo la responsabilità dello Stato. Se questo controllore deve essere persona di piena fiducia del governo, se rappresenta lo stesso Governo nella vigilanza e sindacato degli Istituti di emissione, per quale ragione alla sua firma non si dà alcun valore giuridico, contrariamente ai principi più elementari del diritto comune...?

Vuol ciò forse dire, che lo stesso governo sarebbe disposto a chiudere gli occhi nel caso di irregolarità commesse dal controllore e dagli Istituti di emissione, perpetuando lo stato anormale dei nostri Istituti e della circolazione..?

In quanto alle smobilizzazioni del portafoglio, per restituire le banche di emissione alla loro vera funzione, è questione di tro-

vare il giusto metodo e tempo rispondenti praticamente allo scopo. Il governo può su questo andar d'accordo colle stesse banche, essendo esse pure interessate a liberarsi dai pesi che ne inceppano lo svolgimento.

Non volendo noi eccedere i limiti del presente lavoro, ci limitiamo ad osservare a questo riguardo che le Banche per la liquidazione degli impieghi diretti, si troveranno di fronte a gravi difficoltà e perciò saranno riluttanti alla sollecita liquidazione di essi; Gli immobili sui quali le Banche hanno fatto dei prestiti sotto forma di mutuo ipotecario o di cambiali, sono lungi dal rappresentare il valore loro attribuito all'inizio dell'operazione. Venderli al prezzo attuale, significherebbe andare incontro ad una perdita rilevante; Questa avrebbe anche luogo, se invece di vendere i beni, venissero ipotecati al credito fondiario; si verificherebbe inoltre un maggiore svilimento degli immobili stessi, poichè uno degli elementi che concorrono allo svilimento degli immobili è appunto la certezza che i detentori o i creditori ipotecari di immobili, dovranno entro un determinato periodo di tempo addivenire alla vendita. Lo sanno gli Italiani che ne hanno veduto gettar tanti di diversa provenienza nel mercato.

Finalmente può ritenersi che le Banche di emissione non si risolveranno a mettere in pratica la richiesta di nuovi versamenti e la emissione di nuove azioni se non in *extremis*, allo spirare cioè dei sei anni concessi alla liquidazione, in capo ai quali non avendo essi reintegrato il loro capitale, possono a termine del progetto di legge vedere per decreto reale diminuita definitivamente la loro circolazione nella misura corrispondente alla somma immobilizzata. Non vi si risolveranno, perchè è ardua impresa chiedere versamenti agli azionisti o emettere nuove azioni, quando non vi sia la prospettiva di maggiori operazioni e di lucri e soltanto si tratti di riparare a perdite realizzate.

Nel nuovo disegno di legge, si è creduto evitare queste difficoltà, col prolungare sino a sei anni il termine della liquidazione. La Commissione che esaminò l'ultimo progetto di legge, ne concedeva solo tre.

Questo espediente però non mi pare affatto sufficiente, sia

perchè la crisi economica accenna a diventare lo stato normale nel nostro paese, sia perchè per quanto prolungato, il termine della liquidazione, resta sempre determinato.

Deve quindi ricorrersi ad un rimedio più radicale; e questo è a mio avviso quello già sopra propugnato, della esclusione del rapporto del capitale alla circolazione coll'aumento della riserva metallica, dal 45 al 60 per cento, compresa la divisa estera. Convertendo infatti gl'Istituti di emissione tutto il loro capitale in beni immobili potrebbero liquidarli a loro bell'agio senza esporsi a gravi perdite ed aumentare progressivamente la riserva metallica.

Dallo stesso nuovo disegno di legge può dedursi la giustezza di questo concetto; In esso infatti si dà facoltà alle Banche di computare le somme che risulteranno immobilizzate nella massa di rispetto per la parte che vi corrisponde e di provvedere alla reintegrazione del rimanente mercè richieste di nuovi versamenti agli azionisti od emissione di nuove azioni.

Si mantiene poi inalterato il capitale delle banche, allargandone la circolazione, non proporzionando così come nel passato la circolazione al capitale; Nella relazione ministeriale dicesi (3)

« Si noti ancora, in tesi generale, che non vi è rapporto diretto fra il capitale delle banche e la loro emissione. Come guarentigia dell'emissione, come mezzo per assicurarne la maggiore solidità il capitale è ormai posto in disparte così nella dottrina, come nelle legislazioni più progredite. Esso può servire, in un sistema di banche molteplici e disuguali, solo ad attenuare gli effetti nocivi di una forte concorrenza e a frenare la tendenza e influenza reciproca per eccedere il giusto limite nella emissione. Ma anche in tal caso se giova alle banche ed è misura di equo trattamento li ripartire fra di esse la circolazione in proporzione del capitale posseduto, non è egualmente utile ed opportuno lo stabilire come condizione di un aumento della emissione relativa un aumento corrispondente del capitale, che riesce più o meno difficile, e per cui i vari istituti non hanno le stesse attitudini e i mezzi propor-

---

(3) V. Relazione pag. 17.

zionati. L'obbiezione fondamentale che suol farsi al sistema di porzionare la circolazione ad una parte considerevole del capitale ha, per le condizioni particolari, in cui versano i nostri istituti un'importanza che par decisiva.

Si ponga mente anzitutto alla cifra cospicua alla quale arrivano le somme immobilizzate e che bisogna gradatamente liquidare perchè le banche riacquistino la naturale elasticità e disponibilità delle proprie risorse. Ora non è coll'imporre un onere più grave e sottoporre l'aumento della circolazione loro concessa alla condizione rigorosa di un aumento di capitale, che si agevola quell'arduo compito e si ridà maggiore elaterio a ciascun istituto. Si consideri poi il grande divario, che occorre per questo rispetto fra istituti e istituti, e che dovrebbe rendere molto diverso per ognuno di essi l'incremento del capitale e della circolazione. Mentre i patrimoni dei banchi di Napoli e di Sicilia si accrescono di per sè cogli utili annuali, il capitale degli istituti per azioni è suscettibile di maggiore o minore aumento solo in quanto venga attratto dalla prospettiva di lucri e dalla sicurezza dell'impiego. Qual confronto potrebbe farsi fra istituti così diversi per assegnare loro un limite relativo di circolazione proporzionato ad una cifra prestabilita di capitale? La realtà delle cose imporrebbe necessariamente una direzione diversa da quella stabilita dalla legge.

E finalmente conviene ricordare un fatto importante, a cui accenna la relazione ministeriale del progetto del 1887, pur ricavandone conseguenze diverse: la parte sempre minore che il capitale proprio delle banche viene a rappresentare nel fondo di esercizio. Dal 1882 al 1887 le banche di emissione italiane accrebbero la loro circolazione di biglietti da 732 milioni a 1,065, e gli altri debiti a vista da 139 a 163 milioni, e quindi la somma complessiva del debito a vista da 872 a 1,228 milioni; e in pari tempo aumentarono la riserva metallica e considerata come tale da 303 a 430 milioni. Ma mentre la riserva è sempre superiore al terzo della circolazione e dei debiti a vista, pari al 34,8 per cento nel 1874 e al 35, 1 per cento nel 1887, la proporzione del capitale, che in questo intervallo di tempo non fu aumentato, è scemata da 28,6 per cento a 20, 5.»

Or dunque, se si è disposti ad immobilizzare le masse di rispetto, se non si crede ne utile, ne opportuno proporzionare la circolazione al capitale, se avuto riguardo agli esempi utili che porgono gli altri paesi, allo svolgimento naturale degli istituti di credito e alle condizioni presenti delle nostre banche, si vuole introdurre questa modificazione, facendo assegnamento più sulla riserva che non sul capitale per la garanzia dell'emissione, vale la pena di fare un altro passo innanzi; Si sopprima addirittura l'obbligo del rapporto del capitale computando in esso e nella massa di rispetto le somme che risulteranno immobilizzate e con una graduale e prudente liquidazione si aumenti la riserva metallica progressivamente fino a raggiungere il 60 per cento e le somme maggiori che verranno man mano liquidate, si assegnino alla massa di rispetto acciocché essa si ricostituisca nuovamente.

**FINE**







## Opere dello stesso autore



1. DELL' AUTORIZZAZIONE maritale e giudiziale  
nel Codice Civile Italiano . . . . . L. 2, —
2. SEPARAZIONE o divorzio? . . . . . » 3, —
3. COLLEGIO uninominale o plurinominale? » 3, —
4. L' AVOCAZIONE delle Scuole primarie allo  
Stato . . . . . » 1, —
5. PROTEZIONISMO e libero scambio . . . » 2,50
6. LA GIORNATA legale di lavoro . . . » 2, 50

PREZZO DEL PRESENTE L. 1,50

BIBLIOTECA STORICA



INV. 55754